



Corte di Appello di Campobasso

*L'amministrazione
della giustizia
nel distretto del Molise*

nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015

Relazione del Presidente f.f. della Corte di Appello
ROSSANA IESULAURO
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016



art. grafiche la regione srl



CORTE DI APPELLO
di Campobasso

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO DEL MOLISE
nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015

Relazione del Presidente f.f. della Corte di Appello
ROSSANA IESULAURO
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

- ASSEMBLEA GENERALE -
Campobasso, 30 gennaio 2016

*Non possiamo pretendere
che le cose cambino,
se continuiamo
a fare le stesse cose.*

Albert Einstein

Saluti

Prima di dare inizio alla relazione, sento il dovere di rivolgere il deferente saluto –mio e dei Magistrati molisani- al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentante e garante dell'unità della Nazione.

Saluto i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, tutte le Autorità civili, militari e religiose, che, con la loro presenza, onorano questa cerimonia.

Rivolgo, altresì, un particolare saluto agli Organi di Polizia Giudiziaria e a tutte le Forze dell'ordine, sempre in prima linea nell'attività di contrasto ad ogni forma di illegalità, ed esprimo loro profonda gratitudine per lo spirito di servizio con cui quotidianamente assolvono i loro compiti nel massimo rispetto delle Istituzioni democratiche.

Un caloroso saluto va anche ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato e del Libero Foro, con i quali, anche quest'anno, vi è stato un costante rapporto di serena e fattiva collabo-

razione, nel rispetto dei diversi ruoli e sempre nell'interesse della Giustizia; agli esponenti delle altre Magistrature, che operano nel Molise; ai Giornalisti, che svolgono con impegno e con professionalità l'importante ruolo di informare e formare l'opinione pubblica sui temi della giustizia.

Saluto i cittadini qui presenti e, da ultimo, con animo grato, i colleghi in servizio nel Distretto nonché i Dirigenti, i Funzionari e il Personale amministrativo, questi ultimi per il prezioso lavoro svolto a fianco dei magistrati con competenza e con senso del dovere, nonostante le molte difficoltà in cui sono costretti ogni giorno ad operare e, tra gli altri, in particolare, il Dirigente della Corte d'Appello, dr. Silvestro Pezzuto, e gli altri collaboratori chiamati a comporre il gruppo di lavoro, che mi ha pazientemente affiancato nella raccolta e nella elaborazione dei dati necessari per questa relazione.

Nel ricordo di quanto hanno fatto per l'amministrazione della giustizia in questo Distretto, un grato saluto rivolgo ai colleghi, che nel 2015 hanno lasciato il servizio attivo e a quanti, Avvocati e dipendenti giudiziari, hanno smesso di frequentare le aule giudiziarie nel corso dell'anno da poco conclusosi.

E non posso, in questo contesto, non rivolgere un saluto affettuoso e riconoscente al mio predecessore dr. Francesco Infantini, che lo scorso 20 dicembre ha lasciato definitivamente la magistratura per raggiunti limiti di età, con la soddisfazione di avere compiuto 50 anni di attività professionale, costantemente vissuta indossando la toga con esemplare senso del dovere.

Un ringraziamento va ai Sindaci di Campobasso, Isernia e Larino, nonché degli altri Comuni del Molise, Sede di Uffici giudiziari, per la collaborazione istituzionale prestata nella risoluzione dei tanti problemi contingenti, e al Rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano, prof. Francesco Fasciano, che, con gran-

de sensibilità, ha dato anche quest'anno la disponibilità di questa sala per consentire lo svolgimento della odierna cerimonia.

Noi magistrati siamo qui, oggi, ancora una volta, a riaffermare l'impegno ad offrire un servizio giustizia degno di questo nome, per far rispettare la Costituzione e la Legge; per indicare qual è lo stato attuale e quali sono i problemi della giustizia nel Distretto e così offrire il nostro contributo per individuare il percorso che il Governo ed il Parlamento vorranno intraprendere per dare funzionalità ed efficienza al delicato settore in cui operiamo; per cercare di capire anche se e quali siano le nostre responsabilità sull'indefettibile presupposto che a nessuno di noi, per la peculiare natura dei compiti svolti al servizio della comunità, è concesso distrarsi o rimandare l'attuazione del fine primario della risposta alla domanda di giustizia.

1. Considerazioni generali

Venendo alle valutazioni sullo stato della giustizia in generale, devo, con amarezza, evidenziare che l'anno appena trascorso non ha portato sostanziali cambiamenti in ordine ai problemi che imbrigliano la complessa macchina giudiziaria e che essenzialmente si traducono nell'eccessiva durata dei procedimenti, in massima parte addebitabile al sempre elevato numero di nuove cause, alla inadeguatezza degli organici, sia dei magistrati che del personale amministrativo, ai periodici vuoti di organico, alla lentezza delle procedure di trasferimento dei magistrati nei posti rimasti vacanti ed anche alla complessità delle norme processuali, che, a volte, consentono tattiche dilatorie.

Per comprendere lo stato della giustizia nel nostro Paese sotto tale profilo è fin troppo facile ricordare l'elevato numero di ricorsi pendenti contro l'Italia presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Nella Relazione al Parlamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2014 l'Italia era al sesto posto per numero di condanne riportate, la gran parte delle quali riguarda appunto la durata eccessiva dei processi, che costituisce il sintomo primo del non soddisfacente funzionamento del nostro sistema giudiziario.

Eppure il tema della giustizia – in particolare della *giustizia civile* - è centrale per la crescita economica, atteso che, secondo un convincimento profondamente diffuso, la lentezza dei processi costituisce uno dei principali freni allo sviluppo produttivo dell'Italia, generando incertezza negli scambi e scoraggiando gli investitori. Peraltro il giudice, con le sue pronunce, oltre che con i tempi e i modi del suo processo, può accrescere le incertezze in un quadro normativo già di per sé complesso; può

far valere interpretazioni restrittive o formalistiche; può costituire un fattore di rallentamento, se non di arresto della crescita. O, al contrario, può apportare un contributo di semplificazione; può favorire l'attuazione e l'accelerazione dei cambiamenti; può indurre, direttamente o indirettamente, ad una loro correzione; può costituire un fattore di sviluppo, di crescita e di "competitività".

Malgrado ciò, i tempi dei processi sono irragionevolmente lunghi e la certezza del diritto appare spesso solo un astratto principio; la fiducia dei cittadini e delle imprese è, così, gravemente intaccata e l'attività economica diventa eccessivamente rischiosa.

Non minori preoccupazioni desta la *giustizia penale*, per la quale gli interventi legislativi, a volte solo annunciati, subiscono il limite costituito dall'assenza di un organico progetto di riforma complessiva del sistema penale, che abbia come unico fine quello di renderlo efficiente senza comprometterne le garanzie.

Siffatte problematiche, unitamente alla crisi economica -che anche quest'anno ha continuato a far sentire i suoi effetti nel campo giudiziario, facendo aumentare la domanda di giustizia e limitando i mezzi per la correlata risposta-, caratterizzano la situazione della giustizia, provocando criticità nella gestione degli uffici.

La maggiore richiesta di tutela dei diritti e degli interessi che si vanno affermando in una società in fibrillazione, la sofferenza in molti settori dell'economia, i ritardi della Pubblica Amministrazione hanno creato un sovraccarico aggiuntivo agli uffici giudiziari, che già mostravano difficoltà a far fronte ai flussi fisiologici.

Ciò ha determinato ritardi nella definizione dei giudizi civili, compresi quelli di lavoro e previdenza, e dei giudizi penali con

ricadute pregiudizievoli sull'utenza, che ormai, sempre più spesso, propone istanze per l'equa riparazione del danno conseguente alla violazione del "termine ragionevole" del processo secondo la normativa introdotta dalla cosiddetta legge Pinto.

Rimedio con cui, nella migliore delle ipotesi, si riesce ad offrire – con onerose misure riparatorie– un surrogato del bene violato, non potendosi ripristinare la situazione giuridica irreversibilmente pregiudicata.

La lentezza della giustizia civile alimenta comportamenti opportunistici da parte di chi utilizza il rimedio giudiziale non come strumento per risolvere una controversia, bensì per dilazionare o anche aggirare l'adempimento di una obbligazione, con la conseguenza che le aule dei Tribunali sono ingolfate da un arretrato imponente di cause pendenti, nelle quali, paradossalmente, il vero interesse a proseguire nel giudizio è della parte che sa di essere nel torto.

Una tale situazione è particolarmente penalizzante per i piccoli Distretti, come quello molisano, che comprendono uffici di piccole dimensioni, composti di un'unica sezione, nei quali i singoli giudici devono essere necessariamente impegnati in più settori di attività, per consentire la composizione dei collegi.

Anche nel Distretto del Molise l'Amministrazione della Giustizia, nonostante i numeri delle pendenze non possano ritenersi particolarmente elevati, evidenzia le disfunzioni che sono tipiche del settore sull'intero territorio nazionale e, tuttavia, il ricordo della situazione registrata negli anni scorsi mi induce senz'altro a rilevare oggettivi segnali di cambiamento in positivo, che lasciano ben sperare anche per il più immediato futuro.

Conclusasi, infatti, la procedura di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per il profilo riguardante gli **Uffici del Giudice di Pace**, nel distretto sono stati soppressi 12 uffici, molti dei

quali avevano una operatività fortemente limitata a causa dei carichi di lavoro poco significativi ed anche della minima presenza di personale di cancelleria, in diversi casi assegnato solo con provvedimenti di applicazione. Ha trovato, inoltre, attuazione il nuovo modello organizzativo, con il mantenimento di alcuni uffici, previa assunzione degli oneri economici di gestione da parte dei Comuni, che ne hanno fatto richiesta. Nel distretto tale soluzione ha interessato gli Uffici del Giudice di pace di Agnone, Castel S. Vincenzo e Forlì del Sannio, ai quali si sono ultimamente aggiunti gli uffici di Termoli e Venafro. Per questi ultimi si è in attesa del provvedimento ministeriale definitivo che ne autorizzi il funzionamento. Va, però, precisato che, dal dicembre 2015, l'ufficio del Giudice di Pace di Forlì del Sannio è stato definitivamente soppresso.

I Comuni hanno compiuto, così, una scelta di riconoscimento del ruolo della giurisdizione sicuramente impegnativa, seguita anche da comportamenti concreti sul versante della effettività delle funzioni di giustizia, che si sono volute assicurare secondo un criterio di prossimità al proprio territorio.

La Corte di Appello sta continuando ad adottare efficaci procedure per il miglioramento e l'ottimizzazione del funzionamento della giurisdizione e, dai dati pervenuti dagli uffici giudiziari, emerge un quadro complessivo confortante, in quanto, nel distretto del Molise, si va consolidando una positiva tendenza all'ammodernamento dell'amministrazione della giustizia, con modalità e in misura tale da consentire una migliore organizzazione ed efficienza.

Il Tribunale di Campobasso, nel Settore civile, ha registrato una diminuzione della durata media delle controversie in materia di lavoro e, per i procedimenti relativi al contenzioso ordinario, una notevole riduzione dell'arretrato consolidato.

Per le cause di iscrizione ultratriennale si è passati, infatti, da una pendenza di 1.517 procedimenti al 30 giugno 2013, ad una di 965 procedimenti al 30 giugno 2015.

Analoga tendenza si apprezza relativamente alle cause ultrinquennali, passate da 504 nel 2013 a 278 nel 2015, mentre quasi azzerata risulta la pendenza ultradecennale,

Nel settore penale è continuato il percorso di decrescita del tempo di definizione processuale, le definizioni riguardanti i procedimenti collegiali sono state superiori alle sopravvenienze, per i procedimenti monocratici si apprezza un decremento della pendenza finale passata da 1.558 processi di inizio periodo a 1.456 procedimenti a fine periodo e per i procedimenti penali di competenza del GIP/GUP si è registrato un risultato di ottimo rilievo, essendosi passati da 3.667 definizioni del periodo precedente, a 4.208 nell'anno di riferimento.

Importantissimi risultati in tema di produttività dell'Ufficio e smaltimento dell'arretrato sono stati conseguiti, poi, nel periodo di riferimento, nella maggior parte dei settori del **Tribunale di Isernia**.

Facendo riferimento al secondo semestre di detto periodo, ossia al semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2015, e ponendo a raffronto tale secondo semestre con quello del precedente periodo (dal 1° gennaio al 30 giugno 2014), i risultati appaiono estremamente lusinghieri ove solo si consideri che le definizioni, nel settore contenzioso civile ordinario, sono quasi raddoppiate, passando dai 378 procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2014 ai 602 procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2015 e che nel settore penale (dibattimentale monocratico) si è registrato un incremento di produttività di oltre il 100%, passandosi dai 204 procedimenti definiti nel primo semestre 2014 ai 484 procedimenti definiti nel primo semestre 2015.

Anche nel Settore GIP\GUP, si è registrata una notevolissima riduzione delle pendenze (quasi dei due terzi) nell'intero periodo considerato ed il sostanziale azzeramento dell'arretrato, sia nel settore noti che in quello ignoti.

Continua il decremento delle pendenze nel settore civile ordinario e nel settore lavoro e previdenza di questa **Corte di Appello** e l'incremento delle definizioni nel settore penale, passate dai 379 procedimenti definiti nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 ai 622 procedimenti definiti nel periodo in considerazione, ove le pendenze finali, in crescita dal 2008, sono passate dalle 1.328 del 1° luglio 2011 alle 857 del 30 giugno 2015, nonostante il numero notevole di sopravvenienze.

È sempre virtuoso il funzionamento del **Tribunale per i Minorenni** e del **Tribunale di Sorveglianza**.

Resta ancora serio il problema relativo alla carenza delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, solo in parte attenuata dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per effetto della quale sono state recuperate risorse togate, onorarie ed amministrative dalla sezione distaccata di Termoli e dagli uffici dei giudici di pace soppressi ed accorpati.

Si è, invero, notevolmente ridotta la scopertura nell'Organico degli Uffici Notificazione, Esecuzione e Protesti del Distretto, passata da 19,60% del 1° luglio 2014, al 9,80% del 30 giugno 2015, mentre le onerose carenze che si registrano nell'organico del **personale amministrativo** possono indicarsi nella non irrilevante misura del 22,86%.

Ciò nonostante, la struttura amministrativa riesce a sostenere i carichi di lavoro, grazie allo scrupolo ed all'impegno di tutti i dipendenti nonché alla implementazione delle tecnologie informatiche e dei nuovi applicativi resi disponibili negli ultimi anni, ma ciò non senza gravi sacrifici e disagi per gli operatori,

che devono far fronte in modo tempestivo ed adeguato alle numerose incombenze cui sono quotidianamente chiamati. A questo proposito, oltre a segnalare l'assoluta necessità di copertura dei posti vacanti, occorre evidenziare anche la necessità di formare sempre meglio il personale, rispetto all'utilizzo degli strumenti informatici, in modo da accelerare le pratiche più routinarie ed ottimizzare i risultati conseguibili con le insufficienti risorse umane disponibili.

Sempre sotto il profilo delle risorse, non possono non esprimersi valutazioni positive in ordine a taluni interventi normativi adottati per supportare le strutture personali degli uffici giudiziari.

Ci si riferisce ai **tirocini di perfezionamento** previsti dall'art. 37, comma 11 del D.L. n.98/2011- convertito con legge n.111/2011- e dall'art.73 del D.L.n.69/2013 -convertito con legge n.98/2013-, che hanno già fornito risorse personali agli uffici giudiziari giudicanti ed alla costituzione della componente onoraria dei **giudici ausiliari**, riservata, per la prima volta, agli uffici **di Corte di Appello**, per le specifiche finalità di smaltimento delle controversie civili, previste dall'art. 65, comma 2°, del D.L. n. 69/2013,convertito con legge n. 98/2013.

I **tirocini di perfezionamento** sono finalizzati, unitamente al personale di cancelleria -nel frattempo affrancato, a seguito dell'operatività del Processo Civile Telematico, da taluni degli incumbenti dei servizi cui è preposto- alla realizzazione dell'**ufficio del processo** previsto dall'art. 50 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 in tema di "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che, nelle intenzioni del legislatore, deve garantire la ragionevole durata del processo *"attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più ef-*

ficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". E proprio per l'attuazione dell'ufficio del processo, sulla Gazzetta ufficiale del 2 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale in data 1° ottobre 2015, che stabilisce le misure organizzative per garantirne il funzionamento.

A tal proposito va evidenziato che, con decreto del 10 luglio 2015, il Ministro della Giustizia ha determinato le risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento dei detti periodi di perfezionamento, pubblicando il relativo bando per l'assegnazione e che, con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, sono stati individuati i tirocinanti da assegnare agli uffici del distretto (2 alla Corte di Appello, 5 al Tribunale di Campobasso e 1 al Tribunale di Isernia), i quali hanno già preso possesso negli uffici di destinazione.

Il 9 settembre 2014 è stato anche pubblicato il bando per la procedura di selezione di 400 giudici ausiliari di Corte di Appello, di tal che, esaurite le relative procedure, nei primi mesi di quest'anno, presso questa Corte dovranno prendere servizio 3 giudici ausiliari, con il cui apporto potrà essere, entro l'anno, eliminata parte dell'arretrato ancora esistente

Ma la vera svolta in materia di contenzioso civile è rappresentata dal Processo Civile Telematico, reso obbligatorio ed avviato, negli uffici di primo grado, a decorrere dal 30 giugno 2014, per i procedimenti iniziati dopo tale data, limitatamente al deposito degli atti endoprocessuali (salvo le procedure monitorie) e dei documenti e, a partire dal 31 dicembre 2014, per il deposito degli atti endoprocedimentali per tutti i procedimenti anche iscritti prima del 1°luglio 2014.

I lusinghieri risultati attestati dal locale Presidio CISIA per i Tribunali di Campobasso e Isernia e, in misura minore, per il Tribunale di Larino sono sintomatici dell'assoluta adeguatezza

degli sforzi compiuti e dell'ottimo livello di preparazione raggiunto dai magistrati e dal personale amministrativo addetto al settore, che hanno permesso di rendere effettivo il passaggio dal processo cartaceo al processo digitale.

Dal 30 giugno 2015 il Processo Civile Telematico è stato avviato anche presso la Corte di Appello di Campobasso. In previsione di tale avvio, questa Corte ha provveduto all'attivazione di quanto occorrente per mettere le strutture e tutti i soggetti protagonisti in grado di fare fronte alle nuove procedure e per facilitare l'introduzione, nei tradizionali processi lavorativi, delle nuove tecnologie. E' stato richiesto un maggiore impegno da parte degli impiegati appartenenti alle Cancellerie Civili, che hanno dovuto riorganizzare le loro attività quotidiane e recepire nuovi metodi di lavoro che, come tutte le innovazioni di un certo spessore, determinano, nei primi tempi, aggravio di funzioni e competenze.

È evidente che tale maggior impegno non può considerarsi esaurito al 30 giugno 2015, ma dovrà continuare, in quanto si dovrà, nel corso del tempo, avere piena consapevolezza delle nuove attività poste in essere e definitivamente abbandonare, anche e soprattutto a livello mentale, ogni cognizione e processo lavorativo non più compatibile con le precedenti metodologie di natura prevalentemente cartacea.

L'anno 2015 ha rappresentato, poi, un momento significativo per l'introduzione, nelle cancellerie penali, di importanti innovazioni in materia di notifiche penali. In realtà, anche se il numero dei soggetti, cui sono rivolte le innovazioni tecnologiche, è, al momento, ancora limitato, non essendo possibile la notifica telematica all'imputato, tali innovazioni stanno già portando consistenti risparmi non solo economici, ma anche in materia di impiego di risorse umane, sia all'interno delle cancellerie

rie, sia tra il personale UNEP istituzionalmente preposto a svolgere tali attività.

Dai processi di informatizzazione in atto presso gli Uffici del Distretto derivano grossi benefici in termini sia di economia sia di qualità del lavoro prodotto; è, però, indispensabile che tali innovazioni vengano supportate da una idonea assistenza sistemistica da parte dei tecnici preposti. E' necessario, pertanto, che tale assistenza non subisca ulteriori riduzioni e che siano privilegiate modalità di intervento on-site piuttosto che da remoto, per non rischiare di svilire il processo produttivo dell'Ufficio e la qualità del servizio erogato.

Molto occorre ancora fare.

In particolare appare senz'altro necessario:

- sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine al modello di magistrato previsto dal nostro ordinamento, assicurando, nel contempo, da parte del C.S.M. e dei Consigli Giudiziari quella vigilanza indispensabile per evitare situazioni di palese inadeguatezza;
- ricercare, per quanto possibile, una sempre maggiore chiarezza e uniformità nell'elaborazione degli indirizzi giurisprudenziali;
- prestare la massima attenzione nell'organizzazione e direzione degli uffici, al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. A questo riguardo occorre promuovere finalmente una seria cultura dell'organizzazione, che sia attenta all'analisi dei tempi e dei costi delle procedure e alla ricerca degli indicatori di efficienza degli uffici.

Nella medesima direzione occorre cogliere e valorizzare i numerosi segnali di buona organizzazione, da considerare come vere e proprie "buone pratiche" da esportare negli altri uffici giudiziari, con conseguente applicazione, in tutti gli uffici, di quei

modelli organizzativi che risultino maggiormente efficienti.

In proposito assoluta priorità va assicurata alla necessità di adeguare l'organizzazione e le procedure alle nuove tecnologie disponibili, sfruttando quanto più è possibile le straordinarie potenzialità dell'informatica, nella prospettiva di ottimizzare i processi lavorativi interni agli uffici, accrescere l'efficienza e l'efficacia nel trattamento delle pratiche giudiziarie e migliorare la qualità dei servizi rivolti al cittadino, per consentirgli di ottenere un processo di ragionevole durata.

Non posso, infine, in questa sede, non considerare l'impegno profuso da tutte le forze politiche e sociali, qui rappresentate, per scongiurare la paventata soppressione di questa Corte di Appello.

Proprio in questi mesi, infatti, si è appreso che il Comitato tecnico costituito all'interno del Ministero della Giustizia starebbe studiando criteri che porterebbero alla soppressione di varie Corti di Appello tra cui anche questa. Contro una tale ipotesi si è spontaneamente costituito il *Comitato unitario per la salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso e della Giustizia di prossimità*, cui hanno aderito tantissime istituzioni.

La soppressione di questa Corte di Appello avrebbe, infatti, anche per il conseguente smantellamento di altri presidi pubblici, effetti disastrosi ed irreversibili non solo per tutti gli utenti del sistema Giustizia, ma anche per l'intera comunità molisana, sotto il profilo sociale, economico e della sicurezza pubblica.

2. Novità normative

2.1 Settore civile

Diverse sono state le novità legislative intervenute in ambito civile nel periodo di riferimento e che, ovviamente, non possono essere oggetto, in questa sede, di ampia trattazione.

Mi limiterò, quindi, a segnalare solo alcune di dette novità legislative, soffermandomi, in particolare, sulle disposizioni di legge aventi indubbia rilevanza ed interesse.

In tale ottica ritengo che debba essere fatta menzione della **Legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni**, del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, recante *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”*.

Con talune rilevanti modifiche rispetto al decreto legge, la legge introduce misure che facilitano l’accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia prima dell’introduzione del processo ovvero a processo pendente.

Accomunate da tale *ratio* sono le disposizioni contenute nei primi tre capi del provvedimento. Il Capo I prevede, difatti, la possibilità di un **trasferimento del giudizio pendente** in primo grado o in appello **in sede arbitrale**, sempre che la causa non abbia ad oggetto diritti indisponibili (Capo I, art. 1); il Capo II (artt. 2-11) introduce la **procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, utilizzabile non soltanto in materia di diritti disponibili, ma anche per la separazione personale dei coniugi e il divorzio, con procedimenti differenti, a seconda che vi sia o meno presenza di figli non autosufficienti.

Anche innanzi **al Sindaco** (Capo III, art. 12) è, ora, possibile concludere accordi finalizzati alla «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli ef-

fetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», sia pur senza che essi possano includere «patti di trasferimento patrimoniale» ed in assenza di figli.

L'idea che sta alla base di questa riforma è quella che il sistema, per recuperare efficienza e consentire tanto la definizione dell'arretrato quanto la celebrazione dei processi civili entro tempi "ragionevoli", deve poter far conto su metodi alternativi di risoluzione delle liti, tra i quali vi è anche quello di evitare che tutte le controversie debbano necessariamente essere decise da giudici ordinari, ben potendo contribuire alla definizione del contenzioso altri operatori del diritto.

Degiurisdizionalizzare significa, infatti, togliere "qualcosa" alla giurisdizione, ovvero ai giudici ordinari, ed affidarlo ad altri soggetti, che giudici ordinari non sono, ma che egualmente possono essere in grado di decidere una lite o, comunque, risolverla.

Potrebbe essere auspicabile, allora, provvedere, con regole e condizioni precise, a degiurisdizionalizzare il sistema, ovvero ad affidare la risoluzione delle liti anche a operatori giuridici non riconducibili alla magistratura ordinaria.

Questa, nella sostanza, l'idea che sta alla base della legge n.162\2014, ed è una idea condivisibile perché, se da una parte è vero che ai cittadini deve essere assicurata la tutela dei loro diritti attraverso il giusto processo, che rispetti in primo luogo il diritto costituzionale di azione e difesa, dall'altra è anche vero che non è pensabile, con i numeri attuali, che a tutta la domanda di giustizia debbano necessariamente provvedere i giudici ordinari, nè degiurisdizionalizzare deve significare necessariamente compromettere il giusto processo, poiché è possibile, invece, attuare riforme che, pur "degiurisdizionalizzando" il processo civile, rispettino tuttavia gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La portata della legge n.162\2014 non è trascurabile, anche se gli effetti pratici della stessa non sono ancora visibili o almeno non sono stati evidenziati dagli uffici giudicanti di primo grado.

Ritengo, però, che le nuove norme siano destinate a modificare ben poco la realtà.

Una degiurisdizionalizzazione, per avere probabilità di successo, deve essere effettuata dal legislatore a prescindere dal consenso delle parti, il più delle volte restie ad affidarsi alle decisioni di soggetti, che magistrati non sono.

I nuovi istituti, che tale riforma ha introdotto, dal trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, alla negoziazione assistita, alla semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio, si basano, invece, tutti su un dato comune, che è quello del consenso delle parti.

Ci vuole, infatti, il consenso delle parti per trasferire una lite dal giudice all'arbitro, così come ci vuole il consenso delle parti per negoziare ed anche per semplificare i procedimenti di separazione e divorzio, atteso che la legge in esame, e non a caso, prende in considerazione le sole separazioni e i soli divorzi consensuali.

Il fatto, poi, che, per le cause minori, si preveda un tentativo di conciliazione obbligatorio interamente gestito da avvocati, non può indurre a particolare ottimismo, data la povertà di risultati dei vari tentativi di conciliazione obbligatori già previsti nella legislazione italiana.

Anzi, come molti altri tentativi obbligatori di conciliazione, potrebbe risolversi in una perdita ulteriore di tempo.

Il provvedimento comprende, altresì, misure tendenti più in generale a garantire una maggiore efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione. Più in particolare, il Capo IV

contempla «altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione» consistenti in un irrigidimento della disciplina della **compensazione delle spese processuali** (art. 13), nella c.d. **“passerella” tra rito ordinario di cognizione e rito sommario** di cognizione (art. 14), nella **riduzione del periodo di sospensione dei termini feriali** (art. 16).

Tra tutte le novità introdotte dalla riforma processuale, vanno senz'altro accolte con soddisfazione quelle che hanno inciso sulla materia **dell'esecuzione forzata**, trattandosi di modifiche intese a promuovere l'efficienza della procedura esecutiva attraverso l'adozione di soluzioni già da tempo suggerite in ambito dottrinario. Tra queste si segnalano in particolare le modifiche apportate in tema di espropriazione presso terzi, laddove viene anzitutto modificata la regola per l'individuazione del giudice dell'esecuzione territorialmente competente. Un'ulteriore novità concerne l'eliminazione di quei residui casi in cui il terzo *debitor debitoris* era tenuto a comparire in udienza. Infatti, prima dell'entrata in vigore della legge n. 162\2014, per i crediti da lavoro il terzo non poteva rendere una dichiarazione scritta, ma era onerato a presentarsi in udienza. In base alla normativa attualmente vigente, neppure con riguardo a questi crediti il terzo è tenuto a comparire all'udienza, essendo stato previsto che per ogni tipologia di credito il *debitor debitoris* possa rendere una dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. *ante* udienza.

Su un altro versante, le modifiche in tema di processo esecutivo hanno interessato le modalità di ricerca dei beni da pignorare nonché l'introduzione di una nuova fattispecie di chiusura anticipata dell'esecuzione forzata, affine alla previsione di cui all'art. 102 l. fall. («Previsione di insufficiente realizzo»). La riforma processuale è, altresì, intervenuta sul disposto del-

l'art. 609 c.p.c., disciplinando un nuovo specifico procedimento che l'ufficiale giudiziario è tenuto a seguire in sede di rilascio al fine di liberare l'immobile dai beni in esso eventualmente presenti ed estranei all'esecuzione. La norma prescrive ora che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare l'asporto alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risultano appartenere i beni mobili, entro un termine perentorio all'uopo assegnato.

Mi pare utile, ora, una breve disamina della **Legge 6 maggio 2015, n. 55**, sul c.d. **divorzio breve**. Tale legge interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.

L'intervento legislativo completa il quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, introdotte dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, di cui innanzi si è detto.

Con la riforma, si è voluto ridurre lo *spatium deliberandi* per un'eventuale riconciliazione o ripensamento, ma non è stato compiuto il passo più deciso, quello di eliminare la fase della separazione per giungere, fin da subito, allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La nuova legge va a modificare l'art. 3, comma 1, lett. b n. 2, della legge n. 898/1970, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio riducendo, nelle separazioni giudiziali, da tre anni a dodici mesi e, nelle separazioni consensuali, a sei mesi, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi, che legittima la domanda di divorzio,

La legge modifica, poi, l'art. 191 c.c., prevedendo lo scioglimento anticipato della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale au-

torizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente, purché successivamente omologato.

Con la precedente disciplina la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale, dunque lo scioglimento non retroagiva al momento della domanda di separazione personale. Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo. In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di primo grado, per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio.

Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare.

In proposito, la Cassazione aveva già riconosciuto la possibilità di avanzare la domanda di divisione anche se non si fosse ancora formato il giudicato sulla sentenza di separazione, purché questo requisito sussistesse al momento della pronuncia di divisione (*Cass. Civ. n. 4757/2010*) e, in presenza di una sentenza parziale, che pronunciava soltanto sullo *status* dei coniugi mentre il giudizio proseguiva su altri aspetti economici o relativi ai figli, era possibile avviare il giudizio di divisione anche durante la fase del procedimento di separazione personale.

La modifica legislativa consente ora, apprezzabilmente, di definire, fin dall'inizio, i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

Non posso non citare, in questa sede, altre "novità normative" intervenute nel periodo di riferimento, in quanto senz'altro significative per l'entità delle innovazioni apportate a diverse previsioni di legge.

Mi riferisco, innanzitutto, alla **Legge delega del 10 dicembre 2014 n.183**.

Tale legge ha introdotto importanti novità nel campo del lavoro, consistenti, in sintesi: nell'introduzione di un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base all'anzianità di servizio (valido per le nuove assunzioni) e nella riduzione di altre forme contrattuali come i cosiddetti "co.co.pro."; nell'eliminazione della cassa integrazione nei casi in cui l'azienda venga chiusa definitivamente; nelle modifiche all'articolo 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, per i licenziamenti illegittimi, prevedendo un rimborso economico crescente in base all'anzianità; nell'introduzione di nuove forme e criteri di sostegno al reddito; nell'estensione dell'indennità di maternità anche alle lavoratrici parasubordinate e alle donne lavoratrici autonome che hanno figli disabili non autosufficienti; nella riforma degli ammortizzatori sociali.

Mi riferisco anche al **Regolamento (UE) n.1215/2012**, entrato in vigore il 10 gennaio 2015, noto come Regolamento Bruxelles I bis.

Esso sostituisce il Regolamento (CE) n. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale, **riconoscimento ed esecuzione delle decisioni** e, rispetto a quest'ultimo, introduce alcune significative modifiche: in particolare tale regolamento, applicabile

alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati ed alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015, generalizza, estendendola a tutte le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, l'abolizione dell'*exequatur*, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura necessaria affinché l'esecutività di una decisione resa in uno Stato membro dell'Unione Europea possa manifestarsi anche in altro Stato membro.

Il D.P.R. del 12 gennaio 2015, n.21 ha introdotto, poi, norme di attuazione del d.lgs. del 28 gennaio 2008, n.25, **in tema di protezione internazionale**, recependo nell'ordinamento nazionale la direttiva europea n.2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, nonché per l'impugnazione, in sede giurisdizionale, delle decisioni delle commissioni territoriali.

Con la **Legge 27 febbraio 2015, n.18** sono state, infine, apportate **modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati** (cd. legge Vassalli del 13 aprile 1988 n.117), consistenti nell'allungamento dei termini previsti per proporre l'azione di risarcimento (da due a tre anni), nell'eliminazione del "filtro" costituito dalla preventiva valutazione di ammissibilità, nell'obbligo per lo Stato di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati e nell'aumento della misura della rivalsa e delle trattenute dallo stipendio del magistrato.

Un'ulteriore annotazione mi pare opportuna prima di soffermarmi sulle novità legislative intervenute, nel periodo di cui trattasi, nel settore penale.

Intendo riferirmi alla **Legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83** recante: «*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e proces-*

suale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.».

Si tratta di un provvedimento legislativo che, soprattutto per la portata innovativa di alcune sue disposizioni, necessita di un esame accurato, che non può essere svolto in questa sede, andando lo stesso oltre i limiti temporali del periodo preso in considerazione con la presente relazione.

Mi limiterò, qui, ad evidenziare che la detta legge ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa fallimentare e, in particolare, al regime delle procedure concorsuali, alle procedure esecutive e all'organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari. Il provvedimento contiene anche una norma, che introduce alcune novità attinenti il processo civile telematico, l'art.16-bis, comma 1-bis, DL 179/2012, il quale prevede la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi (iscrizione a ruolo), del primo atto difensivo e dei documenti ivi eventualmente allegati, sia avanti ai Tribunali che alle Corti d'Appello, con ciò ponendo fine ad una delle principali questioni aperte sul processo civile telematico, riguardante la legittimità del deposito telematico dell'atto introduttivo negli uffici giudiziari sprovvisti di decreto *ex art.* 35, d.m. n. 44/2011 emanato da D.G.S.I.A.

2.2 Settore penale

Diverse sono state le "novità normative" intervenute, in tale ambito, nel periodo di riferimento (1.7.2014-30.6.2015), che, in questa sede, saranno oggetto di una contenuta trattazione, che evidenzierà solo i profili dei vari testi normativi più interessanti in relazione alle specifiche finalità di questa relazione.

Va fatta menzione, innanzitutto, del **D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28**, recante "*Disposizioni in materia di non punibilità per par-*

icolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67".

Tale Decreto ha introdotto l'art. 131 bis c.p., che prevede il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L'istituto è fondato su tre presupposti applicativi positivi relativi rispettivamente: alla **pena edittale**, alla modalità della **condotta** ed all'**offesa**.

Si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, sia nelle ipotesi che le due tipologie di pena siano congiunte sia che siano previste in modo distinto.

La norma indica, quali criteri di valutazione, la modalità della condotta, l'esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitudine nel comportamento dell'offensore.

La tenuità deve ritenersi esclusa e non applicabile quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

La non punibilità, per particolare tenuità del fatto, non opera, dunque, automaticamente, ma spetta sempre al giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustifichino l'archiviazione o il proscioglimento: si profila, pertanto, un ampio potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, nella propria valutazione dovrà tener conto dei criteri dettati dall'art. 131 bis c.p. sulla tenuità dell'offesa e sulla non abitudine del comportamento, nonché dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La particolare tenuità del fatto può portare all'archiviazione del procedimento prima ancora che si arrivi al processo vero

e proprio o ad un proscioglimento in fase di giudizio.

Ed invero, in fase di chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero può decidere di richiedere l'archiviazione del procedimento anche per particolare tenuità del fatto, dandone avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa. Entrambi, nel termine di dieci giorni, possono presentare opposizione enunciando le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p. e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo con l'indicazione di ulteriori indagini da svolgere o disponendo la formulazione dell'imputazione coatta.

In fase di giudizio, invece, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata dal giudice o prima che inizi il dibattimento, con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469, comma 1 bis, c.p.p., o alla fine del processo, se le prove acquisite dimostrano che il fatto è di particolare tenuità e non è abituale, con sentenza di proscioglimento perché l'imputato non è punibile ex art. 131 bis c.p.

Sia in caso di archiviazione che di proscioglimento, non trattandosi di una assoluzione, i relativi provvedimenti saranno inseriti nel casellario giudiziario per il periodo di dieci anni, trascorsi i quali l'iscrizione verrà cancellata.

Inoltre, la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento, pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del-

la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile, che non abbia accettato il rito abbreviato.

Il breve periodo di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della norma ed il 30 giugno 2015 non consente ancora di individuare gli effetti del nuovo istituto sull'attività giurisdizionale del distretto anche se, nell'intento del Legislatore, l'istituto dovrebbe determinare la rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali instauratisi nei confronti di coloro che hanno commesso fatti di scarsa gravità.

In realtà, la norma – che non prevede alcuna depenalizzazione – introduce una importante e radicale novità, che si presenta come una sfida decisiva per gli operatori del diritto e che, come tutte le sfide, presenta serie opportunità e pericoli.

Le nuove previsioni, infatti, comportano enormi responsabilità per la magistratura chiamata ad effettuare scelte che la politica non ha voluto o non è stata in grado di compiere attraverso effettive depenalizzazioni.

D'altro canto, questa può essere l'occasione per affermare e raffinare un uso più attento della discrezionalità, per rivalutare la dogmatica giuridica come fattore di coerenza e di guida della pratica giuridica e per ricollocare la "interpretazione" nella sua effettiva dimensione (rivalutando il valore del testo normativo e dei limiti che esso pone all'interprete, così da costituire la reale garanzia di equilibrio tra poteri e nei confronti dei cit-

tadini); il rischio, oltre a quello dell'arbitrarietà, è quello della imprevedibilità e variabilità dell'area del punibile (con possibili importanti effetti sugli stessi fondamenti del diritto penale, come, fino ad ora, li abbiamo conosciuti e sperimentati), nonché quello di un'accentuazione burocratica della funzione giudiziaria (fino ad una sua deriva verso la gerarchizzazione, nella misura in cui si pensi di recuperare prevedibilità attraverso l'imposizione di linee guida o protocolli da parte dei Capi degli uffici).

Ed ancora, va segnalata la **Legge 16 aprile 2015, n. 47** recante *“Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”*.

Con tale legge sono state introdotte alcune importanti novità nella normativa che regola, all'interno del codice di rito, la materia delle misure cautelari, che negli ultimi tempi ha visto il susseguirsi di diverse altre modifiche legislative.

Basti qui richiamare, anzitutto, il rilevante intervento in tema di divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, in origine contenuto nel disegno di iniziativa parlamentare che ha dato luogo alla legge n. 47/2015, e successivamente *“confluito”* nel d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 117): e cioè alla modifica del comma 2-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. ed al divieto ivi previsto di applicazione della custodia in carcere – fatte salve alcune particolari ipotesi – se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

In precedenza, il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 (convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 94), aveva modificato il secondo comma dell'art. 280 del codice di rito, innalzando da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale neces-

sario per l'applicazione della custodia in carcere, ma aveva tenuto ferma la possibilità di ricorrere a tale misura per il delitto di finanziamento illecito dei partiti, di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974; contestualmente, era stato modificato l'art 274, lett. c) dello stesso codice, con l'innalzamento anche qui da quattro a cinque anni del predetto limite per i reati, il cui pericolo di reiterazione è fronteggiabile anche con la custodia in carcere, senza peraltro introdurre alcun richiamo, ai fini predetti, al delitto di finanziamento illecito. Il conseguente difetto di coordinamento tra i due articoli del codice è stato eliminato dall'art. 2, lett. b), della legge in esame, che ha appunto integrato la lett. c) dell'art. 274 inserendo il riferimento al delitto di finanziamento illecito.

Un punto di contatto con il nuovo intervento legislativo può essere individuato anche nella modifica dell'art. 275-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n.10), che riduce la discrezionalità del giudice procedente nella prescrizione di particolari modalità di controllo (c.d. braccialetto elettronico) in sede di applicazione degli arresti domiciliari. La legge n. 47 ha, infatti, introdotto uno specifico onere motivazionale, a carico del giudice che dispone la custodia in carcere, circa l'inidoneità, nel caso concreto, degli arresti domiciliari applicati con le richiamate procedure di controllo.

Non diversamente da quelli appena richiamati, anche l'intervento legislativo in questione appare inequivocamente improntato, soprattutto in alcuni aspetti, ad un ripensamento in senso ulteriormente restrittivo della possibilità di applicazione della custodia in carcere: ed è superfluo sottolineare come esso si iscriva in un più ampio quadro di modifiche normative -concernenti anche la fase esecutiva -volte a dare concreta soluzione al pro-

blema del sovraffollamento carcerario, anche in relazione alle coeve sentenze della Corte EDU (9 ottobre 2013, Torreggiani c. Italia) e della Corte costituzionale (9 ottobre 2013, n. 279).

Particolarmente indicative, in questo senso, appaiono anzitutto le modifiche apportate, dalla legge in questione, al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., tra le quali assume un primario rilievo la completa rivisitazione – alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale – delle disposizioni concernenti la presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.

Nello stesso senso appaiono orientati, inoltre, gli interventi sulle disposizioni che – in presenza di particolari condotte (trasgressione delle prescrizioni concernenti gli arresti domiciliari, art. 276, comma 1-ter) o di particolari condizioni personali (condanna per evasione riportata nel precedente quinquennio, art. 284, comma 5-bis) – imponevano l'applicazione della custodia in carcere, sottraendo al giudice ogni valutazione discrezionale circa il possibile utilizzo degli arresti domiciliari.

Altre disposizioni introdotte dalla legge n. 47 intervengono, invece, più in generale, sui presupposti applicativi di tutte le misure personali, per un verso operando in senso restrittivo sulle connotazioni che devono assumere le esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., per altro verso ampliando la possibilità di applicazione cumulativa – sia nel momento della scelta iniziale della misura, sia in quello di individuazione della più appropriata “risposta” in caso di aggravamento delle esigenze cautelari – di misure coercitive e di misure interdittive.

Queste ultime sono, poi, oggetto di ulteriori specifici interventi modificativi, che appaiono volti a potenziarne l'efficacia e a creare, quindi, le condizioni per un più ampio e frequente ricorso – già in sede di richiesta da parte del pubblico ministero

- alla misura interdittiva, anche (se non soprattutto) in luogo di quella detentiva.

Altre novità –anch’esse di portata generale e di estremo rilievo- riguardano sia i requisiti motivazionali dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari (con particolare riferimento alla necessità di una “autonoma valutazione”, da parte del giudice precedente, di quanto indicato dall’art. 292: indizi, esigenze cautelari, elementi forniti dalla difesa, inadeguatezza di misure gradate in caso di applicazione della custodia in carcere), sia le radicali conseguenze derivanti, in sede di riesame, dalla mancanza dei requisiti medesimi.

Ed ancora, davvero radicali e di rilevante impatto appaiono le modifiche apportate al procedimento incidentale relativo alle impugnazioni in materia cautelare personale, specie con riferimento al riesame ed al giudizio di rinvio conseguente alla decisione di annullamento della Corte di Cassazione: modifiche di cui dovrà valutarsi – anche alla luce della pregressa elaborazione giurisprudenziale in ordine al rinvio all’art. 309 cod. proc. pen., contenuto nell’art. 324 dello stesso codice - l’effettiva integrale applicabilità anche ai procedimenti impugnatori relativi ai provvedimenti di sequestro.

La legge n. 47/2015 ha apportato, infine, modifiche anche all’art. 21-ter ord. pen., in tema di visita e assistenza, da parte delle persone detenute o internate, ai propri congiunti in gravi condizioni di salute o affette da handicap grave.

Come per l’istituto della particolare tenuità del fatto, il breve periodo di tempo intercorso tra l’entrata in vigore della norma ed il 30 giugno 2015 non consente ancora di individuare gli effetti delle nuove disposizioni sull’attività giurisdizionale del distretto.

Va, anche, segnalata la **Legge n. 68 del 22 maggio 2015**, re-

cante *“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*.

Con tale legge vengono introdotte nell’ordinamento fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto. Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando addirittura irreparabile, inquinamento dell’ecosistema è stata affidata all’utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale/probatorio– del cd. disastro “innominato” previsto dall’art. 434 del codice penale.

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di “disastro”, più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo presidiare penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa dell’ambiente, il legislatore ha, dunque, introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli Enti.

Nonostante nella legge non vi siano espliciti richiami alle fonti eurounitarie, la novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che le *“attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie”*, esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività.

La Direttiva indica, dunque, gli elementi di offensività dei reati di cui chiede l'introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell'ambiente. Si tratta, però, di una indicazione generale, che necessita, in sede di traduzione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività, che presidiano la materia penale.

Da questo punto di vista, la novella legislativa palesa la difficoltà del legislatore nel raggiungere un punto di equilibrio fra istanze apparentemente antagoniste: da una parte, l'esigenza di una definizione quanto più puntuale delle fattispecie; dall'altra, la necessità di non imbrigliare l'assetto normativo in una casistica che non può, a priori, esaurire tutta la possibile gamma delle manifestazioni criminose e che rischierebbe, oltretutto, di vanificare la stessa praticabilità processuale della risposta legislativa.

In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli: il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall'art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies); all'interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. La legge contempla, altresì, una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Tra le altre previsioni, si segnalano:

- l'obbligo per il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misu-

- re per confisca e pene accessorie;
- la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
 - l'introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente) di un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento, da parte del responsabile della violazione, di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro;
 - la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 della legge).

Anche in questo caso il breve periodo di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della norma ed il 30 giugno 2015 non consente ancora di individuare gli effetti del nuovo istituto sull'attività giurisdizionale.

Vanno, infine segnalate:

- La **Legge 23 febbraio 2015, n. 19**, che esclude la concessione di benefici penitenziari ai condannati per il reato di scambio elettorale di cui all'art 416 ter del codice penale, recentemente introdotto dalla Legge 17.04.2014 n° 62 e
- La **Legge 27 maggio 2015, n.69**, contenente "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", che aumenta le pene previste per i reati di corruzione, peculato, induzione indebita a dare o ricevere utilità. Aumentano le pene anche per le associazioni di tipo mafioso, anche straniere, mentre sono previsti sconti di pena per chi collabora con la giustizia contribuendo a consentire la prova di reati, l'individuazione di altri responsabili o il sequestro delle somme oggetto del reato.

Sotto quest'ultimo aspetto, la legge punta al loro recupero

introducendo nel codice penale una norma sulla riparazione pecuniaria, che prevede, a carico dei condannati per peculato, concussione e corruzione, anche la condanna al pagamento di una somma *“pari a quanto indebitamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbiano ricevuto”*. Altra ipotesi di recupero è l’ammissione al rito del patteggiamento subordinata al *“versamento anticipato e integrale del prezzo o del profitto del reato”*.

Altra novità della legge - che apporta anche modifiche alla Legge n.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) - è la reintroduzione della pena della reclusione per il reato di falso in bilancio, per il quale si procede sempre d’ufficio tranne che nel caso di piccole società non soggette a disciplina fallimentare, per le quali si procede a querela di parte.

3. Andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto

Devo, innanzitutto, premettere che, al fine di avere specifici dati sull'andamento della giurisdizione penale e civile nel distretto, ho invitato -con nota dell'11 agosto 2015, prot. n. 3817 - i Capi degli Uffici giudiziari di questo Distretto a fornire le necessarie indicazioni.

Vi hanno dato riscontro i Presidenti dei tre Tribunali del Distretto, alle cui relazioni mi riporterò integralmente, valutandone i dati più significativi.

Questa parte della relazione sarà incentrata, quindi, soprattutto sulle parti degli elaborati trasmessi dai Presidenti dei tre Tribunali ordinari (Campobasso, Isernia e Larino) ed aventi ad oggetto l'andamento della giurisdizione, civile e penale, nei rispettivi Circondari.

3.1. Tribunale di Campobasso

Nella Relazione in data 8/10/2015, prot. n. 2755, il Presidente del Tribunale di Campobasso, dr. Ottavio Abbate, ha analiticamente descritto l'organizzazione dell'ufficio e le attribuzioni dei singoli magistrati ed ha illustrato i profili relativi alla "**Giustizia civile**" e alla "**Giustizia penale**".

Con riferimento alla "**Giustizia civile**", attraverso i vari prospetti riportati, si ritiene di enucleare, quanto ai flussi degli affari civili, i dati più significativi.

Relativamente alla "**cognizione civile ordinaria**", con riferimento al periodo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015, ha dato atto il dott. Abbate che la durata media dei procedimenti si è attestata in **784** giorni, con un indice o quoziente di ricambio pari a

125,26, un indice di smaltimento (o quoziente di estinzione) pari a 46,44 e con un indice di sopravvenienza pari a 1.589.

Dal relativo prospetto emerge, altresì - con riguardo ai flussi di tale tipologia di procedimenti nel periodo preso in considerazione - che, tenuto conto dei "pendenti iniziali" (3.413), dei "sopravvenuti" (2.011) e degli "esauriti totali" (2.519), la **pendenza finale è risultata pari a 2.905**.

Dal prospetto relativo al "**contenzioso lavoro**" emerge, poi, una **pendenza finale di 539 procedimenti** (laddove 693 sono stati i pendenti iniziali, 324 i sopravvenuti e 478 gli esauriti totali), mentre, con riguardo al "**contenzioso previdenza**", la **pendenza finale è stata indicata in 487 procedimenti** (con 520 pendenti iniziali, 522 sopravvenuti e 555 esauriti totali).

Relativamente al primo profilo di controversie, la durata media è stata quantificata in **876** giorni, con un indice o quoziente di ricambio pari a 147,53, un indice di smaltimento (o quoziente di estinzione) pari a 47 e di sopravvenienza pari a 256,03.

Con riguardo al secondo profilo di controversie, la durata media è stata quantificata in **518** giorni con un indice o quoziente di ricambio pari a 106,32, un indice di smaltimento (o quoziente di estinzione) pari a 53,26 e di sopravvenienza pari a 412,50.

La pendenza finale (al 30/6/2015), per i **procedimenti cautelari civili**, è risultata, pari a 207 (con 279 pendenti inizialmente, 1.257 sopravvenuti, 1.329 esauriti totali), laddove la durata media è stata calcolata in **108** giorni.

Per le **esecuzioni immobiliari** la pendenza attuale dell'Ufficio è stata indicata in **602** procedimenti, dei quali - tra l'altro - **57** iscritti da più di 3 anni e da meno di cinque anni prima, **79** da più di cinque anni e meno di dieci anni prima e **190** iscritti da più di dieci anni.

Per i procedimenti "**esecutivi mobiliari**", oltre ad una pen-

denza complessiva (attuale) dell'Ufficio pari a **644** procedimenti, sono pendenti – tra l'altro – **10** iscritti da più di tre anni e da meno di cinque anni prima, mentre non risultano procedure più risalenti nel tempo.

Altri significativi prospetti relativi ai procedimenti civili riportano le pendenze del contenzioso ultratriennale, ultraquinquennale e ultra-decennale.

In relazione al contenzioso ultratriennale, la pendenza finale è stata calcolata in **965** procedimenti (con una durata media in **849** giorni); per quello ultraquinquennale in **278** (con una durata media in **495** giorni) e, infine, per quello ultradecennale, in **6** procedimenti (con una durata media in **283** giorni).

Dai dati statistici innanzi indicati emerge che, nel periodo preso in considerazione (dal 1°/7/2014 al 30/6/2015), vi è stato un leggero aumento della durata media, in giorni, dei procedimenti relativi al **contenzioso civile ordinario** (784 rispetto ai 781 del corrispondente periodo precedente, mentre è stato riscontrato un indice di ricambio pari a 125,26 rispetto a 108,04 del corrispondente periodo precedente).

Per le controversie in materia di lavoro, la durata media si è attestata – come si è innanzi detto – in 876 giorni, nel periodo di riferimento (con un indice o quoziente di ricambio pari a 147,53), con una sensibile diminuzione, quindi, rispetto all'anno precedente (1/7/2013 – 30/6/2014), indicato in 941 giorni (con un indice o quoziente di ricambio pari a 99,00).

Sicché, mentre v'è stata, per le controversie in materia di lavoro, una diminuzione della durata media dei relativi procedimenti, non altrettanto si è verificato per il contenzioso civile ordinario, essendo stato riscontrato un leggero incremento rispetto al corrispondente periodo precedente.

Sempre con riferimento all'andamento della giurisdizione nel Settore civile nelle cause di iscrizione ultratriennale, continua il *trend* positivo, iniziato negli anni precedenti, di diminuzione dell'arretrato consolidato.

Si è passati da una pendenza di 1.517 procedimenti al 30 giugno 2013, a 1.268 procedimenti al 30 giugno 2014 e a 965 al 30 giugno 2015.

Analogamente si apprezza relativamente alle cause ultraquinquennali, passate da 504 nel 2013, a 462 nel 2014 per attestarsi a 278 nel 2015.

Quasi azzerata risulta la pendenza ultradecennale, attestata a n. 6 cause, rispetto alle 17 del 2013 ed alle 9 nel 2014.

Tali risultati sono stati raggiunti in quanto l'ufficio ha adottato una serie di misure al fine di abbattere il carico civile risalente. In particolare, ha adottato, con gli opportuni adattamenti, il c.d. programma Strasburgo, con l'istituzione di *corsie preferenziali* per i processi di più antica genesi, da trattarsi con assoluta priorità, istituendo anche una commissione, denominata "*azzeramento arretrato*", deputata a vigilare sulla sollecita definizione delle cause ultratriennali, con particolare attenzione a quelle ultradecennali e ultraquinquennali, da assicurarsi entro il termine massimo di tre anni.

E tuttavia, pur registrandosi una costante diminuzione dell'arretrato, i dati restano ancora critici, quanto al cosiddetto rischio Pinto.

Va, a questo punto, dato atto che il Presidente del Tribunale di Campobasso, dr. Ottavio Abbate, ha trasmesso a questa Presidenza, con nota in data 18 dicembre 2015- prot. N. 3448\15- i dati relativi ai procedimenti in cui è parte un fallimento ed alla loro durata e ciò ai sensi dell'art 43 della Legge Fallimentare, come modificata dal D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito

nella Legge 6.8.2015, n. 132.

Da tale nota, risultano pendenti, al dicembre 2015, 11 procedimenti, in cui è parte un fallimento, dei quali uno iscritto nel 2011, uno iscritto nel 2012, 4 iscritti nel 2013 e 5 iscritti nel 2015. I tempi di definizione, desumibili dall'anno di iscrizione delle procedure, sono abbastanza contenuti.

In ogni caso, sempre con la medesima nota, il dr. Abbate ha rappresentato che le dette procedure sono trattate con priorità.

In ordine alla **“Giustizia penale”**, la Relazione del dr. Abbate evidenzia che, a fronte di una pendenza complessiva –alla data del 1°/7/2014– di **70** procedimenti di cognizione collegiale –compresi quelli di competenza del Tribunale del Riesame e della Corte di Assise –, è risultata una pendenza di 65 procedimenti alla fine del periodo preso in considerazione (30/6/2015), con una sopravvenienza di 205 procedimenti e la definizione di 210 procedimenti.

Va rilevato, quindi, che, nell'anno di riferimento, le definizioni riguardanti i procedimenti collegiali (210) sono state, comunque, superiori alle sopravvenienze, anche se la pendenza complessiva non ha avuto sensibili riduzioni rispetto all'anno precedente.

Positivo è il quoziente di ricambio (102,44) e continua nel percorso di decrescita il tempo di definizione processuale (con una durata media di 118,73 giorni rispetto ai 120,59 giorni del corrispondente periodo precedente).

Ha dato, infine, atto il Presidente del Tribunale di Campobasso che, nel periodo in esame, non sono stati trattati procedimenti aventi ad oggetto reati informatici, aggiungendo che nulla è da rilevare in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione personali e reali (sequestri, confische, istituto del seque-

stro per equivalente).

Quanto ai procedimenti penali monocratici, nel periodo preso in considerazione, nonostante si sia registrata una contrazione nel numero dei processi esauriti (1.033) rispetto al periodo precedente (1.131), le definizioni hanno, comunque, superato in quantità le sopravvenienze e si apprezza un notevole decremento della pendenza finale passata da n. 1.558 processi di inizio periodo a 1.456 procedimenti a fine periodo. Ciò è dipeso dalla notevole diminuzione della sopravvenienza, passata da 1.053 a 931 procedimenti.

Oltre all'abbattimento della pendenza, conforta anche l'ottimo indice di ricambio attestatosi al 110,96%, rispetto al 107,41% del periodo precedente.

Quanto al movimento dei procedimenti penali di competenza del GIP/GUP e con riferimento specifico al settore GIP noti, dalla relazione del Presidente del Tribunale di Campobasso si traggono i seguenti dati: pendenti iniziali 551, sopravvenuti 4.388, definiti 4.208, pendenti finali 695, indice di ricambio 95,90, indice di smaltimento 85,83, quoziente di sopravvenienza 3.467,54, durata media giorni 51,38.

Il risultato, considerato in termini assoluti, appare negativo, atteso che, ad eccezione del tempo di definizione dei procedimenti, passato da giorni 66,19 –del corrispondente periodo precedente- a giorni 51,38, tutti gli altri indici appaiono negativi.

Va, tuttavia, rilevato, in termini di definizione dei procedimenti, in valore assoluto, un risultato di ottimo rilievo, essendosi passati da n. 3.667 definizioni del periodo precedente, a n. 4.208 nell'anno di riferimento.

Il risultato in chiaroscuro è dovuto al notevole incremento della sopravvenienza, passata da n. 3.447 procedimenti a n. 4.388 procedimenti.

3.2. Tribunale di Isernia

Per il Tribunale di Isernia la Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2015 (in data 10.10.2015 Prot. n.1646) è stata redatta dal Dr. Vincenzo Di Giacomo, Presidente di Sezione del Tribunale di Campobasso, assegnato in applicazione al Tribunale di Isernia -quale Presidente Reggente– con decreto n. 2, adottato dalla scrivente il 26 novembre 2014.

In tale Relazione il dr. Di Giacomo ha analiticamente descritto l'organizzazione dell'ufficio e le attribuzioni dei singoli magistrati ed ha illustrato i profili relativi alla **“Giustizia civile”** e alla **“Giustizia penale”**.

Con riferimento alla **Giustizia civile**, attraverso i vari prospetti riportati, si ritiene di enucleare, quanto ai flussi degli affari civili, i dati più significativi.

Relativamente al **“settore civile contenzioso ordinario”**, con riferimento al periodo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015, il quadro è il seguente:

- **contenzioso civile:** procedimenti inizialmente pendenti 4820, sopravvenuti 1330, definiti 2033, pendenti finali 4.117;
- **appelli cognizione ordinaria:** procedimenti inizialmente pendenti 1097, sopravvenuti 136, definiti 260, pendenti finali 973.

Con la precisazione che i procedimenti ultradecennali risultano essere, al 30/06/2015, in numero di 8.

Sono stati definiti, poi:

- 79 procedimenti per separazioni consensuali, con una pendenza finale di 5 procedimenti;
- 23 procedimenti per separazioni giudiziali, con una pendenza finale di 84 procedimenti;
- 35 procedimenti per divorzi consensuali, con una pendenza finale di 10 procedimenti;
- 18 procedimenti per divorzi giudiziali, con una pendenza fi-

nale di 48 procedimenti.

Nel periodo in esame, nessun procedimento è stato definito ed è pendente in materia di **espropriazione e occupazione per pubblica utilità**; sono stati trattati 29 procedimenti relativi a **risarcimento danni da circolazione di veicoli**, 12 procedimenti in materia di **condominio** e 9 procedimenti di **opposizione a sanzioni amministrative**; sono stati emessi 335 **decreti ingiuntivi**.

Quanto ai differenti riti processuali, sono stati trattati 55 controversie di cui 18 Cautelari, 20 Sommari di cognizione e 17 ATP.

Per le **esecuzioni immobiliari** la pendenza attuale dell'Ufficio è stata indicata in **468** procedimenti, con una pendenza iniziale di 484 procedimenti, una sopravvenienza di 75 procedimenti e una definizione di 91 procedimenti.

In proposito il dr. Di Giacomo ha evidenziato che il dato relativo alle esecuzioni immobiliari non avrebbe potuto considerarsi pienamente attendibile, in quanto proveniente dal sistema informatico della Cancelleria delle esecuzioni, sul quale, però, non risultavano "caricati" tutti i fascicoli più risalenti nel tempo.

Per i procedimenti "**esecutivi mobiliari**", la pendenza attuale dell'Ufficio è stata indicata in **431** procedimenti, con una pendenza iniziale di 533, una sopravvenienza di 589 e una definizione di 691.

Il numero delle **procedure fallimentari** pendenti appare stazionario essendo il numero dei fallimenti pendenti passato da 176, registrato al 30/06/2014, a 177, al 30/06/2015. Il numero delle istanze di fallimento si è leggermente ridotto, passando da 76 a 64 ed il numero dei fallimenti dichiarati si è sensibilmente ridotto, passando da 23 nel periodo precedente a 13.

Le amministrazioni straordinarie sono rimaste stazionarie rispetto al periodo precedente in numero di 15 ed i concorda-

ti preventivi sono passati da 11 a 14.

Va, a questo punto, dato atto che il Presidente reggente del Tribunale di Isernia, dr. Di Giacomo, ha trasmesso a questa Presidenza, con nota in data 28 dicembre 2015- prot. N. 251\U- i dati relativi ai procedimenti in cui è parte un fallimento ed alla loro durata e ciò ai sensi dell'art 43 della Legge Fallimentare, come modificata dal D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito nella Legge 6.8.2015, n. 132.

Da tale nota, risultano pendenti, al dicembre 2015:

- 412 procedimenti, in cui è parte un fallimento, nel settore contenzioso civile ordinario, dei quali uno iscritto nel 2009, 47 iscritti nel 2011, 326 iscritti nel 2012, 10 iscritti nel 2013, 17 iscritti nel 2014 ed 11 iscritti nel 2015
- un solo procedimento nel settore lavoro e previdenza (iscritto a ruolo nel 2013 e tuttora in corso) mentre sempre in detto settore ne risultano definiti 8;
- nessun procedimento nel settore della volontaria giurisdizione
- 8 procedimenti nel settore delle esecuzioni immobiliari (dei quali 1 iscritto nel 1990, 1 iscritto nel 2004, 1 iscritto nel 2011, 2 iscritti nel 2012 e 3 iscritti nel 2013) e 1 nel settore delle esecuzioni mobiliari (iscritto nel 2014).

Sempre con la medesima nota, con riferimento alle disposizioni adottate per la trattazione prioritaria delle controversie in cui è parte un fallimento -cui fa riferimento l'art. 43 della Legge Fallimentare- il dr. Di Giacomo ha rappresentato che, nel settore civile contenzioso ordinario ed in quello del lavoro e previdenza, le dette procedure seguono il sistema delle *corsie preferenziali*, che verrà ulteriormente messo a punto nell'adottando piano straordinario di smaltimento dei processi civili.

Quanto invece al settore dei fallimenti ed altre procedure concorsuali ed a quello delle esecuzioni, il dr. Di Giacomo, dopo

avere evidenziato che il sollecito smaltimento delle procedure dipende non soltanto dall'impegno del giudice, ma anche e soprattutto dagli esiti delle procedure di vendita (spesso deserte e non governabili attraverso l'estinzione per antieconomicità se non su soglie molto basse), ha fatto presente di avere - nella riunione bimestrale ex art. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziaro- invitato il Magistrato assegnatario del settore *"alla pronta definizione di dette procedure nei termini previsti dal provvedimento ministeriale per quanto umanamente e giuridicamente possibile. Al fine di facilitare la chiusura dei fallimenti, si farà ricorso al nuovo disposto dell'art. 118 (come modif. dal d.l. n. 83/15 conv. nella I. n. 132/15) e, sia con riferimento ai fallimenti che alle esecuzioni immobiliari, si farà ricorso ad una più estesa estinzione per antieconomicità"*.

Quanto al settore della **Volontaria giurisdizione** e delle **Tutele**, i **procedimenti non contenziosi** all'inizio del periodo di riferimento erano 27, ne sono pervenuti 443 e ne sono stati definiti 426, con una pendenza, alla fine del periodo, di 44 procedimenti. Per le **tutele**, la pendenza all'inizio del periodo era di 230 procedimenti, ne sono stati iscritti 111 (alta sopravvenienza, questa, di carattere straordinario, in quanto connessa all'arrivo di minori stranieri non accompagnati, in conseguenza del fenomeno *Mare Nostrum*), ne sono stati chiusi 100 con una pendenza finale di 241 procedimenti.

Dal prospetto relativo al "**contenzioso lavoro**" emerge, poi, una **pendenza finale** di 773 procedimenti (laddove 934 sono stati i pendenti iniziali, 265 i sopravvenuti e 426 gli esauriti totali), mentre, con riguardo al "**contenzioso previdenza**", la pendenza finale è stata indicata in 579 procedimenti (con 576 pendenti iniziali, 354 sopravvenuti e 351 esauriti totali).

Dai dati statistici innanzi indicati emerge che, nel perio-

do dal 1°/07/2014 al 30/06/2015, sono stati raggiunti importantissimi risultati in tema di produttività dell'Ufficio e smaltimento dell'arretrato conseguiti nella massima parte dei settori del Tribunale di Isernia.

Ove, poi, si faccia riferimento al secondo semestre di detto periodo, ossia al semestre dal 1°/1/2015 al 30/6/2015 e si ponga a raffronto tale secondo semestre col secondo semestre del precedente periodo (dal 1°/1/2014 al 30/6/2014), i risultati appaiono estremamente lusinghieri

Dalla attestazione della Cancelleria civile del Tribunale di Isernia –allegata alla relazione del Presidente Reggente– risulta, invero, come, dal raffronto statistico tra il primo semestre 2014 ed il primo semestre 2015, nel settore contenzioso civile ordinario, si sia passati dai **378** procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2014 ai **602** procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2015 e, quindi, con definizioni quasi raddoppiate; ed ancora come, nel settore lavoro, si sia passati dai 115 procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2014 ai 146 procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2015; infine come, nel settore previdenza, si sia passati dai 90 procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2014 ai 165 procedimenti definiti con sentenza nel primo semestre 2015.

Sull'andamento della **giurisdizione nel Settore penale** il dr. Di Giacomo, dopo aver rappresentato che il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali è stato proficuamente avviato e procede a regime, che è stato, nel contempo, avviato un piano straordinario di smaltimento dei processi penali, ai fini della trattazione e riduzione dell'arretrato e che è stato costituito, come per il settore civile, un Gruppo di Lavoro permanente per il monitoraggio delle statistiche del Tribunale, ha riportato i dati statistici per il periodo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015.

Di tali dati mi sembra opportuno richiamare quelli che appaiono più significativi.

È stato dato atto, in particolare, che, alla data del 1°/7/2014, risultavano pendenti – quanto al **Settore GIP/GUP**– **1.071 procedimenti contro noti** e, alla fine del periodo in esame (30/6/2015), **376**, quindi in quantità notevolmente inferiore, nonostante le consistenti sopravvenienze intervenute nello stesso arco di tempo preso in considerazione (1.366), con 2.061 procedimenti definiti.

Relativamente ai **procedimenti contro ignoti**, alla data del 1°/7/2014, ne risultavano pendenti 616, laddove, al termine del periodo di riferimento, la pendenza complessiva è stata quantificata in 193 procedimenti, nonostante le sopravvenienze, pari a 1.106, intervenute nello stesso periodo, con 1.529 definizioni; con una durata media dei processi pari a 363 giorni.

Non sembra potersi dubitare che, anche nel Settore in questione, si sia trattato senz'altro di risultati di tutto rilievo, stante la notevolissima riduzione delle pendenze (quasi dei due terzi) nell'intero periodo considerato ed il sostanziale azzeramento dell'arretrato, sia nel settore noti che in quello ignoti. Relativamente ai **procedimenti dibattimentali**, sulla scorta dei dati forniti ed elaborati dalla Cancelleria penale del Tribunale di Isernia, è stato rappresentato che:

- erano pendenti, all'inizio del periodo, **1.807** procedimenti, di **cognizione monocratica**, per diventare, alla fine dello stesso, **2.021**, con sopravvenienze pari a **973** e con **759** definizioni;
- erano pendenti, all'inizio del periodo, **28** procedimenti, di competenza del **Collegio penale**, per diventare **38** al termine dello stesso, con sopravvenienze pari a **14** e con 4 definizioni;
- la durata media dei processi penali monocratici si è aggirata

intorno a **778** giorni e a **1221** giorni, quella riguardante i processi di cognizione collegiale.

Emerge ancora dalla Relazione del dr. Di Giacomo che:

- nell'ambito del Settore penale, i reati più ricorrenti, tali da impegnare l'attività giudiziaria, sono stati quelli contro il patrimonio e le persone, in materia di stupefacenti ed edilizia mentre non v'è stato alcun processo per criminalità informatica;
- non sono stati trattati reati associativi, di stampo mafioso;
- sono intervenute 92 declaratorie di estinzione dei reati per prescrizione nel settore penale monocratico;
- non vi sono stati casi di applicazione dell'istituto del "sequestro per equivalente";
- vi sono state 16 misure di prevenzione, di cui 5 misure di prevenzione patrimoniali e 11 misure di prevenzione personali. Le misure patrimoniali non hanno determinato l'adozione di provvedimenti di sequestro o confisca.

È opportuno, a questo punto, evidenziare che, sebbene dai dati su base annua, concernenti il settore penale dibattimentale, emerga un aumento delle pendenze finali rispetto a quelle iniziali, nel secondo semestre di detto periodo, ossia al semestre dal 1°/1/2015 al 30/6/2015, posto a raffronto col secondo semestre del precedente periodo (dal 1°/1/2014 al 30/6/2014), i risultati conseguiti in tema di produttività dell'Ufficio e smaltimento dell'arretrato appaiono evidenti.

Dall'attestazione della Cancelleria penale dibattimentale del Tribunale di Isernia- allegata alla relazione- risulta, infatti, che nel settore penale dibattimentale monocratico si è registrato un incremento di produttività di oltre il 100%, passandosi dai **n. 204** procedimenti definiti nel primo semestre 2014 ai **n. 484** procedimenti definiti nel primo semestre 2015.

Risultati lusinghieri, dunque, dovuti alla laboriosità dei ma-

gistrati, ma anche alle capacità ed all'impegno profuso senza risparmio dal dr. Di Giacomo nella riorganizzazione dell'Ufficio.

3.3. Tribunale di Larino

Dalla Relazione del Presidente del Tribunale di Larino, dott. Enzo Turco, in data 14/10/2015, prot. n.4603, si traggono i seguenti elementi di valutazione in ordine all'andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Circondario, relativamente al periodo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015.

Preliminarmente ha inteso rappresentare il dott. Turco – in linea, peraltro, con quanto aveva già evidenziato con il precedente elaborato sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2014– che, nel settembre 2013, erano state portate a compimento le operazioni per la soppressione della Sezione distaccata di Termoli e relativo Ufficio NEP, nell'ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed in attuazione del decreto legislativo n. 155 del 7/9/2012.

Il che ha comportato la trattazione di tutti gli affari, civili e penali, già di cognizione della Sezione distaccata, presso la Sede centrale del Tribunale di Larino.

Ha aggiunto – richiamando, al riguardo, considerazioni già svolte con la precedente Relazione – che, per effetto dell'indicato accorpamento, erano derivate, innanzitutto, notevoli difficoltà di natura logistica, talune delle quali non ancora completamente risolte, unitamente ai disagi collegati alla necessità di provvedere alla riorganizzazione dei vari settori e servizi di cancelleria, disagi non ancora superati per la mancanza di un adeguato incremento di risorse umane a disposizione, a seguito del trasferimento in altri uffici di parte del personale a suo tempo in servizio a Termoli .

Ciò premesso e trattando del **Settore civile**, ha messo in evidenza il dott. Turco – ribadendo, in sostanza, le proprie valutazioni, di segno negativo, già espresse sul punto con la precedente Relazione – che “continuano ad essere marginali gli effetti decongestionanti derivanti dalla reintroduzione della **mediazione civile**, posto che spessissimo essa risulta infruttuosa e contribuisce solo a determinare una lievitazione dei tempi per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni”.

Diverso giudizio –e di segno positivo– è stato formulato, invece, dal Presidente del Tribunale di Larino sul **rito sommario di cognizione**, avendo precisato che tale rito ha avuto un enorme incremento, anche se in moltissimi casi dalle parti viene sollecitata la trasformazione del rito sull’assunto che il rito sommario non sarebbe compatibile con qualsivoglia approfondita attività istruttoria.

Trattando più specificamente del **contenzioso civile ordinario**, nel periodo di riferimento (1/7/2014 – 30/6/2015), ha dato atto il dott. Turco di un decremento delle pendenze (da 2.147 a 1.902), mentre un leggero aumento si è verificato nel contenzioso civile speciale (da 279 a 311).

Con riferimento, poi, al contenzioso in materia di **diritto di famiglia**, ha segnalato che sempre notevole è stato il numero delle sopravvenienze per i procedimenti di separazione e divorzio, anche se non vi è stato un incremento rispetto al periodo pregresso e che sono aumentati i procedimenti volti alla modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (ex art. 710 c.p.c.), evidenziando, in proposito, che l’incremento delle relative istanze è da ricollegarsi prevalentemente alla dedotta perdita del posto di lavoro, ovvero dal decremento delle relative entrate.

Ha, ancora, evidenziato:

- che non sono stati iscritti procedimenti in materia di **espro-**

priazione ed occupazione per pubblica utilità;

- che nelle controversie in cui è parte la **Pubblica Amministrazione** consistente è il numero di quelle nelle quali il privato chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata manutenzione di beni in custodia ovvero lamenta la mancata esecuzione di infrastrutture;
- che assai numerose sono le cause in **materia di condominio e di risarcimento danni da circolazione di veicoli**, controversie che sovente potrebbero essere evitate attraverso una seria attività di composizione *ante causam*;
- che nel settore **lavoro e previdenza** ed per quelle relative al pubblico impiego, si è riscontrata una consistente riduzione delle pendenze (da 564 a 332) determinata anche dalla diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (da 936 a 653).

In ordine ai **procedimenti cautelari**, ha segnalato un incremento in riferimento ai ricorsi per denuncia di danno temuto ed anche un massiccio ricorso ai procedimenti ex art. 700 c.p.c. ed ai sequestri, probabilmente in dipendenza di sempre più consistenti situazioni di criticità a livello finanziario sul territorio.

Con riferimento ai **procedimenti esecutivi** ha evidenziato che il ricorso all'ausilio di supporti informatici, nell'ambito di dette procedure, ha permesso di consolidare la riduzione dei tempi di definizione delle procedure esecutive e che, tuttavia, le **esecuzioni immobiliari** definite (118) sono risultate leggermente inferiori alle sopravvenienze (126), con conseguente modesto aumento delle pendenze. Quanto alle **esecuzioni mobiliari**, a fronte di n. 615 sopravvenienze, sono state definite n. 751 procedure, per cui la pendenza dei processi esecutivi mobiliari è notevolmente diminuita.

Modesto il numero (19) di opposizioni avverso **sanzioni amministrative**, mentre in crescita risulta il numero di appel-

li avverso decisioni del Giudice di Pace sulla applicazione di dette sanzioni.

Emerge ulteriormente, dalla Relazione del dott. Turco, che, in **materia concorsuale**, *“il carico risulta ancora gravoso in relazione al pregresso risalente numero di procedimenti pendenti: nel periodo risulta un lieve incremento del dato delle pendenze (da 133 a 153)”*.

Infine, è stato rappresentato – sempre con riferimento al Settore civile – che non sono state riscontrate particolari criticità in ordine alle controversie in materia di **immigrazione**, mentre rilevante risulta il numero delle controversie che coinvolgono le società di **assicurazione** ed il numero delle iscrizioni in **materia bancaria**.

Con riferimento al **Settore penale**, il Presidente del Tribunale di Larino ha fatto presente che in tale settore si è registrato un decremento delle sopravvenienze (pervenuti anno 2013/2014 n. 7.169, pervenuti anno 2014/2015 n. 5.675), dovuto all'avvenuto smaltimento dell'arretrato precedentemente esistente presso la Procura della Repubblica di Larino e che, tuttavia, a causa delle contingenti scoperture nell'organico dei magistrati, si è verificato un aumento delle pendenze sia dei procedimenti penali rito monocratico (da 1.084 a 1.406), sia dei procedimenti penali rito collegiale (da 59 a 96).

Ha dato atto di una modesta riduzione del ricorso ai decreti penali (n. 766 Decreti Penali emessi nel periodo a fronte dei n. 791 emessi nel precedente periodo), evidenziando anche che *“Continuano invece a non trovare gradimento nel Circondario i riti alternativi ad effetto decongestionante” rimanendo, infatti, assai modesto il ricorso ai procedimenti speciali*.

Ed ha aggiunto che è sempre significativo il numero di procedimenti sopravvenuti per **reati contro la Pubblica Ammini-**

strazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione (16 sopravvenienze) - *“reati che, in un momento caratterizzato da gravi difficoltà economiche e sociali, potrebbero comportare vivaci reazioni nella popolazione”*.

Risulta, altresì, dalla Relazione:

- una diminuzione delle sopravvenienze per i reati in materia di **indebita percezione di contributi e finanziamenti**;
- nessuna sopravvenienza **per delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso**: e *“ciò anche grazie alla incisiva azione delle forze dell’ordine volta a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio del circondario”*.

Quanto ai reati di **omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime**, derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali, è stato dato atto – sempre con la Relazione suddetta – di un consistente numero di sopravvenienze, pari a 28 procedimenti per il reato di cui all’art.589 c.p. e a 171 procedimenti per quello di cui all’art. 590 c.p.;

Relativamente modesto è stato il numero delle iscrizioni per i reati contro la **libertà sessuale** (23 procedimenti) ed in forte aumento le iscrizioni in tema di stalking (passate da 16 a 42 procedimenti), laddove, per i reati interessanti **droghe pesanti e leggere** – con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 –, è stato segnalato che, nel periodo di riferimento, v’era stato un notevole e preoccupante numero di procedimenti iscritti (165 tra GIP/GUP e dibattimento a fronte dei 99 riscontrati nel corrispondente periodo precedente).

“Il che imporrebbe” –ha sottolineato il dr. Turco– *“più incisivi meccanismi di dissuasione a livello sociale e familiare, nonché l’incattivazione di adeguate strutture di disintossicazione sul territorio”*.

Relativamente ai procedimenti per reati in **materia infor-**

matica, come si evince ancora dalla relazione, non vi sono state iscrizioni nel periodo preso in considerazione,

È stato dato atto, altresì, quanto ai **reati contro il patrimonio**, di un notevolissimo aumento delle sopravvenienze, sia con riguardo alle fattispecie delittuose di maggiore gravità (113) che a quelle di minore offensività (760), un dato legato, almeno in parte, alla presenza incontrollata sul territorio di un numero sempre crescente di soggetti extracomunitari senza risorse, in quanto privi di un posto di lavoro.

Nel rimandare, poi, alle ulteriori indicazioni contenute nella relazione del dott. Turco in ordine ad altre fattispecie di reato – con riguardo, in particolare, ad eventuali nuove iscrizioni o sopravvenienze ed al dato delle relative pendenze – è opportuno dare atto di quanto è stato esposto dallo stesso in ordine ai **reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta**.

Ne è stato messo in risalto un dato di scarso peso (4 procedimenti iscritti) “*grazie alla intensa opera di accertamento e repressione svolta nell’ultimo periodo dalle forze dell’ordine*”.

Non è stata segnalata l’applicazione di **misure di prevenzione personali e reali** e neppure del c.d. “**sequestro per equivalenza**”; nessuna osservazione è stata formulata, poi, in materia di **estradizione ed assistenza giudiziaria** nonché di applicazione del **mandato di arresto europeo**.

Quanto all’andamento della **prescrizione dei reati**, ha rappresentato, infine, il dott. Turco che i relativi dati sono risultati in linea con i periodi precedenti.

Nella relazione risultano sviluppate anche le statistiche civili e penali, relative al periodo 1.7.2014-30.6.2015, dalle quali emergono i seguenti dati inerenti al totale generale: 3.256 pervenuti al Settore civile, e 5.675 a quello penale.

Va, per completezza, aggiunto che, per le statistiche civili, i

dati sono stati rappresentati con riguardo al contenzioso ordinario e a tutti gli altri procedimenti, in relazione alla loro specifica materia od oggetto (ad esempio, controversie di lavoro e previdenza, procedure di volontaria giurisdizione, esecuzioni, e così via), laddove, per quelle penali, si è fatto riferimento al dibattimento monocratico e collegiale, unitamente ai Settori GIP e GUP.

Orbene, sembra doversi riconoscere - attraverso i dati trascritti nell'elaborato del dott. Turco - che le sopravvenienze riscontrate in entrambi i settori - relativamente all'anno 2014 - siano state di una certa consistenza con riguardo, soprattutto, all'entità del contenzioso ordinario (**3.256**) ed al numero dei procedimenti penali (**5.675**).

3.4. Corte di Appello

Trattando del profilo inerente **all'andamento della giurisdizione civile nel Distretto, con particolare, riguardo a questa Corte**, rappresento che, dalle allegate statistiche fornite dalla Cancelleria, nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 si riscontra una pendenza finale pari a **1.329** procedimenti **contenziosi ordinari**, a fronte dei **1.382** procedimenti risultati pendenti alla fine del periodo precedente.

La percentuale di abbattimento della pendenza finale (**- 3,48%**) inferiore rispetto a quella registrata in riferimento al giugno 2014 (**-9,25%**), va imputata al numero delle sopravvenienze nell'ambito specifico del contenzioso ordinario (**+8%**) laddove per il periodo precedente si era registrata la riduzione delle iscrizioni di nuovi procedimenti, nonchè al trasferimento ad altro ufficio (avvenuto il 12/8/2014) di un Consigliere, il dr. Giovanni Saporiti, al quale è, poi, subentrata la dott.ssa Maria Grazia d'Errico, che,

proveniente dal Tribunale di Foggia, ha preso possesso dell'ufficio in Corte di Appello solo il 28/10/2014.

I procedimenti statisticamente rilevati come *non contenziosi*, trattati in grado di appello ovvero per i quali la Corte provvede in unico grado, quali ad es. i procedimenti *ex lege* n.88/2001 o legge Pinto (dei quali si riferirà specificamente), presentano al 30 giugno 2015 una pendenza di **129** procedimenti, mentre erano pendenti all'inizio del periodo in numero di **205**. Poiché le sopravvenienze sono state pari a **276** procedimenti, si è avuta una considerevole riduzione delle pendenze (**-37,5%**), dato riferibile alla produttività dei magistrati ed alla scelta organizzativa di trattare con priorità detti procedimenti, avuto riguardo alle questioni che ne costituiscono l'oggetto.

Va poi, in linea generale, sottolineato che nel settore civile ordinario la trattazione di tutti i tipi di procedimenti -contenziosi e non contenziosi, in unico grado o quale giudice di appello- è affidata tabellarmente ai quattro consiglieri addetti in via esclusiva a tale settore, il che ha un'indubbia ricaduta in termini di scarsa "serialità" del lavoro.

Deve, inoltre, farsi presente, al riguardo, che, fra i suddetti consiglieri, la collega dott.ssa Clotilde Parise è stata collocata a riposo nel dicembre 2015 e che, solo in caso di pronta copertura del suo posto, sarà possibile assicurare la prosecuzione del *trend* positivo sopra evidenziato.

Quanto ai **procedimenti in tema di equa riparazione**, si rileva che gli stessi hanno subito una ulteriore e netta diminuzione rispetto a quelli pendenti all'inizio del periodo.

In tale ambito, la pendenza finale è di **95** procedimenti a fronte dei 161 pendenti alla fine del periodo precedente. Il considerevole abbattimento delle pendenze (**-41%**), si è raggiunto nonostante si sia registrato, nel periodo in esame, un aumento di

iscrizioni (pari a **+10%** circa) (185 procedimenti sopravvenuti nel periodo in esame, a fronte dei 169 iscritti in quello precedente; definiti 251 a fronte di 245; finali 95 a fronte di 161).

Tale nuovo aumento delle sopravvenienze induce a confermare quanto segnalato in occasione della precedente relazione, nella quale si dava conto di una riduzione “meramente episodica” degli affari in questione, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, in conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche apportate alla cd. “Legge Pinto” e, quindi, dall’11.9.2012;

Va, in proposito, sottolineato, ancora una volta, come questa Corte sia evidentemente gravata in modo particolare dai procedimenti *ex L. Pinto*, in quanto sottodimensionata rispetto al distretto di L’Aquila, per la disamina dei cui giudizi la stessa è competente, ai sensi della Legge n.89/2001.

La materia ha una rilevante incidenza, come già accennato, sul carico di lavoro del settore civile presso la Corte.

Ed invero, se per un verso i procedimenti in materia presentano una apprezzabile “serialità” con riguardo a talune questioni di diritto – peraltro “attenuata” da orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci o uniformi, anche di legittimità -, per un altro verso, non possono definirsi senz’altro “seriali” con riferimento ai profili di fatto, tenuto conto della particolarità di ogni singolo procedimento c.d. presupposto.

Con riferimento, poi, agli effetti della riforma di cui all’art. 54 del d.l. 22/06/2012 n.83, conv. con modif. dalla l. 7/08/2012 n.134 (cd. “**filtro in appello**” di cui agli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c.), senza soffermarmi sulle problematiche giuridiche connesse a tale istituto deflattivo, evidenzio unicamente che questa Corte di Appello si attiene all’interpretazione secondo la quale il “filtro” mediante ordinanza è limitato ai casi di gravame palesemente infondato nel merito, ovvero a quelli in cui appaia altamente pro-

babile che i motivi dedotti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o decisamente maggioritari, non abbiano possibilità di essere accolti.

Nei casi, invece, di appelli inammissibili per questioni rituali attinenti al procedimento di appello, si reputa necessaria l'adozione della sentenza, eventualmente con la modalità di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., comportante la definizione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Anche alla luce di tale precisazione vanno letti i dati numerici relativi alle definizioni dei procedimenti adottati ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. nel periodo in questione: il rapporto fra i procedimenti ordinari sopravvenuti dal 1° luglio 2014 al 30/06/2015 e quelli "filtrati" è stato pari al **7,33%** (in leggero aumento rispetto alla percentuale del 7% riguardante il periodo precedente), mentre il rapporto fra i procedimenti definiti nel medesimo periodo con sentenza e quelli definiti con ordinanza ex art. 348 *bis* c.p.c. è stato pari al **7,21%** (anch'esso in aumento rispetto al periodo precedente), essendo state emesse 24 ordinanze-filtro a fronte di 334 sentenze in materia contenziosa civile, 6 delle quali a loro volta secondo il modulo di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

È innegabile che tale modalità di definizione delle impugnazioni, in sé idonea ad abbattere la durata del contenzioso in appello, richiede lo studio immediato ed approfondito del fascicolo (sia pure finalizzato ad una succinta motivazione), con sacrificio di tempo altrimenti destinabile allo smaltimento delle procedure di più risalente epoca di iscrizione, e che pertanto gli effetti della riforma in questione -pur registrandosene la positiva incidenza in aumento-, siano condizionati dal necessario bilanciamento di tali esigenze e dall'attuale organico dei magistrati addetti al settore civile che, anche ove totalmente coperto, non consente di affidare la disamina delle cause di nuova iscrizione

ad un'apposita sezione.

Quanto alle **controversie in materia di lavoro e previdenza**, sempre dalle statistiche fornite dalla Cancelleria, nel periodo di riferimento si è riscontrata una ulteriore riduzione sia del numero delle sopravvenienze, sia del numero delle controversie pendenti -pur a fronte di definizioni anch'esse lievemente diminuite.

Nel **settore lavoro** risultano, infatti, **pendenti**, al 30 giugno 2015, **324** procedimenti, dei quali n. 206 relativi a lavoro privato e n.118 relativi a lavoro pubblico, con una riduzione del 10% circa rispetto alla pendenza registratasi nell'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando era pari a n.358).

In particolare, nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015:

- le **cause di lavoro iscritte** sono state **156**, con una flessione del 21% rispetto all'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando erano 191);
- le **cause di lavoro definite** (con sentenza o altra modalità) **sono state 190**, numero, questo, leggermente inferiore a quello del periodo analogo immediatamente precedente (n. 228). Tale leggera flessione nel numero delle definizioni è stata dovuta sia alla maggiore complessità giuridica delle controversie, specie quelle relative all'impiego pubblico (in cui più variegato è il quadro normativo di riferimento), sia al più ampio ricorso a differimenti della decisione in vista di un esito conciliativo della lite.

Nel settore **previdenza/assistenza obbligatorie** risultano, altresì, **pendenti**, al 30 giugno 2015, **194** procedimenti, con una riduzione del 20% circa rispetto alla pendenza registratasi nell'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando era pari a n.254).

Le cause di **previdenza/assistenza obbligatorie iscritte** sono state **68**, con una flessione di circa il 40% rispetto a quelle dell'analogo periodo immediatamente precedente (n.109). Tale flessione è stata dovuta, per lo più, agli effetti sempre più incisivi della riforma normativa, di cui all'art. 445 bis, ult.c., c.p.c, che ha stabilito l'inappellabilità della sentenza relativa all'accertamento tecnico –anch'esso riformato in senso di preventività– relativo al requisito sanitario nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità ovvero di pensione/assegno ex L. 222/84;

Le **cause di previdenza/assistenza obbligatorie definite** (con sentenza o altra modalità) sono state **128**, numero inferiore a quello del periodo analogo immediatamente precedente (n. 191), risultato, questo, correlato alla flessione di iscrizione di cui si è detto.

Va aggiunto, infine, che in tale settore, contrariamente al passato, si è registrata una meno significativa serialità nella tipologia delle controversie e che, sulla diminuzione delle definizioni, ha influito anche il congedo -dapprima straordinario e poi ordinario- di cui ha fruito, tra l'inizio del mese di luglio 2014 e la fine del mese di ottobre dello stesso anno, il Consigliere dott.ssa Mastronardi, assegnataria della metà del complessivo ruolo delle cause di lavoro e previdenziali.

Passando, ora, all'esame del profilo inerente all'**andamento della giurisdizione penale** in questa Corte va rilevato che i procedimenti dibattimentali e camerali di competenza della sezione penale ordinaria sono passati dai **781 -registrati al 1° luglio 2014-** agli **857 -registrati al 30 giugno 2015-**, segnando un **leggero incremento** delle pendenze.

Ciò è avvenuto, **nonostante l'incremento delle defini-**

zioni, per il considerevole aumento delle sopravvenienze, passate dalle 432 dell'anno precedente alle 698 dell'anno in corso.

È doveroso, infatti, segnalare, in tale settore, un aumento delle definizioni passate dai 577 procedimenti definiti nell'anno precedente ai 622 procedimenti definiti nell'anno di riferimento.

Si rileva, quindi, che maggiore è stato il numero dei procedimenti definiti **(622 procedimenti, oltre ai 6 procedimenti della sezione per i minorenni rispetto ai 577 procedimenti definiti nell'anno precedente)** e che soddisfacenti sono stati i risultati conseguiti dal Collegio penale in termini di produttività (nell'arco di tempo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015), ove si consideri, comunque, il dato numerico delle definizioni, innanzi riportato, indubbiamente non trascurabile.

Il che si è potuto raggiungere per la laboriosità e l'attaccamento al dovere dei Consiglieri che compongono il collegio penale ed anche perché la scrivente, nonostante le funzioni di Presidente di Sezione, ha rinunciato alla riduzione del carico di lavoro (nell'assegnazione e ripartizione degli affari con gli altri Consiglieri addetti al Collegio penale ordinario), che le spetterebbe, ai sensi del paragrafo 34.3 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il triennio 2014/2016

Va, poi, segnalato che, nel periodo di riferimento, non sono pervenuti processi devoluti alla competenza della **Corte di Assise di Appello**.

Quanto ai procedimenti di cognizione della **Sezione per i Minorenni**, gli stessi sono rimasti stabili, con la pendenza di un procedimento al 1° luglio 2014 e di uno al 30 giugno 2015, essendone stati eliminati sei, in relazione alle sei sopravvenien-

ze intervenute nel periodo di riferimento.

Sicché, nell'arco di tempo preso in considerazione, le **sentenze dibattimentali e camerali**, emesse dal Collegio penale ordinario, sono state 622, oltre alle **sei** della Sezione per i Minorenni.

Non si sono evidenziati aspetti rilevanti per novità e per particolare complessità (se non quelli normalmente connessi ai singoli procedimenti) delle questioni trattate.

I **procedimenti camerali** definiti con modalità diverse dalla sentenza (vale a dire procedimenti penali definiti con ordinanza, provvedimenti emessi "*de plano*", provvedimenti emessi con procedura camerale ai sensi dell'art 127 c.p.p.) sono stati **425**, con una pendenza residua, al 30 giugno 2015, di n. 31 procedimenti.

Anche in tale settore si è registrato, dunque, un aumento delle sopravvenienze ed un corrispondente aumento della produttività, ove si consideri che, nell'anno precedente, i procedimenti camerali definiti con modalità diverse dalle sentenze erano stati **351** e che, alla data del 30/6/2014, la pendenza era costituita da 25 procedimenti.

Va, infine, rilevato che -nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015- sono stati anche definiti 3 procedimenti relativi a **misure di prevenzione**, ex lege n. 1423/1956 e succ. mod., 4 procedimenti relativi a **Mandato di Arresto Europeo** ex lege n. 69\2005 e 9 **rogatorie internazionali**, mentre non risultano iscritti procedimenti relativi a **misure di prevenzione reali** ed al c.d. "**sequestro per equivalente**".

Orbene, non sembra potersi disconoscere che il lavoro svolto dal Collegio penale ordinario, nel periodo di riferimento, abbia dato risultati decisamente apprezzabili, meritevoli senz'altro della dovuta considerazione, con particolare riguardo al numero delle sentenze, dibattimentali e camerali, de-

positate (622, oltre alle sei della Sezione per i Minorenni) ed a quello dei procedimenti definiti con modalità diverse dalla sentenza (425).

3.5. *Mediazione civile*

Presso la **Corte di Appello** non risulta il ricorso a tale strumento di definizione delle controversie civili, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.28/2010 (come modif. dall'art. 84 della legge n.98/2013).

La genesi di tale dato appare riconducibile a motivi analoghi a quelli innanzi indicati con riferimento all'istituto del "filtro in appello": l'invito del collegio alle parti a presentare domanda di mediazione deve, infatti, ragionevolmente collocarsi in epoca anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni, il che presuppone la disamina "della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti", in procedimenti che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non richiedono nuova attività istruttoria e nei quali le parti si limitano a chiedere di poter precisare le conclusioni sulla scorta di quanto risultante dal fascicolo di primo grado e dedotto negli atti di costituzione.

Con riferimento agli **"effetti registrati sull'evoluzione della domanda di giustizia"** relativamente agli altri uffici del Distretto, di segno sostanzialmente negativo sembrano essere le valutazioni espresse –nella sua relazione– dal **Presidente del Tribunale di Larino** -, avendo rappresentato che *"Continuano ad essere marginali gli effetti decongestionanti derivanti dalla reintroduzione della mediazione civile, posto che spessissimo essa risulta infruttuosa e contribuisce solo a determinare una lievitazione dei tempi per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni"*.

Nulla in merito al punto specifico è stato segnalato dai Pre-

sidenti dei Tribunali di Isernia e Campobasso

Il Giudice di Pace Coordinatore di Isernia, Avv. Fabrizio Zarone, ha evidenziato – con Relazione del 10/10/2015 (trasmessa a questa Presidenza con nota in pari data, prot. n. 348\2015) – che non sono stati rilevati effetti significativi sull’entità del contenzioso civile dall’entrata in vigore della normativa sulla mediazione.

Il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Agnone, Avv. Adele Cerimele, ha evidenziato unicamente che il detto istituto è stato, negli ultimi mesi del periodo in esame, in crescita.

Non si rinvencono indicazioni specifiche sugli effetti scaturenti dalla reintroduzione dell’istituto della mediazione negli elaborati -trasmessi a questa Presidenza- dei Coordinatori o Reggenti degli altri Uffici del Giudice di Pace di questo Distretto.

In definitiva, sembra doversi ammettere – anche con riferimento al periodo in esame (1/7/2014 – 30/6/2015) ed avendo si riguardo alle indicazioni contenute nelle Relazioni dei Coordinatori o Reggenti degli Uffici del Giudice di Pace, innanzi menzionate – che, almeno allo stato ed a partire dall’entrata in vigore (21/8/2013) della nuova normativa sulla mediazione civile (peraltro, obbligatoria), non si siano prodotti effetti significativi e di rilievo sull’entità del contenzioso ordinario – in termini, cioè, di contrazione o sensibile riduzione.

Ritengo di dovermi soffermare, poi, sui dati riportati nelle ulteriori Tabelle trasmesse dalla “DGSTAT” a questa Corte, in data 10 novembre 2015, riguardanti specificamente i procedimenti di mediazione.

Orbene, attraverso la Tav. 1.3 – concernente i “*Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario*” (nel periodo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015), emergono i seguenti dati:

Categoria	Campobasso	Isernia	Larino	Incidenza Categoria
Volontaria	4,5%	8,6%	5,0%	5,7%
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	74,3%	75,3%	45,0%	71,0%
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	1,0%	1,1%	0,0%	0,9%
Demandata dal giudice	20,3%	15,1%	50,0%	22,4%
Incidenza circoscrizione	60,3%	27,8%	11,9%	100,0%

Si rileva, in proposito, che è stata maggiore l'incidenza della mediazione sulla definizione dei procedimenti quando l'applicazione di detto istituto è avvenuta obbligatoriamente, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi di legge (in ragione del 74,3% per il Circondario di Campobasso, del 75,3% per quello di Isernia e del 45,0% per quello di Larino) e che quella "volontaria" si è attestata sui seguenti valori percentuali: 4,5% per Campobasso, 8,6% per Isernia e 5,0% per Larino. Nel Circondario di Isernia, dunque, sia la mediazione "volontaria" che quella "obbligatoria" (la cui mancata attivazione rende improcedibile la domanda giudiziale), sono state superiori a quella riscontrata nel Circondario di Campobasso ed in quello di Larino.

E, tenuto conto degli altri dati, concernenti distintamente l'obbligatorietà della mediazione, in quanto prevista da clausola contrattuale, ovvero demandata dal Giudice - come riportati nella stessa Tav. 1.3 (allegata alla presente relazione) -, l'"incidenza circoscrizione" è stata così quantificata complessivamente: 60,3% per il Circondario di Campobasso, 27,8% per quello di Isernia

e 11,9% per quello di Larino.

Con la Tav. 1.4 viene fatta menzione, poi, della “durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria” sempre nel periodo di riferimento.

Categoria	Durata Media in giorni nel Distretto
Volontaria	32
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	47
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	51
Demandata dal giudice	43

Orbene, si constata – alla luce delle indicazioni contenute nel prospetto in questione – che la durata media dei procedimenti di mediazione – nell’ambito di questo Distretto – si è attestata su un maggiore numero di giorni (51), allorché si è trattato di mediazione “obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale” e che, invece, è stata più bassa nel caso di mediazione “volontaria” (32 giorni); e ciò non senza aggiungere che quella “demandata dal Giudice” sia stata inferiore (43 giorni), comunque, a quella “obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge” (47 giorni), oltre che all’altra (obbligatoria), discendente da una clausola contrattuale (51 giorni).

Va dato atto, infine, che, tra le Tabelle trasmesse dalla “DGSTAT”, è compresa anche la Tav. 1.5, avente ad oggetto i “procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato”, nel periodo di riferimento.

Parti assistite da avvocato	Campobasso	Isernia	Larino	Incidenza Distretto
% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato	42,9%	62,5%	100,0%	100,0%
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato	100,0%	50,0%	—	85,7%

Orbene, per il Circondario di Larino, emerge che la quantità dei procedimenti in questione, con proponenti assistiti da Avvocato (100,0%), è stata maggiore di quella riscontrata nel Circondario di Isernia (62,5%) e nel Circondario di Campobasso (42,9%), a differenza dei dati riportati, con riferimento ai procedimenti con aderenti assistiti da Avvocati, per i quali la maggiore percentuale si è registrata nel Circondario di Campobasso (100%)

Detta incidenza, poi, è stata quantificata, nell'intero Distretto, in ragione del 100% per la prima tipologia di procedimenti e dell'85,7% per la seconda.

4. Tribunale di Sorveglianza. Organizzazione e funzionamento

A seguito della nota del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione in data 5 agosto 2015, prot. n.16170, – avente ad oggetto la Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2014- ho chiesto -con nota dell'11 agosto 2015, prot. n. 3817- al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso di fornirmi notizie sull'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, con particolare riferimento all'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione, ai provvedimenti di sospensione o rinvio dell'esecuzione ed a quelli concernenti i benefici penitenziari.

Vi ha dato riscontro la dott.ssa Anna Gonnella, Presidente F.F. di quell'Ufficio trasmettendo apposita Relazione in data 9 ottobre 2015, prot. n. 1179.

Da tale relazione emerge, innanzitutto, come, nel periodo in considerazione, si sia confermata la tendenza, già registrata nel corso degli anni precedenti, ad una progressiva riduzione del numero dei soggetti detenuti nel distretto, passati dalle 506 unità presenti alla data del 30.6.2013 alle 383 unità del 30.6.2014, per giungere, al 30.6.2015. a 284 unità.

Un dato, questo, certamente significativo, da cui è possibile evincere che si è realizzato, in larga misura, l'effetto deflativo perseguito dal legislatore con i recenti interventi normativi volti a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, aventi la loro origine nella nota sentenza (c.d.Torreggiani), in data 8 gennaio 2013, emessa - nell'ambito di una procedura ai sensi dell'art. 46 CEDU- della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte europea, preso atto del carattere strutturale del fe-

nomeno del sovraffollamento carcerario in Italia e constatata l'insufficienza e l'inadeguatezza dei rimedi previsti dall'ordinamento interno in materia di diritti dei detenuti, ha ingiunto al legislatore nazionale di adottare - entro un termine perentorio - rimedi che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento: di qui l'introduzione, nel corpo dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 35 bis (ex L. n. 10 del 21 febbraio 2014) e dell'art. 35 ter (ex L. n. 117 dell'II agosto 2014).

La prima di tali norme ha contemplato una procedura giurisdizionalizzata con riferimento ai reclami proposti dai detenuti avverso sanzioni disciplinari o aventi ad oggetto condotte dell'amministrazione gravemente lesive dei loro diritti, prevedendosi, nella prima ipotesi, l'annullamento del provvedimento e, nella seconda, l'immediata rimozione della situazione lesiva, introducendosi, altresì, come specifico rimedio all'inadempimento, un giudizio di ottemperanza.

La seconda ha introdotto un rimedio risarcitorio azionabile, in determinati casi, dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in favore dei soggetti detenuti od internati che abbiano sofferto condizioni detentive in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (a cui tenore "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), consistenti in *"una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio"* o, qualora ciò non sia possibile, in una liquidazione monetaria (euro 8,00 per ciascuna giornata di pregiudizio subito).

L'entrata in vigore di tali nuove norme è stata accompagna-

ta o preceduta da numerosi altri interventi legislativi, tra i quali quello attuato con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in L. 21 febbraio 2014 n.10), che ha espressamente previsto, per diverse materie riguardanti l'esecuzione penale, una procedura camerale semplificata: trattasi della rateizzazione e della conversione di pene pecuniarie, della remissione del debito e dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, per le quali è competente il magistrato di sorveglianza, la riabilitazione, di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Si sono poi ampliati i termini di ammissibilità per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ridotti i reati per i quali non era consentita l'espulsione ai sensi della c.d. legge Bossi - Fini e resa strutturale la misura degli arresti domiciliari ex lege n. 199/2010.

Altro intervento significativo, ma più problematico per le modifiche intervenute in sede di conversione (L. 21 febbraio 2014 n.10), si è poi avuto in materia di liberazione anticipata, avendo il legislatore previsto che sino al 22.2.2016 vadano concessi 75 giorni in luogo degli originari 45 per ciascun semestre, con integrazione degli ulteriori 30 giorni per i semestri decorrenti dall'1.1.2010 e già valutati.

Tale beneficio, inizialmente previsto per tutti i detenuti, sia pure a determinate condizioni, in sede di conversione è stato invece negato a coloro che erano in espiatione di una pena inflitta per un reato previsto dall'art. 4 bis l.p. (c.d. ostativi), circostanza, questa, che, deludendo le aspettative dei detenuti le cui istanze alla data del 23.2.2014 non erano ancora state valutate, ha comportato un notevole afflusso di reclami dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.

In materia, è, però, intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2103 del 27.6.2014, ha risolto molte delle pro-

blematiche poste dagli interessati in *sede* di impugnazione, rigettando anche la questione di legittimità costituzionale.

Infine, un'ampia efficacia deflattiva va attribuita anche alla modifica apportata all'art. 73 co. 5 d.p.r. n. 309/90 (formulato come nuova ipotesi di reato, con riduzione della pena edittale nel massimo da sei a cinque anni), con scarcerazioni conseguite alla rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione e con riduzione del numero degli arrestati in sede cautelare.

Se tutto ciò ha comportato un calo della popolazione carceraria presente nel distretto ed una situazione di relativa tranquillità negli istituti (dovuta al miglioramento delle condizioni detentive, quantomeno sotto il profilo della disponibilità da parte dei ristretti di un maggiore spazio pro capite), ha, però, nel contempo, determinato un proporzionale e significativo aumento delle istanze sottese alla concessione dei nuovi benefici, con conseguente complessivo aggravio del carico di lavoro per i magistrati in servizio presso il detto Ufficio.

La dott.ssa Gonnella ha fornito, poi, i seguenti significativi dati:

- a fronte dei 955 procedimenti iscritti presso il Tribunale di Sorveglianza (1.019 erano quelli iscritti nel 2014) -ai quali vanno sommati 463 ancora pendenti- il Collegio ha emesso 884 provvedimenti (a fronte dei 942 dello scorso anno), onde la pendenza è rimasta contenuta in 534 procedimenti;
- a fronte dei 4.713 procedimenti iscritti presso l'Ufficio di Sorveglianza (4.545 erano gli iscritti per l'anno 2014) -ai quali vanno sommati 619 ancora pendenti, sono stati emessi 4.626 provvedimenti, con una pendenza residua di 706 procedimenti.

Si tratta evidentemente di una pendenza complessiva (alla data del 30/6/2014) di non particolare consistenza, che è stata contenuta grazie all'impegno profuso dai magistrati e dal per-

sonale amministrativo, tenuto conto anche del dato concernente il numero dei colloqui con i detenuti (248) e delle rogatorie espletate (28).

E tutto questo è stato possibile anche per la condizione di totale copertura dell'organico di magistratura, protrattasi sino al 9.4.2015, allorquando si è reso vacante il posto di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, a seguito del trasferimento della dott.ssa Daniela Della Pietra ad altra sede giudiziaria.

Da tale data la situazione dell'ufficio è divenuta più critica, essendo rimasti in servizio, a fronte dell'aumentato numero di competenze, due soli magistrati e permanendo le carenze del personale amministrativo, essendo ancora vacanti i posti di Direttore amministrativo e di due funzionari giudiziari.

Quanto alle **misure alternative alla detenzione**, di competenza del Tribunale di Sorveglianza, emerge il seguente quadro, attraverso gli ulteriori dati forniti dalla dott.ssa Gonnella:

- **70** concessioni di affidamento in prova ai servizi sociali;
- **8** concessioni di affidamento in prova a tossicodipendenti o alcool dipendenti;
- **53** concessioni di detenzione domiciliare;
- **5** concessioni di semilibertà;
- **1** concessione di liberazione condizionale a fronte delle dieci presentate.

Per converso, i provvedimenti di rigetto o di inammissibilità delle richieste, relativi a tutte le citate misure alternative, sono stati complessivamente **249** mentre **15** sono stati i provvedimenti di revoca di misure per soggetti dimostratisi inidonei al trattamento extramurario.

In definitiva, può riconoscersi che la situazione così descritta non si presenti molto diversa da quella rappresentata con la precedente Relazione sull'Amministrazione della Giustizia re-

datta per l'anno 2014, relativamente alle misure alternative alla detenzione, denotando, i dati messi in evidenza, variazioni non particolarmente significative rispetto a quelli tenuti presenti con riferimento al periodo precedente (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014).

Ed invero, raffrontando tutti questi dati con quelli segnalati nella precedente Relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, emerge come gli stessi si siano mantenuti sostanzialmente costanti, con qualche piccola differenza su alcuni punti.

È stato dato atto, altresì, dalla dott.ssa Gonnella che:

- sono state concesse 9 riabilitazioni, mentre 15 sono state le pronunce di diverso tenore;
- le concessioni di permesso premio -di competenza monocratica- sono state 219 e 50 quelle di permessi di necessità per gravi motivi di famiglia: le richieste rigettate o dichiarate inammissibili sono state, per contro, 155;
- i provvedimenti di accoglimento, anche solo parziale, di istanze risarcitorie ex art. 35 ter l.p. sono stati 40, 22 quelli di rigetto e 83 le pronunce di inammissibilità, con una pendenza finale di n. 142 procedimenti, a fronte dei 291 iscritti nel 2014, tenuto conto di n. 4 procedimenti altrimenti definiti;
- avverso le pronunce di rigetto o di accoglimento sono stati proposti n. 10 reclami dinanzi al Tribunale, da parte, rispettivamente, dei detenuti e dell'amministrazione penitenziaria, di cui 3 accolti.

Nello stesso periodo, le concessioni di riduzione di pena (per liberazione anticipata ed ordinaria e speciale) emesse dai magistrati di sorveglianza sono state 845 (comprese quelle parziali), mentre i rigetti, le revocche e le inammissibilità sono stati complessivamente 171: avverso i provvedimenti di rigetto sono stati proposti 66 reclami dei condannati al Tribunale di Sorveglian-

za, di cui 15 accolti.

Risultano emessi 5 provvedimenti di accoglimento in **materia di rinvio provvisorio dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute** (art. 684 c.p.p.) e sono intervenute 5 dichiarazioni di delinquenza abituale ex art. 103 c.p.

Alla data del 30.6.2015 erano ancora pendenti sette procedimenti per **richieste di grazia**, che, però, nelle more, sono stati definiti.

Non risultano, invece, procedimenti pendenti ex art. 16 e segg. D.L.vo n. 286/1998 (c.d. legge "Bossi-Fini") -che impone al Magistrato di Sorveglianza di espellere negli ultimi due anni di detenzione, ed a titolo di misura alternativa, i detenuti extracomunitari condannati per reati di non eccessivo allarme sociale-, né si rilevano nuove iscrizioni in tale materia.

Ha, infine, la dott.ssa Gonnella evidenziato che *"La sanità penitenziaria, nonostante talune misure migliorative poste in essere, presenta ancora le difficoltà già segnalate nell'anno precedente, inerenti la mancanza di farmaci, l'osservazione psichiatrica e, soprattutto, l'assistenza specialistica interna, con conseguente ricorso alle visite e ricoveri in luoghi esterni di cura ex art. 11 l.p. (n. 990 quelli autorizzati dall'Ufficio) che, come evidente, aggravano i Nuclei Traduzioni della Polizia Penitenziaria"*.

Conclusivamente, non sembra potersi disconoscere che il lavoro espletato dai Magistrati in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza abbia dato risultati soddisfacenti ed apprezzabili in termini di "produttività" e di ciò si ritiene di dover dare atto anche con questa relazione.

5. Tribunale per i Minorenni. Andamento della giurisdizione civile e penale

Sull'andamento della Giustizia minorile nel distretto si riportano le indicazioni più significative fornite dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Campobasso, dott.ssa Patrizia Esposito, con la sua relazione in data 8 ottobre 2015, prot. n. 4511, relativa ad entrambi i Settori, civile e penale, con particolare riferimento alle pendenze ed alle sopravvenienze dei procedimenti in carico all'Ufficio nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.

Da tale relazione emerge quanto segue.

Il Tribunale non è suddiviso in Sezioni, occupandosi ciascun Magistrato della trattazione di affari civili e penali e, quindi, svolgendo funzioni promiscue.

Per consentire al Presidente il contestuale espletamento delle attività di coordinamento, guida e direzione dell'Ufficio connesse alle funzioni presidenziali, è ridotto percentualmente, rispetto agli altri magistrati, il carico di lavoro dello stesso, nell'assegnazione degli affari civili, rimanendo il Presidente unico assegnatario delle procedure finalizzate alla applicazione di misure amministrative.

Nel Settore civile, operano tre Collegi per la trattazione delle procedure camerali – contenziose e di volontaria giurisdizione nonché per quelle finalizzate all'applicazione di misure amministrative – con Camere di Consiglio tutte presiedute dalla dott.ssa Esposito -, laddove, nel Settore penale, è previsto un Collegio per il dibattimento, composto dai dott.ri Fraticelli e Mancini (quali Magistrati togati ed il primo anche con funzioni di Presidente) e dai Giudici onorari, designati secondo le previsioni tabellari.

Tale assetto organizzativo consente la rapida trattazione delle procedure e la tempestiva celebrazione dei processi, sia civili che penali, tant'è che l'Ufficio non presenta particolari problemi nello svolgimento della propria attività istituzionale.

In particolare, i provvedimenti, civili e penali, vengono depositati nei termini di legge e la trattazione di tutti i processi avviene in tempi rapidi.

I procedimenti civili di volontaria giurisdizione ed i cosiddetti procedimenti amministrativi, relativi ai minori di condotta irregolare non si concludono, invece, con una sentenza, ma prevedono esclusivamente l'emissione di uno o più successivi decreti, revocabili e modificabili, modellati sulla base della evoluzione della situazione personale e familiare di ciascun minore.

Tali procedimenti sono naturalmente ed inevitabilmente destinati a durare nel tempo, sicché il prolungamento della loro pendenza non è attribuibile a negligenza dei giudici, ma soltanto al permanere di condizioni di sofferenza e di disagio del minore o dei minori interessati (talora si tratta di tutti i componenti di un intero nucleo familiare), condizioni che, a volte, non solo impediscono una sollecita archiviazione dei relativi procedimenti, ma impongono un protratto monitoraggio, che impegna ulteriormente e doverosamente il magistrato assegnatario.

Non può prescindere, infatti, da un aspetto specifico del lavoro del Giudice minorile (non rilevabile statisticamente), che consiste nel costante dialogo con gli operatori sociali dei Servizi territoriali, nella promozione tra gli addetti al settore di una cultura attenta ai bisogni dei minori, nel costante confronto con i Dirigenti di strutture sanitarie, scolastiche, di accoglienza al fine di ottimizzare le risorse da porre al servizio di tutte le forme di disagio giovanile con la modulazione di interventi appropriati per ogni singolo caso.

Relativamente al funzionamento della Giustizia civile minorile in questo Distretto, la dott.ssa Esposito ha evidenziato che le attuali connotazioni del territorio, caratterizzato da una realtà socio-economica sempre più complessa e depauperata, presentano nuove e più ampie problematiche, in parte riguardanti diffusi “fenomeni sommersi” di violenze ed abusi ai danni dei minori sia in ambito familiare che extrafamiliare, la cui emersione richiede l’impegno di tutte le Istituzioni in collaborazione con la magistratura minorile, in una proficua sinergia di interventi. In realtà, nonostante l’impegno e gli sforzi dei Servizi Sociali e Assistenziali, la carenza di mezzi e di strutture ostacola gli interventi di protezione a tutela dei minori, rendendo gli sforzi degli operatori del settore inadeguati a fronteggiare le esigenze operative da espletare sul territorio.

I dati relativi al Settore civile e penale (e, per quest’ultimo, agli affari trattati in dibattimento ovvero di competenza del GIP o del GUP) ed alla pendenza complessiva dei procedimenti, riscontrata alla data del 30/6/2015, risultano dal prospetto contenuto nella relazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni.

È opportuno, tuttavia, far menzione quanto meno dei procedimenti pendenti complessivamente al 30/6/2015, in quanto valgono a dare un quadro anche del carico di lavoro gravante sull’Ufficio

Le pendenze finali risultano così indicate (al 30/6/2015): settore civile 782, settore penale (dibattimento) 22, settore GIP 9, settore GUP 24, settore Tribunale Sorveglianza 3, settore Magistrato Sorveglianza 4.

I dati riportati nell’anzidetto prospetto, con riguardo ai vari settori di attività, evidenziano che la situazione relativa al periodo preso in considerazione (1/7/2014– 30/6/2015) non si discosta, in termini significativi, da quella concernente il corrispon-

dente periodo precedente, quanto alle pendenze, sopravvenienze e definizioni e che il carico di lavoro, gravante sui Magistrati in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, non è eccessivo ove solo si consideri che, al 30/6/2014, i procedimenti pendenti, nel **Settore civile**, erano 770 –con sopravvenienze e definizioni pari rispettivamente a 428 e 385 procedimenti– e che, al 30/6/2015, i procedimenti pendenti sono risultati 782 -con sopravvenienze e definizioni rispettivamente pari a 425 e 413 procedimenti- e nel **Settore penale- dibattimento** i procedimenti pendenti erano, al 30/6/2014, 30 –con sopravvenienze e definizioni pari rispettivamente a 30 e 38 procedimenti– e che, al 30/6/2015, i procedimenti pendenti sono risultati 22 -con sopravvenienze e definizioni rispettivamente pari a 27 e 35 procedimenti.

Va, poi, in particolare, rilevato che, nel periodo di riferimento, il funzionamento della **giustizia civile minorile** ha registrato una sostanziale invarianza quanto al numero di procedure di nuova iscrizione e delle pendenze.

In flessione sono le procedure di adottabilità passate da 14 a 10 e le procedure ex artt. 35 e 36 L.184/1983, finalizzate alle declaratorie di trascrizione e di dichiarazione di efficacia delle adozione pronunziate all'estero passate da 12 a 8. In aumento sono, invece, le domande all'adozione nazionale passate da 149 a 176 e le procedure finalizzate all'adozione di misure amministrative passate da 13 a 16, mentre invariato rimane il numero (18) di domande di idoneità all'adozione internazionale.

In particolare, con riguardo alla materia dell'affidamento e delle adozioni (ai sensi della legge 4/5/1983, n. 184):

- sono state definite 14 procedure di adottabilità, alcune delle quali relative a più minori;
- sono state emesse 12 sentenze di adottabilità, di cui 6 di ac-

- coglimento e 6 di non luogo a provvedere;
- sono stati effettuati 10 affidamenti preadottivi ;
 - sono state definite con la conclusiva adozione legittimante 12 procedure di adozione;
 - sono state definite con la conclusiva adozione speciale 4 procedure, di cui all'art. 44 legge n. 184/83;
 - sono stati emessi 5 decreti che riconoscono i provvedimenti emessi dalle autorità Giudiziarie straniere come adozione;
 - sono state dichiarate 15 idoneità alla adozione internazionale ed emessi 2 provvedimenti di rigetto.

Ha, ancora, la dott.ssa Esposito rappresentato che, mentre è molto bassa (pochi mesi) la durata media dei procedimenti inerenti allo stato di adottabilità ed alla dichiarazione di adozione, definiti ai sensi dell'art. 11 della legge 184/83, durano, invece, più a lungo (talvolta anche anni) i procedimenti, nei quali alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore non consegue la relativa adozione per mancanza di coppie disponibili.

Dopo aver fornito dettagliate indicazioni sui provvedimenti emessi in materia di potestà genitoriale (ex art. 330 e segg. cod. civ.) – precisando, peraltro, che non è stato emesso, nel periodo di riferimento, alcun provvedimento in materia di sottrazione internazionale di minori - in applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con legge 64/1994 -, la dott.ssa Esposito ha ribadito che, nella trattazione degli affari civili, v'era stata *“una soddisfacente funzionalità con riguardo ai criteri di tempestività degli interventi e rapidità nelle risposte, connotati assolutamente imprescindibili ai fini della tutela giurisdizionale dei minori”*.

Relativamente all'andamento della **Giustizia minorile penale** ha ribadito la dott.ssa Esposito – in linea con le valutazioni già espresse con le precedenti Relazioni – che la criminalità minorile nel Molise è di ridotte dimensioni.

Nell'anno di riferimento sono pervenuti al settore G.U.P. 52 procedimenti; al settore Dibattimento 27 procedimenti; al settore G.I.P. 139 procedimenti, di cui 112 a carico di noti e 27 a carico di ignoti. Non è stato segnalato alcun caso di omicidio consumato e nessun omicidio tentato. Vi è stato un solo procedimento penale per il reato di rapina; 2 procedimenti penali per estorsione; 7 procedimenti per ricettazione; 24 procedimenti per furto; 2 procedimenti per violenza sessuale; 13 procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Quanto ai reati commessi da minori stranieri, in particolare extracomunitari, si segnalano 4 procedimenti per il reato di furto, un procedimento per violenza sessuale, 2 procedimenti per ricettazione.

Alla data del 30 giugno 2015, nella fase del dibattimento, non risulta pendente nessun procedimento da oltre tre anni e non è intervenuta alcuna declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizione.

Ha, infine, la dott.ssa Esposito evidenziato che non sono emerse particolari problematiche nella fase di esecuzione

6. Analisi valutativa dei dati statistici riportati nelle Tabelle della “DGSTAT”, con riferimento ai flussi dei procedimenti distinti per materia, alla durata degli stessi, all’anno di iscrizione, alle principali modalità di definizione

6.1. Settore civile

Per la **Corte di Appello di Campobasso**, con riguardo ai procedimenti civili complessivamente considerati (comprensivi di quelli in materia di lavoro e previdenza), si rileva – in base alla Tav. 1.1, allegata alla presente relazione– che, a fronte di **849** procedimenti iscritti, nel periodo in esame ne sono stati definiti **1.075**, con una pendenza finale di **1.981** procedimenti.

Nel periodo precedente (1/7/2013–30/6/2014) si erano registrati 887 procedimenti iscritti e 1.224 definiti con una pendenza finale di 2.199 procedimenti.

Il dato che appare più significativo in entrambi i periodi presi in considerazione è che le definizioni sono state, comunque, in numero superiore alle nuove iscrizioni, con un incremento percentuale (10,2%) indubbiamente positivo.

È, questo, un *trend*, di indubbio rilievo, che potrebbe proseguire anche negli anni successivi, atteso che i quattro Consiglieri in servizio presso questa Corte sono addetti, in via esclusiva, al Settore civile, in base alle vigenti previsioni tabellari, onde possono occuparsi, di regola, di tali affari senza essere impiegati spesso anche in compiti di supplenza nel Settore lavoro e previdenza o in quello penale, come è avvenuto in passato, ed a condizione che l’Organico rimanga al completo.

In proposito, va evidenziato che nello scorso mese di dicembre è stato collocato a riposo un Consigliere addetto al settore civile, la dott.ssa Clotilde Parise, e che, solo in caso di pronta copertura del suo posto, sarà possibile assicurare la prosecuzione

del *trend* positivo sopra evidenziato.

Ciò posto e passando ad esaminare il profilo relativo alle **principali materie** oggetto dei procedimenti civili trattati negli Uffici giudicanti di questo Distretto –secondo i dati riportati nelle Tabelle 1.a e 1.2-, si rileva che questa **Corte di Appello**, nel periodo di riferimento, è stata impegnata soprattutto nella definizione di quelli relativi agli affari civili contenziosi (401), in materia di lavoro (178) e previdenza (127) nonché di equa riparazione ex lege 89/2001 (250); le pendenze finali sono state rispettivamente di 1.325 procedimenti (cognizione ordinaria), 518 (lavoro e previdenza) e 96 (equa riparazione).

V'è stato – per quest'ultima tipologia di procedimenti - un leggero incremento delle iscrizioni (188) rispetto al corrispondente periodo precedente (169), unitamente ad un leggero aumento delle definizioni (250), a fronte delle 245, registrate al termine del 1° semestre 2014.

Poco rilevanti appaiono i valori afferenti i procedimenti in materia di famiglia (risultano definiti, sempre nel periodo di riferimento, 25 procedimenti), come anche quelli relativi alla materia minorile (definiti 17); anche le pendenze finali – come risultanti dalla Tabella 1.2- sono quantitativamente esigue.

Dalla Tav. 1.5 si rileva, infine, la durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti. Durata media che, per il totale dei procedimenti definiti, è di 825 giorni (1.162 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 337 giorni per quelli definiti altrimenti).

I dati, riportati nell'anzidetta Tabella, rappresentano un quadro differenziato per ciascuno dei diversi ruoli:

- Controversie in materia di lavoro e previdenza: durata media 721 giorni;
- Affari civili contenziosi: durata media 1.406 giorni

- Affari di volontaria giurisdizione: durata media 250 giorni.

Ciò che rilevo, in particolare, è che i tempi di definizione dei procedimenti di volontaria giurisdizione sono inferiori all'anno, i tempi di definizione delle controversie in materia di lavoro e previdenza sono contenuti nei due anni (di cui alla c.d. legge Pinto), per gli affari civili contenziosi i tempi di definizione sono ancora eccessivamente dilatati, nonostante l'impegno profuso dai magistrati della Corte addetti a tale settore. La situazione, seriamente critica, impone, al più presto, una riduzione dei tempi di definizione, attraverso lo "smaltimento" dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo ed assai risalenti.

A tanto si dovrà provvedere attraverso il programma di gestione per l'anno 2016 (ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito nella legge 15/7/2011, n. 111), unitamente ad altre misure organizzative, efficaci per il raggiungimento di tale pressante obiettivo, assolutamente non eludibile e procrastinabile nel tempo.

Per i **Tribunali ordinari**, emerge dalla Tav.1.1 che il numero complessivo delle iscrizioni (11.867), nel periodo di riferimento, è diminuito, in termini non trascurabili, rispetto a quello dell'anno precedente (17.982), con un decremento, egualmente di non scarso rilievo, anche delle definizioni, pari a 13.967, rispetto alle 17.461, accertate nel corrispondente periodo precedente.

Il dato appare senz'altro significativo e merita la dovuta considerazione, a ciò va aggiunto che i procedimenti complessivamente definiti, con riferimento a tutti e tre i Tribunali ordinari di questo Distretto (13.967), sono stati, in sostanza, superiori, non di poco, a quelli iscritti nell'anno 2014\2015 (11.867).

E la pendenza finale –sempre per detti Tribunali– si è attestata complessivamente su 18.045 procedimenti, a fronte dei

20.498 del periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014.

I dati, riportati nell'anzidetta Tabella, rappresentano un quadro differenziato per ciascuno degli Uffici giudiziari in questione.

Invero, per il **Tribunale di Campobasso**, è stata registrata, alla fine del periodo di riferimento, una pendenza finale di 5.944 procedimenti (rispetto a quella di 6.917 nell'anno precedente), con definizioni, pari a 6.181, superiori alle sopravvenienze, calcolate in 5.198 (nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014 le definizioni sono state 6.638 e le nuove iscrizioni 6.582).

Sicché, vi sono state variazioni –in diminuzione- di un certo rilievo, per i dati relativi al numero complessivo delle sopravvenienze e delle pendenze finali, mentre le variazioni delle definizioni –pure in diminuzione- non sono state particolarmente rilevanti.

Ciò posto e passando ad esaminare il profilo relativo alle **principali materie**, oggetto dei procedimenti civili trattati negli Uffici giudicanti di questo Distretto –secondo i dati riportati nelle Tabelle 1.1a e 1.2-, si rileva che il Tribunale di Campobasso, nel periodo di riferimento, è stato impegnato soprattutto nella definizione di quelli relativi agli affari civili contenziosi (1.592), in materia di lavoro e previdenza (1.499) nonché di volontaria giurisdizione (844) e nei procedimenti speciali sommari (848); le pendenze finali sono state rispettivamente di 2.779 procedimenti (affari civili contenziosi), 1.076 (lavoro e previdenza), 486 (volontaria giurisdizione) e 157 (procedimenti speciali sommari).

Con una variazione percentuale complessiva rispetto al periodo precedente (1°.7.2013-30.6.2014) pari a -13,6% (di cui: -13,5% per gli affari civili contenziosi -18% nel settore lavoro e previdenza, -13,7% per i procedimenti speciali sommari)

V'è stato – per tali tipologie di procedimenti - un decremen-

to delle iscrizioni (4.079) rispetto al corrispondente periodo precedente (4.861), unitamente ad un decremento delle definizioni (4.787), a fronte delle 5.149, registrate al termine del 1° semestre 2014.

Poco rilevanti appaiono i valori afferenti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia (risultano definiti, sempre nel periodo di riferimento, rispettivamente 67 procedimenti), come anche quelli relativi alla materia minorile (definito 1 solo procedimento); anche le pendenze finali – come risultanti dalla Tabella 1.2- sono quantitativamente esigue.

Dalla Tav. 1.1a si rilevano anche i dati relativi ai **fallimenti** ed ai **procedimenti esecutivi**.

In materia di **fallimenti** si è registrata una pendenza finale di 182 procedimenti, con una sopravvenienza di 25 procedimenti e 18 definizioni.

Per le **esecuzioni mobiliari** si è registrata una pendenza finale di 644 procedimenti, con una sopravvenienza di 957 procedimenti e 1.188 definizioni.

Per le **esecuzioni immobiliari** si è registrata una pendenza finale di 602 procedimenti, con una sopravvenienza di 98 procedimenti e 124 definizioni.

Per il **Tribunale di Isernia** va dato atto di una pendenza complessiva superiore a quella accertata per il precedente Ufficio giudiziario, essendo stata calcolata in 7.042 procedimenti, con le nuove iscrizioni indicate in 3.306 e le definizioni in 4.181 procedimenti.

E ciò a fronte di 4.580 procedimenti iscritti nell'anno 2013/2014 e di 4.226 definiti, con una pendenza finale, pari a 8.060; può riconoscersi, in definitiva, un *trend* sostanzialmente positivo dovuto ad una diminuzione delle sopravvenienze uni-

te ad un numero di definizioni superiore alle sopravvenienze).

Ciò posto e passando ad esaminare il profilo relativo alle **principali materie**, oggetto dei procedimenti civili trattati negli Uffici giudicanti di questo Distretto –secondo i dati riportati nelle Tabelle 1.1a e 1.2-, si rileva che il Tribunale di Isernia, nel periodo di riferimento, è stato impegnato soprattutto nella definizione di quelli relativi agli affari civili contenziosi (1.460), in materia di lavoro e previdenza (759) nonché di volontaria giurisdizione (572) e nei procedimenti speciali sommari (513); le pendenze finali sono state rispettivamente di 3.989 procedimenti (affari civili contenziosi), 1.426 (lavoro e previdenza), 432 (volontaria giurisdizione) e 79 (procedimenti speciali sommari).

Con una variazione percentuale complessiva rispetto al periodo precedente (1.7.2013-30.6.2014) pari a -11,9% (di cui: -13,2% per gli affari civili contenziosi -11,3% nel settore lavoro e previdenza, -29,5% per i procedimenti speciali sommari)

V'è stato – per tali tipologie di procedimenti - un decremento delle iscrizioni (2.552) rispetto al corrispondente periodo precedente (3.216), unitamente ad un incremento delle definizioni (3.308), a fronte delle 3.032, registrate al termine del 1° semestre 2014.

Poco rilevanti appaiono i valori afferenti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia (risultano definiti, sempre nel periodo di riferimento, rispettivamente 27 procedimenti), come anche quelli relativi alla materia minorile (definito 1 solo procedimento); anche le pendenze finali – come risultanti dalla Tabella 1.2- sono quantitativamente esigue o, comunque, assai modeste.

Dalla Tav. 1.1a si rilevano anche i dati relativi ai **fallimenti** ed ai **procedimenti esecutivi**.

In materia di **fallimenti** si è registrata una pendenza fina-

le di 192 procedimenti con una sopravvenienza di 13 procedimenti e 12 definizioni.

Per le esecuzioni mobiliari si è registrata una pendenza finale di 431 procedimenti, con una sopravvenienza di 589 procedimenti e 691 definizioni.

Per le esecuzioni immobiliari si è registrata una pendenza finale di 470 procedimenti, con una sopravvenienza di 88 procedimenti e 102 definizioni.

Per il **Tribunale di Larino** è stata registrata, alla fine del periodo di riferimento, una pendenza finale di 5.059 procedimenti (rispetto a quella di 5.521 nell'anno precedente), con definizioni, pari a 3.605, superiori alle sopravvenienze, calcolate in 3.363 (nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014 le definizioni sono state 6.597 e le nuove iscrizioni 6.874).

Il rilevante divario riscontrato tra i dati del periodo di riferimento e quelli del periodo precedente per la Sede centrale ho motivo di ritenere ragionevolmente che sia dipeso dagli effetti derivanti dalla trasmigrazione dei procedimenti pendenti presso la Sezione distaccata di Termoli alla Sede centrale, a seguito della soppressione della detta Sezione distaccata.

Ciò posto e passando ad esaminare il profilo relativo alle **principali materie**, oggetto dei procedimenti civili trattati negli Uffici giudicanti di questo Distretto –secondo i dati riportati nelle Tabelle 1.a e 1.2 -, si rileva che il Tribunale di Larino, nel periodo di riferimento, è stato impegnato soprattutto nella definizione di quelli relativi agli affari civili contenziosi (785), in materia di lavoro e previdenza (758) nonché di volontaria giurisdizione (419) e nei procedimenti speciali sommari (682); le pendenze finali sono state rispettivamente di 2.259 procedimenti (affari civili contenziosi), 682 (lavoro e previdenza), 416 (volontaria giurisdizione) e 165 (procedimenti

speciali sommari).

Con una variazione percentuale complessiva rispetto al periodo precedente (1.7.2013-30.6.2014) pari a -2,6% (di cui: -2,7% per gli affari civili contenziosi -11,3% nel settore lavoro e previdenza, -11,8% per i procedimenti speciali sommari).

V'è stato – per tali tipologie di procedimenti- un decremento delle iscrizioni (2.543) rispetto al corrispondente periodo precedente (3.274), unitamente ad un decremento delle definizioni (2.650), a fronte delle 2.774, registrate al termine del 1° semestre 2014.

Poco rilevanti appaiono i valori afferenti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia (risultano definiti, sempre nel periodo di riferimento, 47 procedimenti), come anche quelli relativi alla materia minorile (nessun procedimento definito); anche le pendenze finali –come risultanti dalla Tabella 1.2- sono quantitativamente esigue.

Dalla Tav. 1.1a si rilevano anche i dati relativi ai **fallimenti** ed ai **procedimenti esecutivi**.

In materia di **fallimenti** si è registrata una pendenza finale di 153 procedimenti, con una sopravvenienza di 23 procedimenti e 3 definizioni.

Per le esecuzioni mobiliari si è registrata una pendenza finale di 805 procedimenti, con una sopravvenienza di 615 procedimenti e 748 definizioni.

Per le esecuzioni immobiliari si è registrata una pendenza finale di 532 procedimenti, con una sopravvenienza di 126 procedimenti e 147 definizioni.

Sicché, attraverso l'esame di questi dati, per tutti i Tribunali del distretto nel confronto tra il periodo di riferimento e quello precedente, non può non ribadirsi che il decremento della pen-

denza finale complessiva si accompagni ad un sensibile calo delle nuove iscrizioni o sopravvenienze e delle definizioni, nei termini innanzi indicati.

Dalla Tav. 1.5 si rileva, infine, la durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti. Durata media che, per il totale dei procedimenti definiti, è:

- per il Tribunale di Campobasso di 530 giorni (1.253 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 233 giorni per quelli definiti altrimenti);
- per il Tribunale di Isernia di 840 giorni (1.662 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 379 giorni per quelli definiti altrimenti);
- per il Tribunale di Larino di 383 giorni (877 giorni per i procedimenti definiti con sentenza e 255 giorni per quelli definiti altrimenti).

I dati, riportati nell'anzidetta Tabella, rappresentano un quadro differenziato per ciascuno dei diversi ruoli dei tre Tribunali.

• Tribunale di Campobasso

Controversie in materia di lavoro

e previdenza:	durata media 350 giorni;
Affari civili contenziosi:	durata media 1.111 giorni;
Affari di volontaria giurisdizione:	durata media 78 giorni;
Procedimenti speciali sommari:	durata media 71 giorni;
Controversie agrarie:	durata media 415 giorni.

• Tribunale di Isernia

Controversie in materia di lavoro

e previdenza:	durata media 567 giorni;
Affari civili contenziosi:	durata media 1.433 giorni;
Affari di volontaria giurisdizione:	durata media 70 giorni;
Procedimenti speciali sommari:	durata media 72 giorni;
Controversie agrarie:	durata media 319 giorni.

- Tribunale di Larino

Controversie in materia di lavoro

e previdenza: durata media 354 giorni;

Affari civili contenziosi: durata media 816 giorni;

Affari di volontaria giurisdizione: durata media 55 giorni;

Procedimenti speciali sommari: durata media 55 giorni;

Controversie agrarie: durata media 268 giorni.

Ciò che rilevo, in particolare, è che i tempi di definizione dei procedimenti di volontaria giurisdizione sono inferiori a tre mesi, i tempi di definizione delle controversie in materia di lavoro e previdenza sono contenuti in un anno per i Tribunali di Campobasso e Larino e nei due anni (di cui alla c.d. legge Pinto) per il Tribunale di Isernia. Per gli affari civili contenziosi i tempi di definizione sono ancora dilatati. Anche per i Tribunali, come per la Corte di Appello si impone una riduzione dei tempi di definizione, attraverso lo “smaltimento”, quanto prima, dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo ed assai risalenti.

A tanto dovranno provvedere i Presidenti dei tre Tribunali ordinari del Distretto, attraverso i programmi di gestione che redigeranno anche per l'anno 2016 (ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito nella legge 15/7/2011, n. 111), unitamente ad altre misure organizzative, che riterranno concretamente adeguate ed efficaci per il raggiungimento di tale pressante obiettivo, assolutamente non eludibile e procrastinabile nel tempo.

Per il Settore civile del **Tribunale per i Minorenni di Campobasso** dalla Tav. 1.9 si ricava che vi sono state variazioni tra i due periodi (anni 2014/2015 e 2013/2014) relativamente a tutti e tre i dati, concernenti le iscrizioni, definizioni e pendenze finali.

Il quadro è il seguente, facendosi riferimento al totale, risultante dalla sommatoria riguardante i singoli dati attinenti alle diverse materie od oggetti (adozione nazionale, adozione internazionale, volontaria giurisdizione e procedimenti contenziosi):

- procedimenti iscritti: 425 (nell'anno 2014/2015); 428 (nell'anno 2013/2014);
- procedimenti definiti : 413 (nell'anno 2014/2015); 385 (nell'anno 2013/2014);
- pendenze finali: 782 (nell'anno 2014/2015); 770 (nell'anno 2013/2014).

Le variazioni percentuali complessive sono state così calcolate, raffrontati i due periodi in esame e facendosi riferimento all'attuale (2014/2015):

- 0,7 % per i procedimenti iscritti;
- 7,3 % per i procedimenti definiti;
- 1,6 % per le pendenze finali.

Nell'ambito del prospetto per materia sono contenute anche indicazioni sui flussi dei procedimenti inerenti alle adozioni nazionali e internazionali, unitamente a quelli relativi alla volontaria giurisdizione ed ai procedimenti contenziosi.

Orbene, può ritenersi sostanzialmente costante l'andamento in merito ai procedimenti iscritti e pendenti per le **adozioni nazionali**, ove si consideri che ne sono stati iscritti 159 nell'anno 2013/2014 e 184 in quello successivo (con una variazione del 15,7%), con pendenze finali pari a 473, nell'anno 2013/2014, e a 465, in quello successivo (con variazione pari a -1,7%).

In definitiva, può ammettersi che si sia trattato di variazioni non eccessive, anche in termini percentuali, nel passaggio da un anno all'altro.

Anche le definizioni sono state quantitativamente maggiori nel periodo in esame (192) rispetto a quelle intervenute nel-

l'anno precedente (95), con una variazione percentuale calcolata nel 102,1%.

- Per le **adozioni internazionali** emergono i seguenti dati:
- procedimenti iscritti: 26 (anno 2014/2015); 30 (anno 2013/2014);
 - procedimenti definiti: 23 (anno 2014/2015); 40 (anno 2013/2014);
 - pendenze finali: 14 (anno 2014/2015); 11 (anno 2013/2014).

Pertanto, sono riportate le seguenti variazioni percentuali:

- 13,3% per i procedimenti iscritti,
- 42,5% per i definiti
- 27,3% per i pendenti.

Per le ulteriori indicazioni relative alla "volontaria giurisdizione" ed ai "procedimenti contenziosi" si rimanda a quelli contenuti sempre nella Tabella 1.11, anche per quanto attiene alle distinte variazioni percentuali derivanti dai flussi registrati nei due periodi presi in considerazione.

Relativamente ai **Giudici di Pace** del Distretto emerge dalla Tav.1.1 che il numero complessivo delle iscrizioni (5.156), nel periodo di riferimento, è diminuito rispetto a quello dell'anno precedente (5.535), con un leggero incremento delle definizioni, pari a 5.521, rispetto alle 5.430, accertate nel corrispondente periodo precedente e con una pendenza finale di 2.756 procedimenti a fronte di 3.121 procedimenti del periodo precedente.

Si rileva, poi, – attraverso i dati trascritti nella Tabella 1.6 e riguardanti, nel dettaglio, le materie di competenza degli stessi – che:

- i procedimenti di **cognizione ordinaria** hanno registrato una pendenza finale di 1.927 procedimenti (con 1.308 iscrizioni e 1.033 definizioni);
- i procedimenti aventi ad oggetto le **opposizioni a sanzioni**

- amministrative** hanno registrato una pendenza finale di 693 procedimenti (con 1.427 iscrizioni e 2.038 definizioni);
- i procedimenti relativi a **beni mobili** hanno registrato una pendenza finale di 758 procedimenti (con 519 iscrizioni e 392 definizioni);
 - i procedimenti, afferenti il **risarcimento dei danni da circolazione** hanno registrato una pendenza finale di 581 procedimenti (con 418 iscrizioni e 367 definizioni);
 - i **ricorsi in materia di immigrazione** hanno registrato una pendenza finale di 5 procedimenti (con 13 iscrizioni e 11 definizioni);
 - i **procedimenti speciali** hanno registrato una pendenza finale di 131 procedimenti (con 2.405 iscrizioni e 2.436 definizioni).

Mi pare opportuno, a questo punto, rimandare, per un esame dettagliato, ai dati relativi ai singoli Uffici del Giudice di Pace compresi rispettivamente nei Circondari di Campobasso, Isernia e Larino, quanto alle iscrizioni, definizioni e pendenze finali nel periodo di riferimento (1/7/2014 – 30/6/2015), non mancando, però, di richiamare l'attenzione sui flussi di alcuni Uffici.

Invero, non può non rilevarsi che i procedimenti iscritti in diversi Uffici siano in numero non eccessivo, come appaiono egualmente non eccessive le pendenze finali, di talché sembra giustificarsi ampiamente l'intervento posto in essere con il decreto legislativo 7/9/2012, n. 156, in forza del quale il numero degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto è stato drasticamente ridotto

Vanno, ancora, riportati i dati risultanti dalla Tav. 1.7 relativi ai procedimenti civili definiti con sentenza, nell'anno 2014, dai Giudici di Pace dei circondari di Campobasso, Isernia e Larino, secondo l'anno di iscrizione.

I dati sono i seguenti:

- anno 2014: 948 procedimenti;
- anno 2013: 942 procedimenti;
- anno 2012: 313 procedimenti;
- anno 2011: 190 procedimenti;
- anno 2010: 83 procedimenti;
- anno 2009: 23 procedimenti;
- anni precedenti: 9 procedimenti.

Un'ultima notazione.

Dalla Tav. 1.8 risultano le percentuali – evidentemente positive - delle sentenze emesse dai Giudici di Pace, secondo i termini di pubblicazione: il 90,2% entro 15 giorni; il 7% tra 16 e 30 giorni; lo 0,7% tra 31 e 60 giorni; il 2,1% oltre 60 giorni.

6.2. Settore penale

Attraverso i dati riportati nella Tav. 2.1 – facente parte delle Tabelle trasmesse dalla “DGSTAT” a questo Ufficio – emerge, quanto alle **avocazioni** da parte della Procura Generale della Repubblica, che nel periodo di riferimento si è fatto luogo ed è stata definita una sola avocazione e non è residuata alcuna pendenza finale.

Per le **esecuzioni penali**, di competenza sempre della Procura Generale presso questa Corte di Appello, risulta – in base all'anzidetta Tabella – che le nuove iscrizioni e definizioni sono state rispettivamente pari a 71 e a 58, con una pendenza finale calcolata in 51 procedimenti, superiore a quella riscontrata nel corrispondente periodo precedente, quantificata in 38 procedimenti (laddove le nuove iscrizioni sono state 73 e le definizioni 44).

Per questa **Corte di Appello** il quadro è il seguente, con ri-

guardo all'anno 2014/2015:

- appello ordinario: procedimenti iscritti: 698;
- appello ordinario: procedimenti definiti: 646;
- pendenza finale: procedimenti: 857.

Va, con riferimento a tale tabella, evidenziato che il dato relativo al numero dei procedimenti definiti (646) è diverso dal quello indicato nelle statistiche elaborate dalla Cancelleria Penale di questa Corte (622), mentre gli altri dati sono del tutto coincidenti.

Come innanzi si è detto, tale leggera discrepanza è dovuta al fatto che, dal secondo trimestre 2015, nei prospetti statistici, sono stati indicati come pendenti anche i procedimenti per i quali è stato emesso il dispositivo, ma non è stata ancora depositata la sentenza, di talchè la pendenza è passata da n. 853 procedimenti a n. 877 procedimenti, comprensivi, questi, anche di 24 procedimenti definiti con il solo dispositivo.

Detta differenza di 24 procedimenti è proprio quella riscontrata tra i 646 procedimenti, indicati nella tabella DGSTAT ed i 622 procedimenti, indicati nelle statistiche della cancelleria.

Ciò premesso, va rilevato che i procedimenti pendenti sono passati dai 781 -registrati al 1° luglio 2014- agli 857 -registrati al 30 giugno 2015-, con un leggero incremento delle pendenze.

Ciò è avvenuto, nonostante l'incremento delle definizioni, per il considerevole aumento delle sopravvenienze, passate dalle 432 dell'anno precedente alle 698 dell'anno in corso.

È doveroso, infatti, segnalare, in tale settore, un aumento delle definizioni passate dai 577 procedimenti definiti nell'anno precedente ai 646 (622 secondo le statistiche della Cancelleria) procedimenti definiti nell'anno di riferimento.

Con riguardo alla Corte di Assise di Appello - nel periodo in esame, non vi sono state nuove iscrizioni e nemmeno definizioni, pertanto non è residuata alcuna pendenza finale al

30/6/2015.

Sicché, sono intervenute piccole variazioni od oscillazioni rispetto al periodo precedente, nel quale erano state registrate due nuove iscrizioni e tre definizioni, senza alcuna pendenza finale al 30/6/2014.

E, per gli appelli di cognizione della Sezione per i Minorenni di questa Corte, dalla Tabella per l'anno 2014/2015 risultano iscritti 6 procedimenti, definiti 6 procedimenti con una pendenza finale residua di 1 procedimento. Situazione, questa, non sostanzialmente diversa da quella registrata nel corrispondente periodo precedente, in cui vi erano state 3 sopravvenienze e 4 definizioni, con la pendenza finale di un procedimento.

Quanto al **Tribunale per i Minorenni**, emerge sempre dalla Tav. 2.1 che, nel periodo di riferimento, sono stati iscritti – relativamente alla “Sezione dibattimento collegiale” – 27 procedimenti (a fronte dei 30 dell'anno precedente) e definiti 35 (rispetto ai 38 dell'anno precedente), con una pendenza finale pari a 30 (inferiore a quella di 38, riscontrata al termine del 1° semestre 2014).

Si rileva, quindi, che, ancorché i procedimenti definiti (nel periodo dal 1°/7/2014 al 30/6/2015) siano stati in quantità superiore a quelli iscritti, nondimeno è residua ancora una pendenza, sia pure di modesta consistenza.

Può farsi menzione anche dei dati concernenti le “Sezioni GIP e GUP” di detto Tribunale, evidenziandosi che, nel periodo di riferimento, le pendenze finali sono state rispettivamente 6 e 24, a fronte di quelle calcolate in 8 e in 31 nell'anno precedente.

I procedimenti iscritti – sempre nel periodo in esame e con riferimento alle “Sezioni GIP e GUP” – sono stati rispettivamente 112 e 52, laddove i definiti sono stati 114 e 59.

leggero calo delle definizioni. Anche per il “dibattimento monocratico”, è aumentata la pendenza finale (4.867) rispetto a quella del corrispondente anno precedente (4.445) stante l’aumento delle nuove iscrizioni (2.461, rispetto ai 2.214 del periodo precedente) rimanendo invariato il numero delle definizioni (1.852).

Gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace hanno fatto registrare, nel periodo di riferimento, una pendenza finale di 40 procedimenti (a fronte di quella, egualmente modesta, pari a 21 dell’anno precedente), laddove le nuove iscrizioni sono state 51 e le definizioni 33 (rispetto alle 14 ed alle 28 del periodo precedente).

Per la Corte di Assise – sempre relativamente ai Tribunali ordinari del Distretto – emerge ulteriormente dalla Tav. 2.1 che, nell’anno 2014/2015, non è residua alcuna pendenza finale (con una sola nuova iscrizione e due definizioni), a fronte di quella pari a 1 procedimento, registrata nel periodo precedente.

La pendenza finale è stata di un procedimento (con nessuna nuova iscrizione ed una sola definizione), a fronte di quella pari a 2, registrata nel periodo precedente.

Sicché, deve ritenersi ragionevolmente che siano senz’altro rassicuranti i dati sulle pendenze finali riguardanti il “dibattimento collegiale” ed i procedimenti di competenza della Corte di Assise (in primo grado), laddove denotino, invece, livelli quantitativamente non trascurabili, quelli relativi alla pendenza finale accertata, nell’anno 2014/2015, per il “dibattimento monocratico” (4.867), di poco superiore a quella riscontrata nel corrispondente periodo precedente (4.445): e ciò pur dandosi atto della maggiore complessità e delicatezza, di regola, dei procedimenti, che vengono portati alla cognizione in sede dibattimentale, del Collegio penale ordinario.

Il che comporta, evidentemente, che gli sforzi dei Presiden-

ti dei tre Tribunali ordinari di questo Distretto debbano essere diretti e finalizzati, soprattutto, allo smaltimento ed alla congrua riduzione dei procedimenti di competenza del Giudice penale monocratico, per molti dei quali la trattazione può essere affidata anche ai GOT (vale a dire dei procedimenti a citazione diretta, non provenienti dalle udienze preliminari).

Per la Sezione GIP/GUP –“Noti” è stato delineato, poi, il seguente quadro, come si ricava ancora dalla Tav. 2.1:

procedimenti iscritti: 8.363;

procedimenti definiti: 8.443;

pendenza finale: 4.252.

Questi, invece, sono stati i dati con riferimento al corrispondente periodo precedente (anno 2013/2014):

procedimenti iscritti: 8.533;

procedimenti definiti: 8.390;

pendenza finale: 4.683.

Si rileva, in sostanza, che è diminuita, anche se rimane notevole, la pendenza finale di tali procedimenti (4.252), rispetto a quella registrata nel periodo precedente (4.683), ma va dato atto della consistente “produttività” rilevata, in considerazione del numero dei procedimenti definiti (8.443), peraltro, superiore alle sopravvenienze (8.363). Anche in tale settore, si richiede ai Presidenti dei tre Tribunali ordinari del Distretto ogni sforzo ed impegno perché la pendenza, se non proprio eliminata interamente, continui ad essere ancor più ridotta.

Avendo riguardo ancora alla Tav. 2.1, si constata, quanto ai **Giudici di Pace**, che i procedimenti iscritti, nell’anno 2014/2015 e con riferimento alla Sezione dibattimento, sono stati 592, laddove quelli definiti sono stati 470: la pendenza finale è stata calcolata in 1.272 procedimenti.

Questa è stata, invece, di 934 procedimenti nel corrispondente periodo precedente, nel quale i procedimenti definiti sono stati 315, inferiori rispetto a quelli (470) definiti nell'anno 2014/2015.

E, relativamente alla "Sezione GIP –Noti" – sempre con riferimento ai Giudici di Pace – è emerso il seguente quadro:

procedimenti iscritti: 1.056;

procedimenti definiti: 1.045;

pendenza finale: 14.

Orbene, va dato atto che la pendenza è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella registrata nel periodo precedente (3), nel quale, peraltro, i procedimenti definiti sono stati 733, in quantità, quindi, inferiore rispetto a quelli definiti nell'anno 2014/2015, pari a 1.045.

Ciò che rileva significativamente è che, a differenza della pendenza finale di 1.272 procedimenti al 30/6/2015, accertata per la "Sezione dibattimento", sia risultata soltanto di 14 per la "Sezione GIP –Noti", come indubbiamente bassa ed esigua è stata anche quella rilevata al 30/6/2014 (3 procedimenti).

Va, per completezza, evidenziato che i dati sui Giudici di Pace, come innanzi riferiti, non includono i Giudici di Pace di Forlì del Sannio ed Agnone "*perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2014/2015*", come è stato annotato in calce alla Tav. 2.1.

Quanto agli altri dati riportati nelle successive Tabelle fornite dalla "DGSTAT", mi soffermerò solo su alcuni di essi, rimandando, per il resto, alle ulteriori indicazioni contenute nelle stesse per una valutazione più completa ed approfondita dell'intero materiale raccolto da detta Direzione Generale Statistiche del Ministero della Giustizia.

È opportuno fare menzione dei dati –riportati alla Tav. 2.2.– relativi ai "procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti", nel

periodo in esame, con riferimento ai tre Tribunali ordinari del Distretto.

In particolare, emerge il seguente quadro, che tiene conto distintamente dei dati complessivi, concernenti il “dibattimento collegiale e monocratico”, gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace, la “Sezione Assise” e la “Sezione GIP/GUP – Noti” (con la precisazione che la “Sezione Assise” riguarda soltanto il Tribunale distrettuale di Campobasso)

Circondario di Campobasso: iscritti 5.316
definiti 5.196
finali 2.222

Circondario di Isernia: iscritti 2.562
definiti 2.832
finali 2.450

Circondario di Larino: iscritti 3.093
definiti 2.350
finali 4.684.

Da tali dati emerge come la pendenza finale più consistente sia quella registrata nel Circondario di Larino –anche per effetto del passaggio alla Sede centrale di detto Tribunale dei procedimenti della Sezione distaccata di Termoli, soppressa ed accorpata all’altro Ufficio a seguito del decreto legislativo 7/9/2012, n. 155 – e che sia stato senz’altro di entità consistente il numero dei procedimenti definiti nel Circondario di Campobasso (5.196), in quantità non di molto inferiore al numero dei nuovi procedimenti iscritti allo stesso periodo (5.316).

Si impone, quindi, soprattutto per il Tribunale di Larino, che venga profuso ogni sforzo ed adottata, da parte del Capo di detto Ufficio, ogni misura organizzativa idonea ed efficace, tale da ridurre almeno congruamente la quantità dei procedi-

menti pendenti (4.684), in aumento rispetto al periodo precedente (4.240) – dei quali le maggiori pendenze concernono il “dibattimento monocratico” (1.397) e la “Sezione GIP/GUP – Noti” (3.182), quest’ultima largamente superiore a quella accertata per il Circondario di Campobasso (694) e per il Circondario di Isernia (376).

Quanto alla “incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione sul totale dei procedimenti definiti” nella Tav. 2.5 si registrano i seguenti valori percentuali, considerati tutti e tre i Tribunali del Distretto:

dibattimento collegiale: 6,3% (nell’anno 2013/2014: 8,8%);
dibattimento monocratico: 6,6% (nell’anno 2013/2014: 3,5%);
GIP/GUP- Noti: 1,9% (nell’anno 2013/2014: 2,7%);
Procure presso i Tribunali: 1,2% (nell’anno 2013/2014: 0,7%);

Raffrontando questi dati si rileva che, rispetto all’anno precedente, v’è stato un sensibile aumento dei procedimenti definiti per prescrizione nell’ambito del “dibattimento monocratico”, laddove è stata registrata, invece, una inversione di tendenza per quelli relativi al “dibattimento collegiale”, essendo scesa la variazione percentuale dall’8,8 al 6,3% .

Si rimanda, poi, alla Tabella 2.5 *bis* per un esame in dettaglio dei dati, sempre riguardanti i procedimenti penali definiti per prescrizione nell’anno 2014/2015, relativamente ai tre Tribunali ordinari del Distretto ed alle Procure della Repubblica.

Utili indicazioni si traggono, poi, dai dati contenuti nella Tav. 2.6, concernenti i “procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari”, sempre nell’anno 2014/2015.

Con riferimento ai procedimenti definiti con rito alternativo sul totale di quelli definiti con sentenza monocratica, emergono i seguenti valori percentuali:

<u>Circondario di Campobasso:</u>	18,4% (rispetto al 17,6% del periodo precedente);
<u>Circondario di Isernia:</u>	10,7 % (rispetto al 22% del periodo precedente);
<u>Circondario di Larino:</u>	15,7 % (rispetto al 18,9 % del periodo precedente).

Sono riportati, nella Tabella in questione, i dati riguardanti i procedimenti definiti con rito ordinario o direttissimo o per patteggiamento o immediato o abbreviato o a seguito di opposizione a decreto penale, e il totale complessivo di quelli definiti con rito alternativo (con sentenza) è stato quantificato nella misura del 15,3% (a fronte del 18,7% riscontrato nel periodo precedente).

In relazione a tali indicazioni, sembra doversi riconoscere che, a parte le variazioni percentuali rilevate nel raffronto tra i due periodi, il ricorso ai riti alternativi continui ad essere abbastanza contenuto rispetto ai procedimenti monocratici definiti a seguito di giudizio ordinario (con sentenza), ove si consideri che, a fronte di 1.332 procedimenti conclusi con rito ordinario, 27 sono stati definiti al termine di un giudizio direttissimo, 109 per effetto di patteggiamento, 11 a seguito di un giudizio immediato, 33 con rito abbreviato e 60 in seguito ad opposizione a decreto penale: il totale complessivo dei procedimenti è stato pari a 1.572 (dei quali 1.332 definiti a seguito di giudizio ordinario, come innanzi si è detto).

È evidente che l'utilizzazione dei riti alternativi, rispetto al giudizio ordinario, renderebbe più spedita e contenuta in tempi più ragionevoli di durata la definizione dei procedimenti di cognizione monocratica, con conseguente riduzione delle pendenze, specie di quelle più risalenti nel tempo.

Relativamente ai procedimenti definiti con sentenza colle-

giale (v. Tav. 2.6bis) il quadro è il seguente, sempre con riferimento ai valori percentuali inerenti a quelli definiti con rito alternativo:

<u>Circondario di Campobasso:</u>	0,0% (eguale percentuale del periodo precedente);
<u>Circondario di Isernia:</u>	0,0% (eguale percentuale del periodo precedente);
<u>Circondario di Larino:</u>	16,7% (rispetto al 26,7% dell'anno precedente).

È stato stimato, poi, in ragione del 2,4% il valore percentuale sul totale complessivo dei procedimenti, di cognizione collegiale, definiti con sentenza (a fronte del 7% del periodo precedente).

Orbene, attraverso l'esame dei dati in questione, non può non rilevarsi – con riferimento all'anno 2014/2015 – che non si sia fatto alcun ricorso ai riti alternativi nei Circondari di Campobasso ed Isernia, tant'è che i relativi procedimenti (rispettivamente 32 e 4) sono stati tutti definiti, con sentenza, a seguito di giudizio ordinario.

Mentre, nel Circondario di Larino, a fronte di 6 procedimenti di cognizione collegiale, 5 sono stati definiti al termine di un giudizio ordinario ed 1 con rito direttissimo.

In proposito, ritengo che i valori percentuali, riscontrati più bassi rispetto a quelli di competenza del Giudice penale monocratico, siano da ricollegarsi al minor numero dei procedimenti, di cognizione collegiale, oltre che alla maggiore complessità e delicatezza degli stessi, per i quali, di regola, si fa luogo al giudizio ordinario.

Gli ulteriori dati contenuti nella Tav. 2.7, riguardano i "procedimenti contro Noti, definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione" nell'anno 2014/2015.

Il quadro è il seguente:

Modalità	Circondario di Campobasso	Circondario di Isernia	Circondario di Larino	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	2.718	1.431	1.308	5.529
Sentenze di rito alternativo	127	61	89	277
Decreti penali di condanna	374	69	26	469
Decreti che dispongono il giudizio	387	236	218	841
TOTALE	3.606	1.797	1.713	7.116

Orbene, deve riconoscersi che i **“decreti di archiviazione”** abbiano costituito, per tutti e tre i Circondari, le maggiori modalità di definizione dei procedimenti contro Noti, di cognizione dell’Ufficio GIP/GUP (ben 5.529 su un totale di 7.116).

Variano, invece, dette modalità, come pure le altre riportate nella stessa Tabella e riguardanti, in particolare, le “sentenze di rito alternativo”, i “decreti penali di condanna” ed i “decreti che dispongono il giudizio”: non posso che rimandare ai singoli dati riportati nel prospetto anche per evitare inutili ripetizioni.

Mi pare opportuno aggiungere solo – con riguardo al corrispondente periodo precedente – che egualmente è stato riscontrato un maggior numero di decreti di archiviazione rispetto alle altre modalità di definizione dei procedimenti contro Noti presso l’Ufficio GIP/GUP, essendo stati pari a 5.942 su un totale di 7.459 procedimenti.

Significative sono, poi, le Tabelle 2.9 e 2.10, aventi ad oggetto “procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e

classe di durata nei Tribunali ordinari", nell'anno 2014/2015.

Ciò che rilevo, in particolare, sono i dati concernenti i tempi di definizione dei procedimenti – con riferimento al "dibattimento collegiale" ovvero a quello "monocratico" -, essendo riportate le diverse "classi di durata", vale a dire entro 6 mesi, tra 6 mesi e 1 anno, tra 1 e 2 anni, oltre 2 anni.

Orbene, emergono percentuali diverse, riferite complessivamente a tutti e tre i Tribunali ordinari del Distretto, così calcolate:

- per i procedimenti definiti con rito collegiale:
 - 14,6% per quelli definiti entro 6 mesi (in relazione ad un totale di 7 procedimenti);
 - 14,6% per quelli definiti tra 6 mesi e un anno (in relazione ad un totale di 7 procedimenti);
 - 43,8% per quelli definiti tra 1 e 2 anni (in relazione ad un totale di 721 procedimenti);
 - 27,1% per quelli definiti in oltre 2 anni (in relazione ad un totale di 13 procedimenti);
- per i procedimenti definiti con rito monocratico:
 - 20,5% entro 6 mesi (in relazione ad un totale di 378 procedimenti);
 - 14,1% per quelli definiti tra 6 mesi e un anno (in relazione ad un totale di 261 procedimenti);
 - 27,9% per quelli definiti tra 1 e 2 anni (in relazione ad un totale di 516 procedimenti);
 - 37,6% per quelli definiti in oltre 2 anni (in relazione ad un totale di 696 procedimenti).

Confrontando tali dati si rileva – tra l'altro – che, con riguardo ai procedimenti di cognizione collegiale, il maggior numero di procedimenti è stato definito, in termini percentuali, tra 1 e 2 anni, a differenza di quanto è stato accertato per quelli di com-

petenza del Giudice monocratico penale, per i quali, invece, le maggiori definizioni sono avvenute in oltre due anni.

Si rileva anche che, mentre per la prima tipologia di procedimenti, la percentuale più bassa (14,6%) ha riguardato le definizioni entro i 6 mesi e tra 6 mesi e 1 anno, nell'altra, invece, quella sempre più bassa (14,1%) è stata riscontrata per le definizioni intervenute tra 6 mesi e 1 anno.

Differenti dati si traggono, poi, dalla Tav. 2.11, aventi ad oggetto i "procedimenti penali definiti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari – Sezione GIP/GUP", nell'anno 2013/2014.

Emerge, in particolare, il seguente quadro, con riferimento ai "definiti nel Registro Noti":

- 71,7% per quelli definiti entro 6 mesi (in relazione ad un totale di 6.052 procedimenti);
- 13,8% per quelli definiti tra 6 mesi e 1 anno (in relazione ad un totale di 1.169 procedimenti);
- 12,1% per quelli definiti tra 1 e 2 anni (in relazione ad un totale di 1.025 procedimenti);
- 2,3% per quelli definiti in oltre 2 anni (in relazione ad un totale di 197 procedimenti).

Quindi, diversamente da quanto è stato rilevato per le "classi di durata" relative ai procedimenti definiti con rito collegiale o monocratico, il valore percentuale minore (2,3%) si registra per quelli definiti in oltre due anni, laddove quello maggiore (71,7%) si registra con riferimento agli altri, che sono stati definiti in sei mesi, confermandosi, così, sul punto, lo stesso andamento riscontrato nell'anno precedente.

Si attestano, poi, su livelli decrescenti o immediatamente successivi alla prima "classe di durata" anche i valori percentuali relativi ai procedimenti, definiti rispettivamente tra 6 mesi e un anno e tra 1 e 2 anni.

Si tratta, quindi, di un *trend* positivo in merito alle “classi di durata” dei procedimenti definiti e di competenza della Sezione GIP/GUP nell’ambito dei tre Tribunali ordinari del Distretto, ove si considerino i valori percentuali innanzi indicati, con particolare riferimento a quelli complessivi (6.052) definiti entro 6 mesi (71,7%).

7. Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati

Sull'argomento in questione si traggono utili elementi di valutazione dai prospetti statistici, allegati alla presente relazione, relativi agli Uffici requirenti di questo Distretto e, in particolare, da quello riepilogativo, contenente dati significativi sull'incremento o decremento, verificatisi nel periodo in considerazione (dal 1°/7/2014 al 30/6/2015), delle varie tipologie di reati.

Nel rimandare ai dati risultanti da tali prospetti statistici ravviso l'opportunità di soffermarmi, sia pure brevemente, sulla Relazione del Procuratore Generale della Repubblica Vicario presso questa Corte di Appello, dott. Antonio La Rana, in data 22 ottobre 2015.

Trattando specificatamente del profilo relativo all'*andamento e descrizione degli aspetti qualitativi più rilevanti della giurisdizione*", il dr. La Rana ha fatto presente, richiamando sostanzialmente quanto era stato già segnalato negli anni precedenti:

- che il territorio del Molise non è interessato da gravi forme di criminalità, anche se i Procuratori della Repubblica del distretto hanno evidenziato il pericolo di infiltrazioni malavitose dalle aree geografiche limitrofe (Campania e Puglia);
- che, in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è continuato il particolare impegno del Procuratore della Repubblica di Campobasso nel promuovere riunioni di coordinamento con le altre Procure del distretto e con i Comandi delle Forze dell'ordine distrettuali.
- che, sin dal 2011, la Procura Generale, la D.N.A., la D.D.A. e le Procure del Distretto hanno sottoscritto, in Campobasso, un protocollo di intesa, nel quale si concordano le procedure in

- materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- che indubbia causa criminogena appare la individuazione del Molise, proprio per il tasso relativamente basso di criminalità, quale area idonea alla dimora protetta di numerosi collaboratori di giustizia;
 - che, per appurare la eventuale presenza di soggetti legati a clan camorristici, ulteriori rispetto a quelli già risultanti, con particolare riferimento all'area venafrana, confinante con le province di Caserta e Frosinone, abitualmente elettive per la dimora degli appartenenti a clan camorristici campani, sottoposti a misure di prevenzione, la Questura di Campobasso ha avviato, sin dall'aprile 2012, controlli mirati per verificare le numerose richieste di residenza effettuate, in Comuni della provincia, da parte di cittadini provenienti dalla Campania;
 - che notevole e proficuo è stato l'impegno delle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria, alla cui efficace e costante opera di controllo del territorio si deve riconoscere il sicuro positivo contributo di contrasto al pericolo di infiltrazioni malavitose;
 - che resta ancora preoccupante il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacente.

Quanto al tema precipuo inerente alle **“linee di incremento e decremento di particolari tipologie di reati”**, il Procuratore Generale Vicario ha segnalato, in relazione ai **delitti contro la PA**, un incremento dei reati di cui all'art. 317 c.p. (aumento del 50%), all'art. 323 (aumento del 5,59%), all'art. 331 c.p. (aumento del 6,25%) ed un decremento di quelli di cui all'art. 319 c.p. (con diminuzione del 50%), all'art. 318 c.p. (riduzione del 60%), all'art. 314 c.p. (riduzione del 36,51%), all'art. 334 c.p. (riduzione del 3,70%), all'art. 353 c.p. (riduzione del 16, %), all'art.

356 c.p. (riduzione del 16,67%) e all'art. 336 c.p. (riduzione del 15%). **Con una complessiva riduzione di tale tipologia di reati del 7,07% rispetto al periodo precedente.**

Sul punto il dr. La Rana ha sottolineato - recependo le considerazioni svolte in proposito dal Procuratore della Repubblica di Campobasso, dott. D'Alterio - che la riduzione dei delitti di concussione rappresenta una tendenza destinata ad incrementarsi, poiché chiaro effetto della riforma (L. 6.11.2012, n. 190, in vigore dal 18.11.2012) che ha ridotto l'applicabilità della fattispecie alla sola ipotesi di concussione per costrizione, trasformando la vittima del reato di concussione per induzione in complice del reato di cui all'art. 319 quater c.p..

Dal prospetto riepilogativo si traggono i seguenti dati sulle ulteriori tipologie di reati, dei quali ha fatto menzione il Procuratore Generale della Repubblica con la sua Relazione.

Quanto ai reati di **associazione per delinquere di stampo mafioso**, si è avuta **una riduzione del 64%**, a fronte di un precedente aumento, lo scorso anno, pari al 6,38%.

Il numero degli **omicidi volontari** è rimasto **invariato**, a fronte di un precedente aumento, lo scorso anno, pari al 12,50%.

I **delitti contro la libertà sessuale** hanno registrato **una riduzione del 4,55%**, il reato di **stalking una riduzione del 15,86%** e quelli in tema di **pornografia una riduzione del 68,42%** (art. 600 ter c.p.), **un incremento del 250%** (art. 600 quater c.p.), e un' **assenza di variazioni** (art. 600 quater 1).

I reati di cui agli artt. **589 e 590 c.p.** (omicidio e lesioni colpose) hanno avuto, in totale, una **riduzione del 34,80%**.

I delitti aventi ad oggetto **l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea**, hanno avuto una **ridu-**

zione del 58%, a fronte di un precedente incremento, lo scorso anno, pari al 196,30%.

I reati informatici hanno avuto un **complessivo incremento del 9,57%**; in particolare i reati di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche sono rimasti invariati (art. 640 quinquies c. p.), sono aumentati del **9,46%** quelli di cui all'art. 640 ter c.p., e quelli di danneggiamento di dati e sistemi informatici sono diminuiti del **25%** (art. 635 bis c.p.).

I reati contro il patrimonio hanno registrato un complessivo **incremento dell'1,50%**; in particolare i reati di rapina un decremento del **24,55%**, l'usura un incremento dell'**8,51%**, l'estorsione un incremento del **22,12%**.

I reati in materia di **falso in bilancio e bancarotta** una **riduzione del 6,25%**; i reati in materia di **riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani** una **riduzione del 100%**, a fronte di un precedente incremento, lo scorso anno, pari al 100%.

I reati in materia di **inquinamenti e rifiuti** hanno registrato un **decremento del 30,92%**, mentre quelli in **materia di edilizia**, con particolare riferimento alla **lottizzazione abusiva**, hanno registrato un lieve incremento del 4,42%.

In notevole **riduzione anche i reati in materia tributaria** indicati nel D.Lvo 74/2000 (**-46,46%**).

Il decremento di alcune tipologie di reati è stato giustificato, sostanzialmente, dall'aumentata sensibilità verso alcune tematiche e dall'intensificazione dei controlli preventivi e repressivi da parte delle forze dell'ordine e degli uffici ispettivi amministrativi.

Sul punto relativo all'**estradizione e all'assistenza giudiziaria**, ha rappresentato il Procuratore Generale della Repubblica che nessuna delle Procure della Repubblica del distretto ha emesso provvedimenti in tema di estradizione ed assistenza giu-

diziaria, mentre presso la Procura Generale, nel periodo di interesse, vi è stata una estradizione attiva, per il reato di abusi sessuali su minorenne, ed una passiva, dal Canada, per il delitto di truffa, oltre a 12 rogatorie passive.

Con riferimento al **mandato di arresto europeo**, ha segnalato che la Squadra Mobile di Isernia, in data 23.01.2015, ha eseguito un mandato di arresto europeo, emesso dall'Autorità giudiziaria della Polonia, per i reati di violenza e minacce a carico di un cittadino polacco, mentre alla Procura Generale sono pervenuti due MAE: uno emesso dall'autorità giudiziaria polacca, per il reato di danneggiamento e violenza, un altro emesso dall'autorità giudiziaria tedesca, per il reato di favoreggiamento dell'ingresso e dei soggiorni illegali, ai quali è stata data tempestiva esecuzione. La Procura della Repubblica di Campobasso e quella di Larino non hanno emesso alcun provvedimento in materia di mandato di arresto europeo.

Ha fatto presente, altresì, che la Procura della Repubblica di Campobasso non ha richiesto alcuna misura di prevenzione; quella di Isernia ha richiesto **13 misure di prevenzione personali e 5 reali**, delle quali risultano accolte, dal Tribunale, 5 richieste di misure di prevenzione personali; la Procura della Repubblica di Larino ha inoltrato una richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale e nessuna reale.

La Procura della Repubblica di Campobasso non ha richiesto alcun sequestro per equivalente; quella di Isernia ne ha richiesti diversi, ma ne ha ottenuti, finora, 3, relativi a reati tributari (D.Lvo n. 74/2000), per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

La Procura della Repubblica di Larino ne ha richiesti 2, nell'ambito di reati contro la Pubblica Amministrazione.

8. Le risorse

8.1. Organici degli Uffici

In base alle piante organiche degli Uffici di questo Distretto, sono previsti **66 Magistrati togati**, dei quali 46 e 20 rispettivamente con funzioni giudicanti e requirenti.

Con riferimento al primo gruppo di Magistrati la situazione è la seguente, avendosi riguardo anche alle attuali scoperture.

Per questa **Corte di Appello** la dotazione organica prevede, oltre al posto del Presidente e del Presidente di Sezione, 8 Consiglieri e 1 Magistrato Distrettuale. Alla data odierna, a seguito del pensionamento – nel dicembre dello scorso anno- del dr. Francesco Infantini e della dott.ssa Clotilde Parise, sono scoperti il posto di Presidente della Corte (la cui vacanza è stata già pubblicata) ed un posto di Consigliere, mentre il Magistrato Distrettuale, dott.ssa Elena Quaranta, è stata assegnata in applicazione al Tribunale di Isernia, con funzioni di GIP dal 16 settembre 2013, giusta decreto presidenziale n. 28 in data 12 settembre 2013.

Il **Tribunale distrettuale di Campobasso** può contare su un Organico di **11** Magistrati, compresi il Presidente ed un Presidente di Sezione.

Non vi sono, allo stato, scoperture, atteso che il dott. Michele Russo, già Presidente del Tribunale di Mondovì, destinato, a sua domanda, al Tribunale di Campobasso, con funzioni di Giudice, vi ha preso servizio in data 16 dicembre 2014.

Il Presidente del Tribunale di Campobasso, dott. Ottavio Abbate, ha rappresentato, però, nella sua Relazione, che l'Organico del proprio Ufficio è da considerarsi **“assolutamente sotto-dimensionato** rispetto ai **compiti ed alle specificità** che incom-

bono su un **Tribunale distrettuale** e, **comparativamente**, rispetto alla media dei Tribunali distrettuali, ma anche a quelli *non distrettuali*, (avendo) **una dotazione organica sbilanciata per difetto, avuto riguardo alla popolazione, alla dimensione territoriale ed ai carichi di lavoro**".

Ed ha aggiunto che i Giudici in servizio presso il Tribunale di Campobasso risultano al **nono posto** tra i più gravati, quanto ai **29 Tribunali distrettuali**, precisando anche che "*il rapporto tra Magistrati togati e popolazione residente (è) di un magistrato per 12.082,5 abitanti*".

Va detto, infine, che, a fronte di un Organico di otto GOT, attualmente ne sono in servizio sette, di cui tre in tirocinio, come emerge dall'apposito prospetto riportato nella Relazione del dott. Abbate

Per il **Tribunale di Isernia** la pianta organica dei Magistrati è composta di n. 8 Magistrati più il Presidente.

Al momento, stante la vacanza del posto di Presidente (per l'anticipato pensionamento del dr. Ghionni), sono in servizio 8 Magistrati.

La situazione di tale Tribunale è, tuttavia, particolare. Ed invero, degli 8 Magistrati in servizio, 7, essendo MOT, non possono essere impiegati nei settori più delicati del penale, se non dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, il che ha reso necessaria l'applicazione del Magistrato distrettuale, dott.ssa Elena Quaranta, e del dr. Di Giacomo- Presidente di Sezione del Tribunale di Campobasso- per svolgere le funzioni di Presidente ed anche al fine della definizione dei numerosi processi penali, per i quali si erano determinate le incompatibilità di entrambi i GIP/GUP.

La pianta organica dei giudici onorari è composta da 7 GOT, completamente coperta anche se 3 GOT nominati assumeran-

no le funzioni solo il 1° gennaio 2016, all'esito del periodo di tirocinio.

Il **Tribunale di Larino** –la cui pianta prevede un Organico di 8 Magistrati (compreso il Presidente)– ha potuto contare, nel periodo in considerazione, sull'apporto lavorativo di sei di essi (incluso il Capo dell'Ufficio), dei quali due MOT – nominati con D.M. 8/6/2012, che hanno preso possesso rispettivamente in data 17/2/2014 e 14/7/2014. Ma deve, altresì darsi atto che nel mese di settembre 2015 ha preso possesso dell'ufficio un altro magistrato, il dr. Luigi Guariniello, sicchè allo stato è ancora scoperto un solo posto di giudice.

Il Presidente del Tribunale di Larino, nella sua relazione, ha evidenziato che tale situazione ha avuto ripercussioni sui tempi di definizione dei procedimenti ed ha rallentato lo smaltimento del consistente arretrato accumulatosi per le pregresse gravi scoperture nell'organico dei magistrati, sottolineando che, anche dopo la copertura dei due posti vacanti (avvenuta nel gennaio e nel settembre 2015), le difficoltà si sono solo attenuate, posto che, per un verso, a coprire gli stessi sono destinati due MOT, con i noti limiti dettati dalla inesperienza e dalla impossibilità di espletare alcune funzioni nel settore penale, e, per altro verso, l'organico, pur se al completo, non appare adeguato all'enorme carico di lavoro.

Va detto, infine, che, a fronte di un Organico di sei GOT, attualmente ne sono in servizio cinque.

Per il **Tribunale di Sorveglianza** è previsto un Organico di tre Magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente. Tale organico è stato interamente coperto sino al 9 aprile 2015, allorché si è reso vacante il posto di Presidente del Tribunale, a seguito del trasferimento del Presidente dott.ssa Daniela Della Pietra ad altra sede giudiziaria

Presso il **Tribunale per i Minorenni** continuano a prestare servizio il Presidente e tre Magistrati, in conformità con l'Organico previsto per detto Ufficio minorile - il quale, peraltro, si avvale dell'apporto lavorativo anche di dodici Giudici onorari.

Con riferimento agli **uffici requirenti**, il Procuratore Generale ha, nella sua Relazione, evidenziato come l'organico dei magistrati sia sicuramente sottodimensionato.

In particolare la situazione della **Procura della Repubblica di Larino** resta particolarmente grave; ciò sia per il notevole numero di procedimenti, sia per la significativa carenza di personale amministrativo, già penalizzato dalla assoluta inadeguatezza della pianta organica. Peraltro dei due posti (sui tre previsti in pianta organica) di sostituto procuratore, vacanti dal marzo 2012, uno è stato coperto nel febbraio 2014 (con l'arrivo di un MOT), mentre è rimasto sempre vacante (eccetto un periodo di circa un mese, nel corso del 2015) il terzo posto.

Per far fronte alla situazione critica del citato ufficio, si è mantenuta l'applicazione costante del magistrato distrettuale requirente e solo grazie al notevole impegno dei magistrati del citato ufficio e delle capacità organizzative del dr. Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Larino, si sono notevolmente ridotte le pendenze dei procedimenti presso il detto Ufficio.

La **Procura della Repubblica di Isernia** (organico di quattro unità, un Procuratore e due sostituti procuratori) ha registrato l'assenza, per congedo per maternità, della d.ssa Andricciola, dal 25 luglio 2014 al 27 dicembre 2014, e l'assenza del dr. Gaeta, dal 25 marzo 2015, per motivi di salute.

La **Procura della Repubblica di Campobasso**, dal 3 agosto 2015 - data in cui ha preso servizio il dr. Gallucci - ha l'organico completo; anche la **Procura Generale**, dopo il trasferimento ad

altro ufficio del dr. Di Ruzza, avvenuto nel gennaio di quest'anno, è nuovamente ad organico pieno dal 14 settembre 2015, con l'arrivo del nuovo sostituto procuratore generale, dr. Elio Fioretti.

La **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**, che fino a tutto il 2015 ha registrato la presenza del solo Procuratore della Repubblica vede, dal 4 gennaio scorso, coperto anche l'unico posto di sostituto procuratore presente in organico.

Un serio problema è costituito dalle forti carenze dell'**Organico del personale amministrativo** del Distretto, risultate pari - alla data del 30/6/2015 - al 22,86% negli Uffici giudicanti del Distretto ed al 30,77% per la Corte di Appello.

Non si sono registrati miglioramenti rispetto al periodo precedente, anzi vi è stato un lievissimo incremento della percentuale di scopertura passata da 22,42 al 22,86.

Un significativo risultato positivo si è avuto, invece, riguardo ai Dirigenti Amministrativi: infatti, dei sei previsti nella pianta organica, al 30.6.2014 erano in servizio solo due; attualmente ne sono in servizio cinque e, precisamente, il dott. Silvestro Pezzuto - presso questa Corte di Appello - il dott. Francesco Sticozzi - presso la Procura Generale della Repubblica-, la dott.ssa Emanuela Zannerini -presso il Tribunale Campobasso-, il dr. Alessandro Di Fiore -presso il Tribunale di Larino- ed il dr. Nicola Valentino -presso il Tribunale di Isernia.

Anche le scoperture nell'Organico del personale amministrativo di questa Corte si sono ridotte - sempre alla data del 30/6/2015 - al 30,77%, a fronte delle vacanze quantificate nel 33,33% con la precedente Relazione.

Dalle Relazioni trasmesse dai Capi degli Uffici giudicanti emerge, poi, la seguente situazione: il **Tribunale di Campobasso**, a fronte di una "pianta legale" costituita da 57 unità lavora-

tive, può contare, allo stato, soltanto su **47unità , con una scoperta pari al 18%**, con la mancanza di **sette** Funzionari giudiziari e di **un** Funzionario contabile.

Il Presidente del Tribunale di Campobasso ha rimarcato come, sotto il profilo del concreto impiego del personale disponibile, i servizi evidenzino qualche sofferenza, comportante ricadute sulla qualità del lavoro e come rilevanti criticità si siano registrate, a causa del distacco ad altri uffici di un contabile e di un Assistente Giudiziario di II area, che ha determinato un certo appesantimento nella distribuzione dei carichi di lavoro, con conseguente accorpamento di alcuni servizi, appesantimento ormai cronicizzato per effetto dell'opzione definitiva del predetto personale per gli uffici ai quali solo precariamente avrebbe dovuto essere destinato. Peraltro, l'abbandono, nella recente contrattualistica, del criterio della tendenziale fungibilità prevista, per figure inquadrare in aree omogenee, ha ridimensionato notevolmente la possibilità di richiedere prestazioni in passato richiedibili, come nel caso del personale addetto all'Unep.

Con atto di indirizzo del 15 aprile 2013, in riforma delle indicazioni contenute nella circolare del 30 novembre 2010, il Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, ha, infatti, anche sulla scorta della giurisprudenza lavoristica, adottato nuove linee interpretative del contratto integrativo del 2010, stabilendo che il servizio di chiamata delle cause dovrà essere strutturato attingendo esclusivamente alle figure professionali degli operatori giudiziari.

In base alla nuova interpretazione, l'Ufficio NEP, pur essendo tale servizio, per normativa primaria e secondaria, attribuito all'Ufficio predetto (artt. 105 e 106 del DPR 1229/59, art. 21 D.M. n. 334/89) e pur essendo i compiti di istituto drasticamente ridimensionati, a seguito delle sostanziali modifiche interve-

nute in tema di notificazioni, anche in riferimento all'avvento del processo civile telematico e dell'obbligo di notifica telematica nel penale, l'UNEP è esentato dalla "chiamata in udienza", non essendo previste, nella pianta organica, le figure professionali di riferimento.

La speranza di un parziale alleviamento è riposta nell'esito della procedura di mobilità il cui avviso, ormai datato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 20 gennaio 2015 e che dovrebbe avere a breve il suo esito conclusivo.

Quanto al **Tribunale di Isernia**, la situazione relativa al personale amministrativo è, senz'altro, decisamente migliorata rispetto al passato anche per effetto del trasferimento e destinazione all'indicato Tribunale di alcuni dipendenti, provenienti dagli Uffici del Giudice di Pace soppressi (ai sensi del decreto legislativo 156/2012) nonché della nomina e conseguente assegnazione del Dirigente Amministrativo, Dr. Nicola Valentino.

Ed invero, l'ufficio, a fronte di un organico di 41 unità, registra la scopertura di 5 funzionari giudiziari, un operatore giudiziario ed un conducente di automezzi.

Il Presidente del Tribunale di Isernia ha evidenziato che la *"carenza di personale amministrativo (dovuta anche a numerose assenze per malattie e congedi parentali), ha penalizzato il funzionamento dell'Ufficio per il periodo de quo: nello specifico a partire dal 01/06/2015 si è verificato il trasferimento, per interpello, di 2 Funzionari Giudiziari (di cui uno in effettivo servizio e l'altro in distacco); si consideri, inoltre, che tra i dipendenti astrattamente presenti in organico, tre hanno usufruito, per il periodo in considerazione, di congedo ex art. 42 art. comma 5, d. lgs. 151/01"*.

In tale situazione un utilissimo apporto hanno fornito **le Convenzioni ed i Protocolli d'Intesa stipulati**, con la Provincia di Isernia, con alcuni istituti scolastici di Isernia e con l'Uni-

versità del Molise per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, anche a supporto delle Cancellerie del Tribunale; con l'Ufficio esecuzione penale esterna/U.E.P.E., per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Tribunale.

Il **Tribunale di Larino** lamenta una scopertura dell'organico delle cancellerie attualmente pari al 36,84% (presenti 24 su 38, escluso il dirigente) atteso che gran parte del personale, già in servizio presso la Sezione Distaccata di Termoli, ha ritenuto di scegliere, in sede di interpello distrettuale, una diversa destinazione, con conseguente ulteriore aggravamento delle scoperture.

Il Presidente del detto Tribunale, nella sua Relazione, ha evidenziato che la situazione, dopo la riduzione nell'Organico di tre unità lavorative (un Direttore Amministrativo, un Funzionario giudiziario e un Operatore giudiziario B/3), ai sensi del decreto ministeriale in vigore dal 15/3/2010, è ulteriormente peggiorata per *“la grave carenza nelle figure apicali chiamate a compiti di dirigenza e di supporto alla attività giurisdizionale, per le quali si lamenta una scopertura pari al 50%”*.

Ha così concluso la propria Relazione: *le sopra evidenziate carenze nell'organico dei Magistrati e del personale amministrativo costituiranno, nell'immediato futuro, un serio ostacolo ad una piena attuazione del processo telematico, che necessiterebbe di adeguate risorse a disposizione”,* aggiungendo: *“In ordine ai programmi per la riduzione dell'arretrato si rappresenta la difficoltà di ottenere, almeno nel breve periodo, una apprezzabile ulteriore riduzione delle pendenze considerate le modeste risorse disponibili, in un contesto caratterizzato da un gravoso fardello di carichi pendenti frutto dei pregressi periodi caratterizzati da gravissime scoperture nell'organico dei magistrati”*

Per le stesse ragioni sarebbe stato anche estremamente diffi-

cile ottenere una riduzione della durata media dei procedimenti.

Quanto al **Tribunale di Sorveglianza**, il personale amministrativo è stato via via integrato grazie al trasferimento del personale in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace, nelle more soppressi, e all'assegnazione temporanea, da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, di due dipendenti della stessa.

Il Presidente F.F. di detto Tribunale ha rappresentato che, attualmente, *“mancano un direttore amministrativo e due funzionari giudiziari; inoltre, uno degli assistenti giudiziari è prossimo al pensionamento (previsto per il 1° gennaio 2016), mentre il distacco presso il detto Ufficio di altro dipendente proveniente dall'amministrazione penitenziaria è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 settembre u.s. e non risultano, allo stato, comunicate ulteriori proroghe, nonostante espressa richiesta in tal senso formulata dalla scrivente”*.

Relativamente al **Tribunale per i Minorenni** è stato dato atto dal Presidente, che, alla data del 30 giugno 2015 erano scoperti un posto di contabile e un posto di ausiliario.

Ha ritenuto, poi, di segnalare anche – quanto al personale amministrativo – *“come i dipendenti tutti collaborino sinergicamente al fine comune di mantenere un alto grado di efficienza, responsabilmente attenti nel garantire il regolare espletamento degli adempimenti connessi sia alle funzioni penali che a quelle civili svolte dall'Ufficio, scrupolosi nell'assicurare la tempestiva e puntuale gestione degli oneri amministrativi”*.

La carenza di personale amministrativo è stata segnalata anche dal Procuratore Generale, con riferimento agli **Uffici requirenti**.

In particolare, nella sua Relazione, il Procuratore Generale ha evidenziato che, presso la **Procura della Repubblica di Larino**, in una pianta organica già gravemente insufficiente rispet-

to ai flussi di lavoro, si registrano sensibili scoperture (12 presenze –compresi due conducenti di automezzi- su 15 unità previste); in quella di Isernia mancano un Direttore amministrativo ed un funzionario giudiziario; alla Procura della Repubblica di Campobasso il personale amministrativo, nel corso di quest'anno, si è ridotto di ben 7 unità.

Va, a questo punto, evidenziato che gli auspicati positivi effetti dei decreti legislativi 155 e 156 del 7/9/2012 derivanti dalla soppressione e dai successivi accorpamenti di determinati Uffici, giudicanti e requirenti, e con la soppressione di gran parte degli Uffici del Giudice di Pace, con conseguente consistente recupero di diverse unità lavorative, non si sono pienamente realizzati anche se è stato registrato un discreto recupero di unità lavorative, provenienti dagli Uffici soppressi.

E ciò perché, essendo stata offerta ai dipendenti degli Uffici soppressi la possibilità di partecipare ad un apposito interpellato per scegliere una sede di lavoro diversa da quella degli Uffici accorpanti, si è verificato che questi ultimi hanno assorbito interamente i carichi di lavoro degli Uffici soppressi, ma non anche il personale necessario per far fronte ai nuovi e gravosi impegni lavorativi.

In realtà, pur non essendo stato rilevato un recupero di unità lavorative in quantità tali da eliminare totalmente i vuoti di organico ancora esistenti ed assicurare la piena efficienza dei servizi, tuttavia effetti positivi si sono avuti a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – in attuazione dei decreti legislativi n.ri 155 e 156 del 7/9/2012 -, ove si consideri – tra l'altro – che le vacanze complessive, per gli Uffici giudicanti (compresi gli Uffici del Giudice di Pace di Campobasso, Isernia e Larino), sono risultate, al 30 giugno 2015, pari al 22,86%.

Ovviamente, non può non darsi atto anche della circostanza-

za che le maggiori scoperture nell'Organico del personale amministrativo interessino, allo stato – alla luce anche dei dati innanzi riportati – questa Corte di Appello (30,77%) ed il Tribunale di Larino (36,84%).

Va, anche, evidenziato che, nel nostro Distretto, sono stati mantenuti –per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs, 156/2012 (con spese a carico del Comune) – sei Uffici del Giudice di Pace, di talché i dipendenti, che ivi prestavano servizio, sono rimasti inizialmente negli stessi Uffici per le indicate attività di formazione -affiancamento del personale comunale, con la conseguenza che gli Uffici giudiziari, ove erano stati destinati, hanno potuto fruire del loro apporto lavorativo solo successivamente.

Attualmente, dei sei Uffici del Giudice di Pace, inizialmente mantenuti con oneri a carico dei Comuni (Agnone, Castel San Vincenzo, Carovilli, Forlì del Sannio, Termoli e Venafro), ne sono rimasti solo tre (Agnone, Castel San Vincenzo e Forlì del Sannio), mentre altri tre sono stati soppressi. Va, però, precisato che, con D.M. 22.10.2015, è stato soppresso, a decorrere dal 4 dicembre 2015, anche Forlì del Sannio.

La legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha dato la possibilità ai Comuni di appartenenza degli uffici del Giudice di Pace soppressi di chiedere il ripristino, sicché attualmente per gli Uffici di Venafro e Termoli sono state attivate le procedure preliminari necessarie alla riapertura (formazione e affiancamento del personale, ecc.).

Per maggiore chiarezza va precisato che l'Ufficio del Giudice di Pace di Termoli è rientrato inizialmente tra i sei Uffici mantenuti, ma dopo alcuni mesi è stato soppresso per problemi di personale; successivamente, però, è stato possibile - con la legge 27 febbraio 2015, n. 11 – chiederne, da parte del Comune, il ripristino.

Quanto agli **Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti** del Distretto, devo dire che la situazione complessiva – rispetto a quella descritta nella precedente relazione – è abbastanza migliorata: **la scopertura, al 30 giugno 2014 pari al 19,60%, si è ridotta, al 30 giugno 2015, al 9,80% .**

In particolare, con riguardo alla pianta organica prevista con il decreto ministeriale 25/4/2013 ed alla situazione cristallizzata al 30/6/2015 – tenuto conto anche delle vacanze – emerge che l'Unep di Campobasso ha una scopertura del **19,04 %** ; l'Unep di Isernia ha una scopertura del **7,69 %** ; l'Unep di Larino non ha alcuna scopertura.

Si è avuto riguardo – nell'indicazione di tali percentuali complessive di scoperture, come dei dati riguardanti gli organici e le vacanze di ciascuno di questi tre Uffici – alle singole figure professionali, costituite dai Funzionari Unep, Ufficiali Giudiziari, Assistenti giudiziari ed Ausiliari.

Preciso, altresì, che l'indicazione del totale delle scoperture degli Uffici NEP nell'intero Distretto, pari al **9,80 %**, è stata fatta con riguardo ai seguenti dati: organico **51**, vacanze **5**.

Appare evidente che, fatta eccezione per l'UNEP di Campobasso, ove si registra una discreta scopertura, la situazione complessiva è da ritenersi buona.

8.2. Informatizzazione degli Uffici

Faccio presente, innanzi tutto, che, con nota del 21 ottobre 2015 prot. n. 4692, ho chiesto ai Referenti Distrettuali per l'Informatica (in entrambi i Settori, civile e penale), dott.ri Michele Russo e Margherita Cardona Albini, di redigere una Relazione sullo stato dell'informatizzazione negli Uffici, giudicanti e requirenti, del Molise, con riferimento al periodo dal 1° luglio 2014

al 30 giugno 2015.

Vi hanno essi provveduto con una Relazione molto accurata, che mi è stata trasmessa con nota del 27 novembre 2015, prot. n. 5611, alla quale rimando per l'acquisizione di ogni ulteriore elemento di conoscenza, riportando, in questo scritto, soltanto le parti, che ritengo più significative e rilevanti.

Dovendo fornire un sintetico quadro sullo stato dell'informatica a livello distrettuale, i dott.ri Russo e Cardona Albini hanno affermato che, in linea generale, nel distretto, le dotazioni di *hardware* e *software* risultano adeguate, grazie anche alle forniture effettuate dalla DGSIA previste dal Piano di digitalizzazione della Giustizia, iniziate nel 2012 e completate nel corso dell'anno 2014 con l'acquisto, fra l'altro, di nuovi pc desktop destinati al rinnovo del parco hw degli Uffici Giudiziari (ODA N. 1836101/14 del 19-12-2014) rappresentando, però, la necessità di monitorare attentamente la capacità dei server in relazione al progressivo aumento dei depositi telematici, che in altri distretti ne ha provocato, in taluni casi, la saturazione temporanea, con intuibili disservizi.

Hanno, ancora, evidenziato, con riferimento al **Processo Civile Telematico (PCT)**, che, nel periodo di riferimento, gli uffici giudiziari giudicanti molisani, ai quali esso è destinato, hanno ulteriormente consolidato i risultati in precedenza raggiunti.

Al riguardo, hanno i Referenti Distrettuali sottolineato che, mentre per gli avvocati e per gli ausiliari del giudice vige, dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti nei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, con la sola eccezione degli atti di costituzione nei giudizi contenziosi di cognizione diversi dai procedimenti monitori nonché, fino al 31 marzo 2015, degli atti con cui inizia l'esecuzione forzata, per i giudici l'obbligatorietà è stata ristretta ai

procedimenti monitori, rimanendo meramente facoltativo il deposito telematico dei provvedimenti e dei verbali di udienza in tutti gli altri procedimenti.

Lusinghieri sono stati i risultati attestati dal report trasmesso dal locale Presidio CISIA per i Tribunali di Campobasso e Isernia e, in misura minore, per il Tribunale di Larino; risultati sintomatici dell'assoluta adeguatezza degli sforzi compiuti e dell'ottimo livello di preparazione raggiunto dai magistrati e dal personale amministrativo addetto al settore, che hanno permesso di rendere immediatamente effettivo il passaggio dal processo cartaceo al processo digitale.

Emerge ancora, dalla Relazione dei RID, che notevole si è rivelato il contributo dell'avvocatura in tutti e tre i circondari del distretto, con i suoi 17.647 depositi telematici corrispondenti al 57% del totale. Tale risultato, già significativo in valore numerico assoluto, si rivela ancora più prezioso se si considerano la macchinosità dei sistemi operativi disponibili per gli avvocati e i costi che essi devono sostenere per procurarseli.

Nel dettaglio, i Tribunali Ordinari di Campobasso e Isernia hanno fatto registrare una crescita progressiva e costante dei depositi telematici dei magistrati: quelli del Tribunale di Campobasso sono saliti dai 168 del mese di luglio 2014 ai 794 del mese di giugno 2015, per un totale annuale di 4731 depositi telematici, mentre quelli del Tribunale di Isernia sono saliti dai 150 del mese di luglio 2014 ai 682 del mese di giugno 2015. Minore e sostanzialmente stazionaria risulta la "produttività" telematica dei magistrati del Tribunale di Larino (941 depositi telematici totali nell'anno di riferimento), dovuta con ogni probabilità alle difficoltà legate al recente avvicendamento di magistrati verificatosi in quel Tribunale, avvicendamento che non ha consentito a molti di loro di fruire delle attività di formazione svolte nel-

l'anno precedente.

Hanno rappresentato ancora i RID che significativa è stata anche la percentuale di depositi degli ausiliari del giudice nei Tribunali di Campobasso e Larino (mentre per il Tribunale di Isernia si registra un dato ridotto – all'incirca la metà – rispetto ai depositi registrati nei primi due uffici) e che la Corte di Appello non si è fatta trovare impreparata, come testimoniano i depositi telematici dei magistrati effettuati ancor prima dell'entrata a regime del PCT nel giudizio di secondo grado.

Hanno ritenuto i RID di dover aggiungere che uno degli elementi di maggiore criticità del PCT è dato dalla redazione dei verbali di udienza. Il funzionamento del PCT è imperniato sul rapporto diretto fra la Consolle del Magistrato e i registri di Cancelleria: i provvedimenti telematici, infatti, sono redatti e inviati dal giudice al registro informatico di riferimento senza l'intervento del cancelliere, che si limita ad accettare il provvedimento caricandolo sul registro medesimo. Ciò comporta, nel caso del verbale telematico, che il cancelliere viene, di fatto, completamente tagliato fuori dall'attività di udienza, il cui peso si scarica interamente sul giudice ed è aggravato dal fatto che l'applicativo non consente all'avvocato di stendere a verbale le deduzioni che il giudice lo ha autorizzato a svolgere, ma impone al giudice di trascriverle.

A tale grave inconveniente si è cercato di porre rimedio creando un ponte digitale fra giudice e avvocati attraverso Internet, ma è evidente che la verbalizzazione sarebbe molto più scorrevole se tutti gli attori del processo potessero intervenire direttamente a verbale sotto il controllo del giudice. L'attività di udienza ne risulta, quindi, notevolmente rallentata e non è più possibile trattare in una stessa giornata un elevato numero di processi, con conseguenze negative per l'attività di definizione. È

per questo che sinora solo i giudici con ruoli di udienza contenuti sono riusciti a introdurre con successo la verbalizzazione telematica delle udienze. Si rende, perciò, necessaria un'implementazione degli applicativi che consenta il dialogo digitale diretto fra giudice e avvocati durante l'udienza ovvero sposti il peso dell'attività di compilazione del verbale sugli ausiliari che compongono l'ufficio del processo.

Sempre trattando del Processo Civile Telematico, hanno i RID rappresentato che un secondo profilo di criticità riguarda i giudici onorari di tribunale, nessuno dei quali utilizza la Consolle del Magistrato.

Tale carenza è dipesa in parte dalla disponibilità limitata di stanze e personal computer e in parte dal sensibile aggravio di lavoro, che la fase di conversione dal cartaceo al telematico comporta anche per il magistrato onorario, il quale non gode, tuttavia, di alcun compenso aggiuntivo oltre il modesto rimborso riconosciutogli per l'attività di udienza e non è, di conseguenza, incentivato ad incamminarsi sul nuovo tracciato disegnato dal Legislatore, tracciato che, con la sola eccezione dei procedimenti monitori, per il magistrato non è ancora obbligatorio.

Emerge ancora, dalla relazione dei RID, che in nessun ufficio del distretto è stata realizzata l'informatizzazione delle assegnazioni dei procedimenti civili attraverso il programma ministeriale "Consolle Unificata" e le assegnazioni vengono effettuate ancora manualmente, con notevole dispendio di tempo ed energie da parte del magistrato che esercita le funzioni presidenziali e del personale addetto alle iscrizioni sul ruolo generale e all'inserimento delle singole assegnazioni.

In conclusione, si può osservare che, allo stato, tutti gli Uffici del distretto hanno dato concreta attuazione agli obblighi normativi sull'informatizzazione del processo civile e, grazie anche

all'azione sinergica delle categorie professionali esterne coinvolte, *in primis* quella degli avvocati, hanno realizzato, pur con le inevitabili criticità legate alla fase di avvio e a taluni limiti oggettivi dei programmi in uso, un modello operativo che si caratterizza positivamente per l'efficienza e per i correlativi benefici che ne derivano all'utenza.

Per quanto riguarda il settore penale, nel periodo di riferimento, sono stati attivati e resi operativi il nuovo **Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP)** e il sistema **Notifiche Telematiche Penali (NTP)**, applicativi che -avviati nel 2014- hanno rappresentato gli obiettivi primari per il 2015, sui quali il Ministero della Giustizia – DGISIA ha concentrato la propria azione, in coerenza con quanto stabilito nel Piano di Digitalizzazione della giustizia penale del 2011.

Con particolare riferimento al *SICP*, hanno i Referenti informativi osservato che, in tutti gli Uffici del Distretto, si è proceduto: alla **bonifica delle banche dati**; alla **migrazione da Re.Ge. a SICP** ed allo **svolgimento delle attività formative**, così come previste dal progetto per il settore amministrativo.

Allo stato, quindi, tutte le cancellerie dei Tribunali e delle Procure operano ormai con il nuovo sistema, anche se in fase sperimentale e pur se con alcune criticità (gli operatori sono costretti, in alcuni casi, a reperire informazioni sul procedimento ancora dal Re.Ge.), se non su registri cartacei, atteso che, talvolta, il confronto con i dati a disposizione derivati dai due sistemi non corrispondono.

Anche per gli uffici di secondo grado si sta procedendo nella medesima direzione sulla scorta delle le attività esecutive pianificate dalla DGISIA. Inoltre, per tutti gli uffici è stata ultimata la formazione.

Quanto al sistema delle *Notifiche Telematiche Penali (NTP)*, hanno i RID evidenziato che risulta terminata la fase sperimentale di gestione delle notifiche in regime di doppio binario - avviata negli anni 2012 e 2013 come previsto dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17/12/2012 n.221 - e conclusa anche la formazione d'aula e quella *TOJ*, e che tutti gli uffici stanno procedendo con il sistema avviato.

Ed ancora che, allo stato, non si rileva alcuna criticità, né ricadute sul processo in termini di nullità a regime intermedio, atteso che il sistema di certificazione della avvenuta notifica tramite ricevuta PEC non ha dato, finora, problemi in fase di attuazione.

Sotto altro profilo -hanno i RID aggiunto- la consolle penale non viene ancora utilizzata dai giudici dell'area in questione dovendosi procedere in via del tutto preliminare alla formazione di base per divulgare le utilità dell'applicativo, quantomeno quelle indiscusse di monitoraggio ed organizzazione del singolo ruolo del giudice.

Sarà necessario, quindi, con la collaborazione della formazione decentrata e del locale presidio CISIA e DGSIA, prevedere giornate di formazione in aula con simulazioni pratiche volte ad evidenziare le utilità dello strumento informatico e, nel contempo, divulgare la "cultura" della verbalizzazione telematica per il dibattito, con l'obiettivo di rendere maggiormente intellegibili i fascicoli dibattimentali.

Va, a questo punto, evidenziato che, al fine di accelerare, anche nell'area penale, il processo di informatizzazione e garantire la possibilità di depositare provvedimenti in via telematica con l'utilizzo degli applicativi forniti dal Ministero, i Referenti distrettuali per l'informatica hanno creato una struttura permanente, integrata con la partecipazione di esponenti delle diver-

se componenti soggettive del Processo, destinata al monitoraggio e allo sviluppo dell'informatizzazione degli Uffici giudiziari del distretto, con particolare riferimento al funzionamento del Processo Civile Telematico e all'avvio dell'informatizzazione del Procedimento e del Processo Penale.

Al fine di evitare inutili appesantimenti che finirebbero per ingessarne la capacità operativa, le componenti soggettive chiamate a far parte di questa struttura sono state limitate a quelle che rappresentano "gli attori necessari" del processo: magistrati, avvocati e personale amministrativo. Con le altre figure, la cui presenza nel Processo è solo eventuale (CTU) ovvero è ristretta nell'ambito di settori specifici (curatori fallimentari e professionisti delegati), invece, la struttura in argomento istituirà tavoli di interlocuzione e confronto destinati all'approfondimento delle problematiche peculiari proprie delle diverse figure di Ausiliari del Giudice.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata, poi, all'assistenza tecnica indispensabile per il corretto ed efficace funzionamento degli applicativi.

Dai processi di informatizzazione e dall'utilizzo di nuovi veicoli di comunicazione (posta elettronica, posta certificata, ecc.) derivano certamente notevoli benefici in termini sia di economia sia di qualità del lavoro prodotto. E', però, indispensabile che tali innovazioni vengano supportate da una idonea e proficua assistenza sistemistica da parte dei tecnici preposti.

È necessario, quindi, che siffatta assistenza non subisca ulteriori riduzioni e variazioni nelle modalità di intervento (si dovrebbe privilegiare l'assistenza on-site e far poco ricorso a quella remota), per non rischiare di pregiudicare il processo produttivo dell'Ufficio e la qualità del servizio erogato.

La decurtazione delle risorse finanziarie e la conseguente

riduzione dell'assistenza sistemistica alimentano serie preoccupazioni, in quanto i processi informativi necessitano sempre più di adeguato sostegno tecnico per non pregiudicare il lavoro quotidiano delle Cancellerie e la regolare tenuta dei registri informatizzati.

L'assistenza sistemistica è, attualmente, assicurata da personale competente e disponibile alla ricerca delle soluzioni utili al superamento delle criticità, che gli vengono, di volta in volta, sottoposte; va detto, però, che l'attuale procedura di "richiesta di intervento", attraverso l'apertura del "Tiket" da inviare alla Società incaricata dell'assistenza - che, a sua volta, deve provvedere a darne comunicazione al tecnico che dovrà intervenire - appesantisce e allunga i tempi di attesa, sicché, a volte, il problema viene risolto solo dopo alcuni giorni, anche in caso di serie criticità, che bloccano il lavoro.

Va anche rilevato che la formazione, erogata quasi sempre da Società private in occasione dell'adozione di nuovi applicativi, è certamente preziosa ed indispensabile per dare corso all'avvio dei sistemi informativi, ma si esaurisce in un orizzonte temporale brevissimo, sicché, poco dopo l'installazione degli applicativi, cioè quando ancor più emerge il fabbisogno di assistenza e sostegno, non si possono avere più contatti con i tecnici delle Società incaricate della formazione, perché il relativo contratto è scaduto.

È necessario, invece, che vengano destinate più risorse alla formazione, perché, talvolta, per l'assenza di tale intervento, si rischia di perdere le potenzialità presenti nei vari applicativi o di non utilizzarle affatto.

Occorre pure che il personale interno alla "DGSIA" e, in particolare, quello che opera presso i Presidi CISIA, sia sempre più preparato per l'assistenza ai nuovi sistemi informatici, perché si

tratta di Operatori di prossimità che, meglio di tutti gli altri, possono assicurare il sostegno ai magistrati e agli impiegati che ne fanno richiesta.

Ritengo di dovere aggiungere, sul tema specifico, che la piena e capillare informatizzazione dei servizi direttamente e indirettamente connessi all'attività giurisdizionale rappresenta un'esigenza imprescindibile in funzione del miglioramento dell'efficienza del sistema "giustizia" sotto una molteplicità di profili diversi: rapidità e comodità di accesso dei soggetti "esterni"; riduzione dei tempi di lavoro del magistrato e conseguente aumento della sua produttività; abbattimento dei tempi di espletamento degli adempimenti amministrativi che precedono e seguono lo svolgimento dell'attività giurisdizionale; controllo sulla gestione degli affari e sull'impiego delle risorse disponibili.

La molteplicità e la complessità dei problemi da affrontare e la pluralità di figure professionali coinvolte nell'attività giurisdizionale richiedono la reciproca comprensione delle esigenze di cui ciascuna di tali figure è portatrice e la condivisione, da parte di tutti i protagonisti, degli obiettivi da perseguire e dei mezzi da impiegare per raggiungerli.

È necessaria, in primo luogo, la collaborazione attiva ed efficace dei magistrati di riferimento per l'informatica dei singoli Uffici giudiziari e in funzione di essa dovrebbe essere istituito un canale biunivoco permanente di informazione fra le strutture distrettuali (RID e CISIA) e quelle territoriali (MAGRIF) e deve essere svolta altresì, come indicato dal CSM, anche nella recente deliberazione del 13 maggio 2015, una specifica attività di formazione sui temi relativi alla conoscenza delle nuove tecnologie e al loro impatto sugli istituti giuridici correlati nonché sull'organizzazione degli Uffici giudiziari nel loro complesso e nei

singoli settori nei quali si articola l'attività giurisdizionale.

Occorre, in secondo luogo, interagire efficacemente con gli altri "attori" del Processo e anzitutto con il personale amministrativo e con gli Avvocati, non trascurando, inoltre, le diverse figure professionali degli Ausiliari del Giudice, in modo tale da ottenere una visione globale dei problemi, favorendo la comprensione reciproca fra le diverse categorie di operatori e lo sforzo comune in funzione del superamento delle numerose criticità già emerse e che sicuramente emergeranno. Detta interazione richiederebbe, anch'essa, l'istituzione di un canale biunivoco permanente di dialogo e confronto con esponenti rappresentativi delle componenti soggettive diverse da quella dei magistrati, i quali devono svolgere, nell'ambito della categoria di appartenenza, un ruolo analogo a quello dei MAGRIF.

Dovrebbe essere sviluppata, in terzo luogo, attraverso l'azione coordinata di RID, Referenti distrettuali per la formazione dei magistrati, MAGRIF ed esponenti rappresentativi delle componenti soggettive diverse da quella dei magistrati, un'attività capillare e costante diretta alla formazione dei magistrati, degli avvocati, del personale amministrativo e di tutte le diverse figure professionali di ausiliari del Giudice.

Fondamentale e ineludibile è, infine, la valorizzazione del ruolo dei Capi degli Uffici del distretto, ai quali spetta, nella loro veste istituzionale di dirigenti, la direzione del processo di informatizzazione nell'ambito dei rispettivi Uffici e nei confronti dei quali le strutture distrettuali e territoriali per l'informatica e l'innovazione esercitano una funzione servente, di stimolo e ausilio in vista dello sfruttamento ottimale delle risorse disponibili. Va evidenziato, al riguardo, il ruolo peculiare del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale, ai quali è attribuito anche il delicato compito di coordinare l'azione de-

gli altri Uffici al fine di favorire l'efficienza dell'intero distretto nel suo complesso.

8.3. La formazione: Magistrati ordinari, onorari e personale amministrativo

Anche quest'anno, nel periodo in esame, tutte le attività formative, pianificate ed erogate nel distretto, sono state ispirate dal profondo convincimento che un'ottimale ed efficiente gestione dei processi lavorativi passi, inevitabilmente, non solo attraverso una razionale organizzazione e gestione delle risorse umane, ma anche attraverso una costante crescita professionale e culturale degli "operatori" interni al servizio giustizia, cui devono essere assicurati ciclici, approfonditi e mirati interventi di formazione ed aggiornamento.

Devo dare atto, quindi, che, in questo Distretto, numerosi incontri di studio e di aggiornamento professionale sono stati pianificati dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di formazione di Campobasso e dall'Ufficio Formazione distrettuale per il personale amministrativo; curati e realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione del dott. Ernesto Giuffreda, Direttore Amministrativo assegnato, dal dicembre 2014, alla Scuola Superiore della Magistratura di Firenze-Scandicci e all'altrettanto significativo contributo della dott.ssa Evelina Palaia, subentrata, dal 22 dicembre 2014, nell'incarico di Referente Distrettuale per la Formazione, già svolto dal dott. Giuffreda.

Nel periodo in esame, diversi sono stati tali incontri di studio e di aggiornamento professionale destinati ai **Magistrati Ordinari**, a quelli **Onorari** ed agli **Esperti minorili e di Sorveglianza**, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sede centrale della Scuola Superiore della Magistratura e dal Consiglio Su-

periore della Magistratura:

1. Incontro di studio su: "Il sistema disciplinare dei magistrati onorari tra normativa e prassi", il cui obiettivo è stato quello di fornire un ragguaglio, sostanziale e procedurale, sulla specifica materia, rilevante sul piano amministrativo ed anche sul piano giurisprudenziale.
2. Incontro di studio su "Novità legislative e giurisprudenziali in tema di diritto e procedura penale", rivolto sia ai magistrati onorari che a quelli togati, con l'obiettivo di fornire un ragguaglio sulle ultime novità legislative e giurisprudenziali in materia di diritto e procedura penale.
3. Incontro di studio su "Questioni attuali in tema di diritto di famiglia" – imperniato su due aspetti problematici del diritto di famiglia: il primo sull'esatta interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate dalla legge n. 219/2012; l'altro su come affrontare i giudizi di separazione e divorzio più spinosi, ossia quelli in cui totale è l'incomunicabilità tra i genitori, con evidenti riflessi sui figli minori.
4. Convegno sul "La pratica del Processo Civile Telematico", svoltosi presso l'Aula Magna del Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise, organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise e con l'Ordine degli Avvocati di Campobasso, volto a promuovere un utile confronto con tutti gli operatori della giustizia su una tematica estremamente attuale.
5. Incontro di studio su "Criticità sostanziali e processuali del giudizio penale", rivolto alla magistratura onoraria.
6. Incontro di studio su: "Le nuove prospettive del diritto di famiglia", aperto alla partecipazione dei magistrati ordinari e onorari e degli Avvocati del libero Foro
7. Incontro di studio su: "Esecuzioni immobiliari: novità norma-

tive e giurisprudenziali”, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Campobasso e aperto alla partecipazione di Magistrati ordinari, onorari, Avvocati e Procuratori dello Stato e Avvocati del libero Foro.

8. Tavola rotonda su: “Le novità introdotte dalla legge 28.4.2014 n. 67: in particolare l’istituto della messa alla prova, con la partecipazione di un rappresentante dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna.
9. Incontro di studio su: “Gli illeciti disciplinari dei magistrati: profili sostanziali e processuali e loro possibili interferenze con le valutazioni di professionalità”, riservato ai magistrati ordinari.
10. Incontro di studio su: “ Reati informatici e processo penale”, organizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi del Molise, l’Ordine degli Avvocati di Campobasso, l’Associazione Nazionale Magistrati di Campobasso, la Scuola Forense del Molise e l’Elsa (the European Law Students’ Association) di Campobasso.

Per quanto riguarda il **personale amministrativo**, sono state attivate e completate tutte le iniziative formative previste nel Piano di formazione distrettuale per l’anno 2014 e per il primo semestre dell’anno 2015, sulla scorta delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nelle circolari della Direzione Generale del personale e della Formazione – Ufficio II – prot. n. 203/1/419 del 4 giugno 2014 e prot. n. 374 del 27 marzo 2015, assicurando l’aggiornamento giuridico normativo relativo ai servizi di cancelleria.

Tutti i corsi sono stati pianificati ed organizzati ponendo particolare attenzione ai limiti di spesa legislativamente fissati, facendo significativo ricorso, come del resto già avviene da diversi anni nel nostro distretto, alle risorse interne per l’espletamento delle attività didattiche, in modo da favorire le più ampie economie ed un significativo e generale contenimento dei costi di gestione.

Tutte le attività didattiche si sono svolte nella forma di lezioni interattive, laboratori partecipati, *focus group* e tavole rotonde. Attraverso tali metodologie, preferite alle lezioni frontali, è stato sempre possibile condividere fruttuosamente le conoscenze e le competenze teorico-pratiche possedute dai docenti e dagli esercitatori con quelle possedute dei singoli partecipanti, garantendo, in tal modo, una significativa ed efficace circolarità delle informazioni e del sapere, finalizzate ad individuare buone pratiche e prassi operative virtuose per migliorare concretamente il lavoro quotidiano nei singoli uffici.

Non posso, a questo punto, non evidenziare che il piano formativo destinato al personale amministrativo è stato realizzato grazie al non comune impegno del Dirigente Amministrativo di questa Corte di Appello, dr. Silvestro Pezzuto, al quale sento di esprimere il mio più vivo e sincero apprezzamento per il lavoro svolto in questo particolare settore, un lavoro espletato con costante impegno e sicura competenza professionale, che ha contribuito a migliorare ed a rendere sempre più efficiente e moderno il “servizio Giustizia” in questo Distretto.

Orbene, nel periodo in esame sono stati tenuti i seguenti corsi di formazione:

1. *“Le novità introdotte dalla legge 28.4.2014 n. 67”*. Alle due edizioni (autunno 2014) del corso hanno partecipato 31 dipendenti dell’Area III-settore penale, tra direttori e funzionari; le docenze sono state tenute dal dott. Gian Piero Scarlato, giudice del Tribunale di Campobasso. Nel giugno del 2015 il corso è stato riproposto ed ha visto come destinatari Cancellieri ed Assistenti Giudiziari in servizio nelle cancellerie e segreterie penali degli uffici giudicanti e requirenti del distretto per un totale di 33 unità, suddivise in due edizioni.
2. Corso di formazione – *“Le misure sull’anticorruzione nella P.A.”*

previste dalla legge n. 190/2012”, destinato al personale appartenente all’Area III degli uffici del distretto, cui hanno partecipato, suddivisi in quattro edizioni, 56 dipendenti; le docenze sono state tenute dalla dott.ssa Margherita Cardona Albini, giudice del Tribunale di Campobasso.

3. “Il sistema SIAMM di gestione automezzi: l’informatizzazione del servizio, procedure ed adempimenti amministrativi” destinato ai conducenti degli automezzi ed ai funzionari responsabili della gestione contabile degli automezzi stessi, assegnati ai vari uffici. Alle due edizioni, ciascuna di due giornate, hanno partecipato 26 unità. Le docenze sono state tenute dal referente informatico nazionale dell’applicativo SIAMM, Ing. Bruno Pica.

Inoltre, sono stati attivati i seguenti corsi della D.G.S.I.A., curati dal CISIA di Napoli – Presidio di Campobasso, a cui l’Ufficio formazione distrettuale ha fornito la consueta massima collaborazione, il contributo amministrativo ed il supporto logistico:

4. Corso sul sistema PERSEO di gestione delle presenze del personale, destinato ai funzionari e agli addetti alle Segreterie Affari Generali e del personale degli uffici del distretto, cui hanno partecipato, nelle due edizioni programmate, 24 dipendenti. Le docenze sono state tenute da Debora Pacilli della Ditta Advansys.
5. Corso sul sistema SCRIPT@ - funzioni avanzate del protocollo informatico, destinato ai funzionari e agli addetti alle Segreterie Affari generali e al personale degli uffici del distretto, cui hanno partecipato n. 23 dipendenti suddivisi in due edizioni. Le docenze sono state tenute dalla dott.ssa Gabriella Mignogna, assistente informatico del CISIA di Napoli – Presidio di Campobasso.

6. Corso GSU WEB Gestione Registri Ufficio NEP, destinato al personale degli uffici NEP di Campobasso e Isernia. Le edizioni sono state due, ciascuna di due giorni, con la partecipazione di 17 unità. Le docenze sono state tenute dal dott. Cataldino Dimare.
7. Corso su La diffusione di SICP nel distretto, destinato ai sette magistrati che hanno partecipato all'unica edizione che ha coinvolto i vari uffici in giorni diversi, tutti compresi tra gennaio e febbraio 2015. Le docenze sono state tenute dal dott. Michele Neri
8. Corso di formazione su SISTEMA INFORMATIVO DI COGNIZIONE PENALE – MODULO “SIRIS ED ESTRATTORE STATISTICO”, destinato a direttori e funzionari degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado del distretto, della durata di 14 ore, suddivise in due giorni, cui hanno partecipato 16 unità di personale. Le docenze sono state tenute dalla dott.ssa Antonella Diotallevi, funzionario statistico, in servizio presso la Direzione Generale di statistica del Ministero della Giustizia.

In conclusione, si può rilevare che, grazie ad una significativa e preziosa sinergia tra la Dirigenza del distretto, quella Amministrativa e l'impegno dell'Ufficio Formazione distrettuale e del Presidio CISIA di Campobasso, sono stati avviati a formazione giuridico- normativa, nel periodo **1°luglio 2014 – 30 giugno 2015, 146 dipendenti**, erogate **72 ore** di lezione in **12 giornate d'aula** e spesi circa **2.324 euro**.

Inoltre, come in precedenza precisato, hanno partecipato ad attività di formazione specialistica nel settore informatico/sistemistico, nei corsi organizzati dalla DGSIA e CISIA Napoli-Presidio di Campobasso, altri **80 dipendenti e 7 magistrati**.

9. Giurisprudenza più significativa nel Distretto

Ritengo opportuno ed utile segnalare, in questa parte della Relazione, alcune pronunce giudiziali, nella materia civile ed in quella penale, che, per le questioni o problematiche affrontate e risolte, mi appaiono particolarmente significative, nell'ambito della giurisprudenza di merito di questo Distretto.

9.1. Settore civile

Mi sembra meritevole di considerazione, innanzitutto, la **sentenza n. 147 emessa il 17 giugno 2015, dal Collegio Civile di questa Corte di Appello, della quale è stato estensore il Consigliere dott.ssa Maria Grazia d'Errico.**

La Corte, con motivazione estremamente chiara, in una fattispecie di non agevole ricostruzione, si è soffermata, in particolare, sul punto inerente alla natura dell'azione risarcitoria proposta con riferimento al rapporto di lavoro e sul nesso causale tra evento morte e condotta dell'Ente alle cui dipendenze prestava la propria attività il dipendente poi deceduto.

La sentenza di primo grado, infatti, aveva accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla vedova di un vigile urbano, deceduto mentre si recava sul posto di lavoro, a causa della grave malattia cardiaca dalla quale era affetto.

La Corte, confermando la decisione, ha ritenuto sussistente la causa di servizio e la responsabilità extracontrattuale del Comune, il quale, pur in presenza della segnalazione della grave patologia del dipendente, oltre a non dispensarlo dagli incarichi esterni, come suggerito dal medico specialista, non si era attivato per accertarne l'idoneità allo svolgimento delle normali mansioni del suo servizio, ed ha precisato che: " *in tema d'azio-*

ne per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale, tenuto conto che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 c.c., (la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, con i conseguenti maggiori oneri probatori per l'attore), sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c., ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale), onde il danno all'integrità psico fisica della persona può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità".

Ha opportunamente precisato il Collegio, che, ove la domanda di risarcimento dei danni sia proposta iure proprio, cioè, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, dai congiunti del lavoratore deceduto, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 c.c., la stessa trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., rappresentando, il rapporto di lavoro, la mera occasione della responsabilità oggetto dell'accertamento.

Infine, sotto il profilo del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa, la Corte ha sottolineato come il carattere congenito della patologia riscontrata sul dipendente apparisse decisamente ostativo alla integrale imputazione all'amministrazione datrice di lavoro della responsabilità per l'evento infausto, ritenendo, di conseguenza, infondato l'appello incidentale proposto dall'erede del defunto vigile urbano, con il quale si era richiesto che la responsabilità della amministrazione medesima fosse ritenuta nella sua integralità, e comunque in misura per-

centuale superiore a quella ritenuta in primo grado.

Va, ancora, segnalata l'**ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.**, dal Collegio Civile di questa Corte, **in data 22 luglio 2015** – della quale è stato estensore il Consigliere dott.ssa **Maria Grazia d'Errico**-, risultando invero peculiare la fattispecie concreta esaminata.

La sentenza appellata aveva, infatti, riconosciuto fondata la domanda proposta dall'attore nei confronti del Ministero della Salute, per il risarcimento del danno da contrazione del virus dell'epatite C per le trasfusioni di sangue praticategli nel 1987. L'appello proposto dal Ministero è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza "filtro", avendo la Corte ritenuto la sentenza conforme agli orientamenti ormai consolidati espressi dalla giurisprudenza, secondo i quali: *"qualora non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento non può iniziare a decorrere, poichè la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione. A tal fine, la sola positività ai virus HBV e HCV può non comportare la "percepibilità" della lesione nei sensi innanzi precisati, ove non ricollegata da idonei accertamenti medici alla trasfusione praticata."*

Ha ancora, con la detta ordinanza, la Corte ritenuto che *"legittimato passivo in ordine alla responsabilità extracontrattuale è il Ministero della Salute, (secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, circa l'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico)"* e che *"l'ipotizzata corresponsabilità della struttura sanitaria non comporta la necessità di accertarne la sussistenza, in quanto, al più ricorrendo un'obbligazione solidale, il creditore po-*

trebbe chiedere il riconoscimento dell'intero suo credito nei confronti di ciascun debitore ex art. 2055 c.c.."

Meritevole di richiamo è anche il **decreto, del quale è stato estensore il Consigliere dr.ssa Rita Carosella, emesso sempre dal collegio civile di questa Corte di Appello il 25 novembre 2014, (nr. 207/2015, depositato il 30 aprile 2015)**, in tema di riconoscimento in Italia della adozione di minore pronunciata da un Giudice straniero.

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 36, co.4, della l.n.184/1983, dell'adozione di un minore pronunciata dalla Family Court of the County of Suffolk dello Stato di New York in favore di una coppia omosessuale. Il Tribunale aveva richiamato le previsioni normative in tema di adozione di minore pronunciata all'estero (art.35, co.1 e 3 l. n. 184\1983), secondo le quali questa produce nell'ordinamento italiano gli effetti di acquisizione dello stato di figlio degli adottanti, purchè la stessa non risulti contraria ai principi fondamentali che regolano, nello Stato, il diritto di famiglia e dei minori - principi individuati nel dettato dell'art. 6, co.1, della stessa legge (in base al quale l'adozione è consentita in favore di coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni, non separati), e ritenuti non rispettati -.

La Corte ha confermato la decisione, disattendendo le richieste della parte reclamante di sollevare le eccezioni di incostituzionalità segnalate, ritenendo in particolare, che: *"non assume rilevanza, ai fini del riconoscimento nello Stato italiano di un provvedimento di adozione di minore pronunciato all'estero, la presunta contrarietà alla Costituzione dell'art. 74 c.c., come riformulato dalla l.n.219/2012, relativo all'unicità dello status di figlio, dovendo farsi piuttosto riferimento agli artt.35 e 36 della l. n.184 del*

1983, come modificati dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993. Infatti, il citato art. 36 subordina il riconoscimento nello Stato italiano di un provvedimento di adozione di minore pronunciato all'estero alla conformità dell'adozione ai principi di detta Convenzione, tra i quali l'art. 24, secondo il quale il riconoscimento può essere rifiutato da uno stato contraente solo se manifestamente contrario all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore. La normativa nazionale di cui all'art. 6 l. n.184/1983, secondo cui, salvo casi particolari, non è consentita l'adozione di minori se non a due persone unite in matrimonio, costituisce attuazione della norma internazionale pattizia di cui all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori del 1967, ratificata in Italia con l. n. 357/1974, e della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con l. n.176/1991”.

Senz'altro significative ed interessanti, per le questioni affrontate e le decisioni adottate, mi sembrano anche due **sentenze** emesse dal **Collegio di questa Corte, in funzione di Giudice del Lavoro**, per le quali riporto soltanto le “massime” relative.

Con la prima, in data **10.4.2015 n. 110** -, della quale è stato **estensore il Consigliere, dott.ssa Giuseppina Paolitto**, in materia di distacco di manodopera la Corte ha sancito un duplice principio di diritto statuendo che “il requisito dell'interesse del distaccante è, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 276/2003, qualificabile non solo in termini patrimoniali, e dunque può essere integrato da qualsivoglia utilità, anche solo morale o solidale del distaccante, purchè esigenza precisa di quest'ultimo”, e che “la temporaneità del distacco è concetto che, comunque non collegato alla durata della Cassa Integrazione Guadagni (eventualmente intervenuta o prevista), non può ritenersi coincidente con quello di brevità”.

Con la seconda, in data **28/11/2014, n. 269**, della quale è stato **estensore il Consigliere, dott.ssa Margiolina Mastronardi**, il Collegio giudicante, provvedendo in tema di “equo indennizzo”, ha affermato tra l’altro:

“La delegificazione, operata dal D.Lvo 165/20011, in materia di “equo indennizzo” - con regolamentazione che al riguardo viene riservata ai CCNL - non comporta la abrogazione delle norme previgenti (art. 68 d.P.R. 3/1957), ma mera disapplicazione di esse, con la conseguenza che, in difetto di tale disciplina contrattuale, sopravvive la normativa precedente, come d’altronde si ricava dall’aver poi l’art. 6 del D.L. 201/2011 (conv. con L.214/2011) stabilito in modo espresso la abrogazione, salvo che per alcune categorie di lavoratori (appartenenti a comparto sicurezza, VV.FF., ecc.), degli istituti giuridici in materia di infermità da causa di servizio e di ‘equo indennizzo’.

Parimenti degne di attenzione e tali, quindi, da essere menzionate in questo scritto, mi appaiono, altresì, alcune **sentenze civili** emesse dal **Tribunale di Campobasso**

Mi riferisco, in particolare, alla **sentenza, emessa dal Tribunale civile di Campobasso, in composizione monocratica, in data 25 marzo 2015**, di cui è stato **estensore il Dr. Vincenzo Di Giacomo**, in tema di opposizione e decreto ingiuntivo, sentenza che, per il suo interesse attuale, è stata anche pubblicata su una rivista giuridica.

Ciò che rileva in questa sede, non è tanto la soluzione della questione di merito sottoposta all’attenzione del Tribunale, quanto il pregiudiziale rilievo di una questione di diritto poiché, la comparsa conclusionale redatta dalla parte opponente era stata depositata telematicamente previa sua scansione, ciò ricavandosi dall’impossibilità di effettuare l’operazione del copia-incolla nonché dalla sottoscrizione analogica ivi apposta.

Il Tribunale, discostandosi dagli orientamenti giurisprudenziali, formatisi sulla questione, secondo i quali, l'atto processuale scansionato, ovvero non formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al D. M. n.44 del 2011, o è irricevibile (o comunque inammissibile), trattandosi di una mera copia e non dell'originale, ovvero risulterebbe privo dei requisiti formali essenziali dell'atto processuale telematico, per cui l'atto processuale scansionato darebbe luogo ad una mera irregolarità processuale, ha ritenuto nullo, l'atto processuale scansionato. Secondo il Tribunale *"a tale conclusione induce il rinvio a catena della legge numero 24 del 2010 (articolo 4, commi 1 e 2) al D.M. numero 44 del 2011 (articolo 34) e da questo al provvedimento DGSIA del 16/4/2014 (articolo 12), e quindi la forza di legge acquisita anche da queste ultime norme. Deve così trovare applicazione l'articolo 156 comma 2 c.p.c. (nullità, però, non rilevabile d'ufficio: articolo 157 comma 1 c.p.c.) ritenendosi oggi compresi tra i "requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" dell'atto processuale, nel processo civile telematico, anche quello di permettere sia alla controparte che al giudice (ed a quant'altri) di operare appunto il copia-incolla di parti del documento"*.

Va anche segnalata la **sentenza nr. 17, emessa dal Tribunale civile di Campobasso, in composizione monocratica, in data 7.1.2015**, (depositata in pari data), di cui è stato **estensore il Dr. Stefano Calabria**, in tema di risarcimento danni, chiesti alla regione Molise ed al Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, da un utente della strada, in seguito al rovinoso impatto della sua auto contro un cinghiale che, uscito improvvisamente dai terreni limitrofi alla strada, l'aveva attraversata in senso trasversale.

Nell'accogliere la domanda risarcitoria, proposta nei soli confronti della Regione Molise, e nel rigettarla nei confronti del Con-

sorzio, il Tribunale ha ritenuto che: *“al danno provocato dalla fauna selvatica sono inapplicabili le presunzioni di responsabilità di cui agli articoli 2051 e 2052 codice civile, dovendo invece trovare applicazione la norma generale di cui all’articolo 2043 stesso codice, conseguentemente spettando al danneggiato dimostrare specifiche condotte colpose addebitabili alla regione, in qualità di ente proprietario della fauna, e/ o all’ente proprietario della strada in cui si sia in ipotesi verificata una collisione tra un animale selvatico ed un veicolo a motore”*. Più in particolare, *“competete alla Regione in qualità di ente proprietario, provvedere al controllo della fauna selvatica, e ciò implica, quando in un determinato territorio la fauna sia divenuta sovrabbondante, la necessità di contenere la sua proliferazione, facendo ricorso, per prima cosa, ai metodi ecologici di cui all’articolo 19. 2 della legge 157/ 1992, dovendosi prevedere, quale “extrema ratio”, anche eventuali piani mirati di abbattimento. Conseguentemente sussiste la responsabilità della Regione, per i danni provocati a persone o cose dalla fauna selvatica, qualora il danneggiato dimostri che in una determinata zona tale fauna era sovrabbondante, e qualora la Regione non dimostri sia di aver segnalato all’ente proprietario della strada la necessità di apporre la relativa segnaletica, sia d’aver attivato i metodi, ecologici o venatori, per il controllo della fauna stessa.”*

Ritengo, a questo punto, di dover segnalare anche la **sentenza n. 19, emessa dal Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, ed in funzione di Giudice del Lavoro, in data 3 febbraio 2015, della quale è stato estensore il dr. Marco Pietrìcola** in materia di sanzioni disciplinari.

La pronuncia contiene, tra le altre, la seguente indicazione, che mi appare di particolare rilievo ed interesse:

“Nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari regolato dall’articolo 7 della legge numero 300 del 1970,

dal principio dell'immediatezza della contestazione, deve dedursi che dal mancato rispetto del termine contrattualmente fissato entro il quale effettuare la contestazione, discenda la decadenza dal potere disciplinare, non rilevando la mancanza di precisazione, nel contratto, delle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine stabilito. Inoltre e di conseguenza, il termine per effettuare eventualmente la predetta contestazione disciplinare, ove contrattualmente previsto, deve altresì essere computato in relazione al momento in cui l'atto di contestazione medesimo perviene al lavoratore- e ciò in quanto trattasi di atto unilaterale recettizio - e non in relazione al diverso momento in cui la contestazione stessa viene elevata".

Va anche ricordata **la sentenza n.129, emessa dal Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in data 26 maggio 2015**, della quale è stato *estensore ancora il dr. Pietricola* , sempre in materia di lavoro,

Con tale pronuncia il Tribunale ha ritenuto che *"la risarcibilità del danno da usura psico-fisica asseritamente connesso allo svolgimento di turni di pronta disponibilità in ambito medico-sanitario, in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla relativa contrattazione collettiva di riferimento, presuppone anch'esso, da un punto di vista logico-giuridico, l'esistenza del danno in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresa la sua riconducibilità eziologica ad una data condotta lesiva (nella specie il lamentato inadempimento contrattuale), né la possibilità che lo stesso sia liquidato in via equitativa dal giudice, può essere considerato fatto idoneo a consentire a colui che lamenta di aver subito detto pregiudizio, di ritenersi esonerato dall'onere di fornire prova adeguata-e quindi ancora più a monte allegazioni precise, dettagliate e concrete-dell'asserito danno"*

Sempre nel **Settore civile**, va fatta menzione della **sentenza in data 14 novembre 2014, n.571**, pronunciata, quale **giudice monocratico del Tribunale di Larino, dal dott. Enzo**

TURCO, in materia di responsabilità medica.

Con tale sentenza il Tribunale di Larino ha statuito che “ *il medico risponde anche per colpa lieve, quando per l’omissione di diligenza, o per inadeguata preparazione, egli provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire*”.

Una menzione, infine, va riservata anche - quanto al settore Lavoro del Tribunale di Larino - alla **sentenza del 5 febbraio 2015, n. 33**, della quale è stata estensore **la dott.ssa Veronica D’AGNONE**, in materia di licenziamento collettivo e tecniche di tutela dopo le innovazioni introdotte dalla legge n. 92\2012.

Con tale sentenza il Tribunale, dopo avere rilevato l’esistenza di vizi della procedura, con riferimento alla violazione dell’articolo 5 della legge 223 del 1991, “sub specie” di arbitraria limitazione dell’area dei lavoratori licenziati, e di mancata applicazione dei criteri legali in concorso tra loro, oltre che con riferimento alla violazione dell’articolo 4 comma 9 della legge 223 del 91, dopo avere preso atto delle modifiche apportate al regime sanzionatorio, valevole per i licenziamenti collettivi, dalla legge numero 92 del 2012, e dopo avere ricordato che l’articolo 5 comma 3 della legge 223 del ’91, il quale disponeva la unitaria sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, risulta ad oggi modificato dall’articolo 1 comma 46 della legge 92 /2012, al fine di adeguare il testo riformato dell’articolo 18 della legge 330 del 1970 alla disciplina dei licenziamenti collettivi, ha ritenuto che “*il licenziamento adottato in violazione dell’articolo 4 comma 9 della leg-*

ge 223 del 1991, comporta la sanzione meramente indennitaria prevista per la cosiddetta “ingiustificatezza semplice” del licenziamento individuale, vale a dire il pagamento di un risarcimento globalmente determinato tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri previsti per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dal terzo periodo dell’articolo 18 comma 7 (articolo 18 comma 5)”.

9.2. Settore penale

Appare meritevole di considerazione e, quindi, se ne fa menzione nella presente Relazione, la **sentenza** emessa dal **Collegio penale di questa Corte d’Appello** in data **del 9.4.2015, n. 209, della quale è stato estensore il dott. Vincenzo Pupilella**, in materia di estradizione.

Nell’accogliere la richiesta di estradizione, avanzata dall’Autorità Giudiziaria Canadese -sulla base del trattato del 2005 tra Italia e Canada-, la Corte ha statuito che “è ammissibile che l’ordinamento giuridico dello Stato richiedente preveda anche la scelta dell’imputato di esercitare personalmente il diritto di difesa, ciò non risultando preclusivo della concessione della estradizione, come accade, ad esempio, nel caso di condanna contumaciale senza assistenza del difensore, ovvero nel caso in cui le regole processuali dello Stato richiedente che prevedano obbligo di assistenza legale in talune ipotesi, siano state ritenute insussistenti dallo stesso giudice straniero. Un assunto confermato da Trattati Sovranazionali sui diritti fondamentali della persona, che non escludono del tutto tale tipo di difesa, come l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché l’articolo 14 del Patto Onu del dicembre 1966 sui Diritti Civili e Politici, ratificato con legge numero 881 del 1977.

Possono essere segnalate, altresì, le seguenti sentenze

sempre del Collegio penale di questa Corte di Appello, per la peculiarità delle rispettive questioni trattate:

- **sentenza in data 9 aprile 2015, n. 206**, della quale è stato **estensore ancora il Dr. Pupilella**, relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia

Orbene, si è ritenuto, con la pronuncia in questione, che la abitudine dei comportamenti maltrattanti, rilevante ex articolo 572 codice penale, non si identifica, in ogni caso, con la quotidianità di essi, così come dedotto nell'atto di appello, restando sufficiente a tal fine una mera loro ripetizione causativa di un continuo disagio; anzi, l'abitudine sussiste quando è in atti rinvenibile proprio l'unicità dell'intenzione del prevenuto di avere continuativi comportamenti lesivi tanto sul piano morale che fisico, nei confronti delle persone offese, e segnatamente a carico della moglie per gelosia ed a carico della figlia per frustrarne la libertà di autodeterminazione specie in campo sentimentale.

sentenza in data 17 luglio 2014, n. 371, della quale è stato estensore il dr. Giovanni Fiorilli, in tema di accettazione di scommesse su eventi sportivi, fenomeno ultimamente diffuso anche nella nostra regione.

In particolare, il gestore di un centro di raccolta scommesse su eventi sportivi per via telematica era stato assolto, in primo grado, dal reato di cui agli artt. 4 e 4 bis della L. 401/89, poiché, nella impostazione accusatoria, egli avrebbe proceduto, quale intermediario "on line" della "Stanleybet", alla raccolta ed accettazione di scommesse telematiche su eventi sportivi, in assenza sia della autorizzazione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che della autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 TULPS, quest'ultima, anzi, richiesta ed espressamente negata dalla Questura di Campobasso, per la sola carenza del primo provvedimento concessorio.

Interposto appello dalle parti civili - “bookmaker” operanti sul territorio nazionale e provvisti di entrambe le autorizzazioni richieste dalla suindicata normativa- la Corte rigettava il gravame affermando che “l’art. 4 della legge n. 401 del 1989 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, con riferimento alla peculiare posizione della società “Stanley International Betting Ltd”, che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze quali la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; la mancata partecipazione alle gare indette nell’anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato CEE; la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, richiesta respinta unicamente a causa dell’assenza di concessione”.

Anche qualora il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con società diverse dalla “Stanley International Betting Ltd”, l’applicazione della sanzione penale, pur non essendo in linea di principio da negarsi, può tuttavia essere esclusa a condizione che risulti sufficientemente provata la sussistenza di una situazione assimilabile a quella di detta società.

In particolare, la situazione di altri “bookmakers” sarebbe da ritenersi assimilabile a quella di Stanley, e pertanto non assoggettabile a sanzione penale, nel solo caso in cui emergano: a) la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; b) la mancata partecipazione alle gare indette nell’anno 2006 con il c.d. “Decreto Bersani”, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato, occorrendo fornire la prova di una qualsivoglia interlocuzione con l’amministrazione sul punto; c) la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art.

88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il suo rigetto non per ragioni legate alla repressione della criminalità o a scongiurare il c.d. fenomeno della "ludopatia", ma unicamente a causa dell'assenza di concessione.

- **sentenza in data 5 marzo 2015 n.133, della quale è stato estensore il Consigliere dott. Giovanni Fiorilli**, in materia di usura bancaria.

Con tale sentenza la Corte di Appello ha statuito che, anche sulla scorta delle storiche pronunzie del Giudice delle Leggi nr. 364 del 24 marzo 1988 e nr. 185 del 22 aprile 1992, le quali hanno riconosciuto rilievo scriminante alla c.d. "ignoranza inevitabile", *"va riconosciuto in capo a tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività (come nel caso di Presidenti e Amministratori di Istituti Bancari), un dovere di informazione particolarmente rigoroso, incombando su di essi, in ragione appunto della loro posizione, un obbligo di informarsi con tutta la diligenza possibile, tanto che tali soggetti rispondono dell'illecito anche alla stregua della culpa levis. Ai fini della scusabilità dell'ignoranza, occorre, dunque, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi (quali i Decreti Ministeriali determinanti il tasso-soglia) o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto"*

Di sicuro interesse è anche la sentenza **del 3 dicembre 2014, n. 973, del Tribunale Penale di Campobasso in composizione collegiale**, e di cui è stata **estensore la Dr.ssa Roberta D'Onofrio** Con tale sentenza il Tribunale ha qualificato come tentato infanticidio in stato di abbandono morale e materiale - ex artt. 56 e 578 c.p.-, il fatto, originariamente rubricato come tentato omicidio aggravato ai sensi del comma 1 nr. 2 dell'art. 576

c.p., commesso dall'imputata nei confronti del figlio neonato.

Secondo il Tribunale la condotta posta in essere dall'imputata, consistita nell'aver nascosto la gravidanza ed il parto ad ogni altra persona presente in casa e nell'aver occultato il corpo di un neonato -poi fortunosamente rinvenuto vivo ed in buone condizioni vitali a distanza di molte ore dal parto- in una remota soffitta ubicata al piano superiore rispetto all'appartamento di abitazione, era stata integralmente determinata da uno stato soggettivo di isolamento e di abbandono della madre da parte del padre del bambino, del padre della stessa imputata – dal carattere iracondo e con il quale essa non aveva dialogo da anni- e da parte di ogni altro familiare della stessa, rispetto ai quali l'imputata aveva vissuto in una comprovata tale condizione .

Per il Tribunale, infatti, *il concetto di abbandono materiale e morale va interpretato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, come un elemento oggettivo da intendersi in chiave soggettiva, in quanto è, a tal fine ,sufficiente, anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.*

Ritengo, infine, che una menzione meriti, perché anch'essa di sicuro interesse, la sentenza in data **30 gennaio 2015, n. 64 del Tribunale Penale di Campobasso in composizione Monocratica**, della quale è stata **estensore sempre la Dr.ssa D'Onofrio.**

In punto di fatto il Tribunale si è occupato del caso di uno straniero il quale è stato arrestato nella flagranza dei delitti di danneggiamento pluriaggravato dall'uso delle armi improprie-bastone e spranga in ferro- nonché dalla circostanza che il danneggiamento è stato commesso su autovetture esposte alla pubblica fede ex art. 635 comma II n.3 c.p. – in relazione all'art. 625

n.7 - ai danni di otto autovetture parcheggiate sulla pubblica via (capo A) ; di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (Capo B), nonché di lesioni, aggravate perché commesse in danno di quattro Carabinieri in servizio d'istituto – ex art. 576 comma I n1 e 5 bis c.p., e altresì dal nesso teleologico – ex art. 61 n.2 c.p.- , in quanto poste in essere al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente (capo C).

Con tale sentenza, il Tribunale, nel giudicare una vicenda che ha sensibilizzato l'opinione pubblica in ragione della natura eclatante dei fatti commessi da uno straniero (arrestato nella flagranza dei delitti di danneggiamento pluriaggravato di otto autovetture parcheggiate sulla pubblica via, di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale nonché di lesioni in danno di quattro Carabinieri in servizio d'istituto) peraltro, in prossimità di una scuola ed in orario prossimo a quello della conclusione delle lezioni, ha affrontato e risolto in senso affermativo i problemi della compatibilità fra l'aggravante del nesso teleologico e quello della continuazione, e della giuridica possibilità del concorso materiale tra i delitti di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale. Con la stessa sentenza ha il tribunale anche ritenuto la insussistenza di qualsiasi alterazione significativa della capacità di giudizio e critica, in presenza dei, pur riscontrati, disagi di natura esistenziale e "disturbi della personalità" perché di intensità, consistenza e gravità tali da non assurgere al rango di patologia psichiatrica.

DATI STATISTICI

PROCEDIMENTI CIVILI

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 - A.G. 2013/2014.

Tipologia Ufficio	Distretto di Campobasso					
	A.G. 2014/2015		A.G. 2013/2014			
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	849	1.075	1.981	887	1.224	2.199
Totale Tribunali	11.867	13.967	18.045	17.982	17.461	20.498
CAMPOBASSO	5.198	6.181	5.944	6.528	6.638	6.917
ISERNIA	3.306	4.181	7.042	4.580	4.226	8.060
LARINO	3.363	3.605	5.059	6.874	6.597	5.521
Tribunale per i minorenni	425	413	782	428	385	770
Totale Uffici del Giudice di Pace	5.156	5.521	2.756	5.535	5.430	3.121
Totale Circondario Campobasso	1.779	2.004	1.047	2.208	2.672	1.272
CAMPOBASSO	1.779	2.004	1.047	2.208	2.672	1.272
Totale Circondario Isernia*	2.067	2.190	1.072	1.853	1.452	1.195
FORLÌ DEL SANNIO	218	371	91	331	236	244
ISERNIA**	1.849	1.819	981	1.522	1.216	951
Totale Circondario Larino	1.310	1.327	637	1.474	1.306	654
LARINO	1.310	1.327	637	1.474	1.306	654
Totale Sedi rispondenti nel Distretto	18.297	20.976	23.564	24.832	24.500	26.588

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Agnone, Castel San Vincenzo, Venafro e il soppresso Carovilli perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

** il dato del Giudice di Pace di Isernia comprende solo i valori dei rispondenti Giudice di Pace di Isernia e del soppresso Giudice di Pace di Frosolone

Tav. 1.1a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 - Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Ruolo

Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso		A.G. 2014/2015	
Ruolo	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
CONTROVERSIE AGRARIE	0	0	3
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	224	318	518
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	345	401	1.325
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	275	351	130
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	5	5	5
Totale	849	1075	1981

Tribunale di Campobasso		A.G. 2014/2015	
Ruolo	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
CONTROVERSIE AGRARIE	1	4	4
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1279	1499	1.076
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1134	1592	2.779
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	826	844	486
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	839	848	157
ISTANZE DI FALLIMENTO	39	64	14
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FALLIMENTO	25	18	182
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI	957	1188	644
PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI	98	124	602
Totale	5198	6181	5944

Segue Tav. 1.1a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 - Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Ruolo

Distretto di Campobasso

Ruolo	A.G. 2014/2015		Pendenti al 30/06/15
	Sopravvenuti	Totale definiti	
CONTOVERSIE AGRARIE	5	4	3
CONTOVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	609	759	1.426
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	843	1460	3.989
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	598	572	432
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	497	513	79
ISTANZE DI FALLIMENTO	64	68	20
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FALLIMENTO	13	12	192
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI	589	691	431
PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI	88	102	470
Totale	3306	4181	7042

Ruolo	A.G. 2014/2015		Pendenti al 30/06/15
	Sopravvenuti	Totale definiti	
CONTOVERSIE AGRARIE	7	6	8
CONTOVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	665	758	682
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	728	785	2.259
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	493	419	416
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	650	682	165
ISTANZE DI FALLIMENTO	56	57	39
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FALLIMENTO	23	3	153
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI	615	748	805
PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI	126	147	532
Totale	3363	3605	5059

Tav. 1.1b - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 - Giudice tutelare (di cui del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione).

Distretto di Campobasso

Tribunale	Sopravenuti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Campobasso	256	254	396
Isernia	253	229	372
Larino	184	132	322
Totale	693	615	1090

Tav. 1.2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per alcune Materie*

Distretto di Campobasso							
Corte d'Appello di Campobasso							
Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti allirimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
CONTROVERSIE AGRARIE	Agraria	0	0	0	0	0	3
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	Lavoro privato Lavoro - Pubblico Impiego Previdenza ed assistenza	82 56 64	82 56 64	108 60 123	5 5 4	113 65 127	184 120 190
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	Contratti Bancari Controversie di diritto amministrativo Famiglia	21 22 7	21 22 7	6 14 10	6 2 2	6 16 12	50 39 16
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Stato della persona e diritti della personalità Cause in materia minorile Equa ripartizione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) Famiglia	3 12 188 13	3 12 188 13	2 3 0 1	2 14 250 24	2 17 250 25	3 4 96 6
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento	1	1	0	0	0	1

Tribunale di Campobasso							
Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti allirimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
CONTROVERSIE AGRARIE	Agraria	1	1	1	3	4	4
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	Lavoro privato Lavoro - Pubblico Impiego Previdenza ed assistenza	173 136 122	170 136 122	108 102 158	153 101 31	261 203 189	274 252 193
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	Cause in materia minorile Contratti Bancari Controversie di diritto amministrativo Famiglia	2 55 43 244	2 55 43 214	0 12 83 110	0 23 83 163	1 35 85 273	1 147 107 161
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Stato della persona e diritti della personalità Famiglia	4 50	4 50	9 1	9 66	11 67	11 15

* I report del movimento per materia, per alcuni oggetti e per il rito sommario sono sempre un di cui del totale

Segue Tav. 1.2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per alcune Materie*

Distretto di Campobasso

Tribunale di Isernia						
Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Pendenti al 30/06/15
CONTRORSIE AGRARIE	Agraria	4	3	3	0	3
CONTRORSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	Lavoro privato	55	52	72	64	136
	Lavoro - Pubblico Impiego	107	107	72	40	452
	Previdenza ed assistenza	85	85	60	31	350
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	Contratti Bancari	36	36	7	8	15
	Controversie di diritto amministrativo	11	11	84	16	100
	Famiglia	164	142	66	113	179
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Stato della persona e diritti della personalità	5	5	9	4	13
	Cause in materia minorile	1	1	0	1	1
	Famiglia	22	22	2	25	27

Tribunale di Larino						
Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Pendenti al 30/06/15
CONTRORSIE AGRARIE	Agraria	6	6	1	5	7
CONTRORSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	Lavoro privato	96	95	92	66	158
	Lavoro - Pubblico Impiego	39	39	33	10	104
	Previdenza ed assistenza	73	63	71	28	99
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	Cause in materia minorile	1	1	0	0	2
	Contratti Bancari	56	56	8	20	28
	Controversie di diritto amministrativo	17	17	29	9	38
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Famiglia	235	190	86	177	263
	Stato della persona e diritti della personalità	9	9	5	1	6
	Cause in materia minorile	1	1	0	1	1
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	Famiglia	53	53	1	46	47
	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento	1	1	0	0	1

* I report del movimento per materia, per alcuni oggetti e per il rito sommario sono sempre un di cui del totale

Tav. 1.3 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 Corte d'Appello e Tribunali ordinari.
 Dettaglio per alcuni Oggetti*

Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso						
Oggetto	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Altri rapporti condominiali	6	6	1	0	1	11
Assicurazione contro i danni			1		1	8
Assicurazione sulla vita	2	2	0	2	2	2
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.	1	1	5	1	6	15
Lesione personale	21	21	5	4	9	62
Morte	3	3	4	1	5	16
Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012	17	17	4	1	5	14
Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.	0	0	2	0	2	0
Solo danni a cose	4	4	5	2	7	14
Tabelle millesimali	0	0	1	0	1	3

Tribunale di Campobasso						
Oggetto	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	398	397	3	341	344	280
Altri rapporti condominiali	3	3	6	4	10	7
Assicurazione contro i danni	14	14	9	6	15	34
Assicurazione sulla vita	3	3	3	2	5	9
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.	9	9	9	10	19	33
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa	1	1	0	1	1	9
Lesione personale	33	33	14	11	25	104
Morte	3	3	2	2	4	27
Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero	11	11	9	0	9	4
Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)	24	23	0	11	11	16
Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.	0	0	0	0	0	1
Solo danni a cose	31	31	12	3	15	68
Tabelle millesimali	0	0	1	1	2	3

* I report del movimento per materia, per alcuni oggetti e per il rito sommario sono sempre un di cui del totale

Segue Tav. 1.3 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 Corte d'Appello e Tribunali ordinari.
 Dettaglio per alcuni Oggetti*

Distretto di Campobasso

Oggetto	Tribunale di Isernia					Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti		
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	187	185	0	182	182	158	
Altri rapporti condominiali	0	0	3	1	4	3	
Assicurazione contro i danni	6	6	6	4	10	36	
Assicurazione sulla vita	0	0	0	1	1	4	
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno	0	0	0	0	0	1	
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.	1	1	0	4	4	24	
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa	0	0	1	0	1	1	
Lesione personale	20	20	17	10	27	125	
Morte	2	2	2	3	4	20	
Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero	6	5	8	1	9	4	
Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)	6	6	6	1	8	9	
Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.	0	0	2	0	2	1	
Solo danni a cose	7	7	12	5	17	39	

Oggetto	Tribunale di Larino					Totale definiti	Pendenti al 30/06/15
	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti		
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	199	198	0	166	166	226	
Altri rapporti condominiali	3	3	1	1	2	11	
Assicurazione contro i danni	6	6	2	7	9	20	
Assicurazione sulla vita	0	0	0	1	1	2	
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno	0	0	1	1	2	1	
Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.	11	10	7	5	12	48	
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa	0	0	1	0	1	1	
Lesione personale	25	25	9	15	24	123	
Morte	3	3	0	4	4	16	
Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero	2	2	1	1	2	2	
Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)	11	11	0	13	13	9	
Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.	0	0	0	0	0	1	
Solo danni a cose	11	10	8	3	11	52	

* I report del movimento per materia, per alcuni oggetti e per il rito sommario sono sempre un di cui del totale

**Tav. 1.4 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A. G. 2014/2015.
Rito Sommario di Cognizione***

Distretto di Campobasso

Ufficio	Sopravvenuti	Di cui nuovi iscritti	<i>Definiti altrimenti</i>	Pendenti al 30/06/15
Totale Tribunale	128	127	109	160
Campobasso	56	56	59	64
Isernia	42	42	33	59
Larino	30	29	17	37

* I report del movimento per materia, per alcuni oggetti e per il rito sommario sono sempre un di cui del totale

Tav. 1.5 Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti distinti per Ruolo nell'A.G. 2014/2015 Corte d'Appello e Tribunali ordinari *

Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso						
Ruolo	Fascicoli Definiti Sentenza Definitiva	Durata media definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Durata media definiti altrimenti	Totale definiti	Durata media totale definiti
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	302	733	16	493	318	721
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	326	1.566	75	709	401	1.406
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4	237	347	250	351	250
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4	1.522	1	20	5	1.221
Totale	636	1.162	439	337	1.075	825

Tribunale di Campobasso						
Ruolo	Fascicoli Definiti Sentenza Definitiva	Durata media definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Durata media definiti altrimenti	Totale definiti	Durata media totale definiti
CONTROVERSIE AGRARIE	1	482	3	393	4	415
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	394	705	1.105	223	1.499	350
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	916	1.484	676	606	1.592	1.111
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3	420	587	77	590	78
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	5	2.752	843	55	848	71
Totale	1.319	1.253	3.214	233	4.533	530

* La durata effettiva è stata calcolata escludendo i procedimenti del Giudice Tutelare

Segue Tav. 1.5 Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti distinti per Ruolo nell'A.G. 2014/2015 Corte d'Appello e Tribunali ordinari *

Distretto di Campobasso

Tribunale di Isernia						
Ruolo	Fascicoli Definiti Sentenza Definitiva	Durata media definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Durata media definiti altrimenti	Totale definiti	Durata media totale definiti
CONTROVERSIE AGRARIE	3	411	1	43	4	319
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	222	1.152	537	326	759	567
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	875	1.801	585	883	1.460	1.433
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2	91	341	70	343	70
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	3	1.209	510	65	513	72
Totale	1.105	1.662	1.974	379	3.079	840

Tribunale di Larino						
Ruolo	Fascicoli Definiti Sentenza Definitiva	Durata media definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Durata media definiti altrimenti	Totale definiti	Durata media totale definiti
CONTROVERSIE AGRARIE	1	507	5	221	6	268
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	203	649	555	246	758	354
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	303	1042	482	673	785	816
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2	246	285	54	287	55
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	7	522	675	50	682	55
Totale	516	877	2002	255	2518	383

* La durata effettiva è stata calcolata escludendo i procedimenti del Giudice Tutelare

Tav. 1.6 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A. G. 2014/2015. Dettaglio materie di competenza del Giudice di Pace.

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Cognizione ordinaria			Opposizioni alle sanzioni amministrative			Cause relative ai beni mobili		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
	Totale Uffici del Giudice di Pace	1.308	1.033	1.927	1.427	2.038	693	519	392
Totale Circondario Campobasso	362	469	652	350	436	356	241	224	330
CAMPOBASSO	362	469	652	350	436	356	241	224	330
Totale Circondario Isernia*	560	247	761	882	1.336	225	175	81	279
FORLÌ DEL SANNIO	4	13	8	207	351	83	1	3	2
ISERNIA**	556	234	753	675	985	142	174	78	277
Totale Circondario Larino	386	317	514	195	266	112	103	87	149
LARINO	386	317	514	195	266	112	103	87	149

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Risarcimento danni circolazione			Ricorsi in materia di immigrazione			Procedimenti Speciali		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
	Totale Uffici del Giudice di Pace	418	367	581	13	11	5	2.405	2.436
Totale Circondario Campobasso	22	133	136	12	10	5	1.054	1.088	34
CAMPOBASSO	22	133	136	12	10	5	1.054	1.088	34
Totale Circondario Isernia*	176	75	178	1	1	0	622	604	86
FORLÌ DEL SANNIO	2	4	4	0	0	0	6	6	0
ISERNIA**	174	71	174	1	1	0	616	598	86
Totale Circondario Larino	220	159	267	0	0	0	729	744	11
LARINO	220	159	267	0	0	0	729	744	11

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Agnone, Castel San Vincenzo, Venafro e il soppresso Carovilli perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2014/2015

** il dato del Giudice di Pace di Isernia comprende solo i valori dei rispondenti Giudice di Pace di Isernia e del soppresso Giudice di Pace di Frosolone

Tav. 1.7 - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2014 secondo l'anno di iscrizione - Giudici di Pace.

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Anni precedenti	Totale
Totale Circondario Campobasso	129	278	209	153	67	16	8	860
CAMPOBASSO	129	278	209	153	67	16	8	860
Totale Circondario Isernia*	643	438	74	34	14	4	1	1.208
FORLI' DEL SANNIO	122	174	6	2	1	0	0	305
ISERNIA**	521	264	68	32	13	4	1	903
Totale Circondario Larino	176	226	30	3	2	3	0	440
LARINO	176	226	30	3	2	3	0	440

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Agnone, Castel San Vincenzo e Venafro perché non rispondenti per l'anno solare 2014

** il dato del Giudice di Pace di Isernia comprende i valori dei rispondenti Giudice di Pace di Isernia e dei soppressi Giudice di Pace di Frosolone e Carovilli

**Tav. 1.8 Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate)
Anno 2014 - Giudici di pace**

Uffici del Giudice di Pace	Pubblicazione Sentenze				Totale
	entro 15 gg	tra 16 e 30 gg	tra 31 e 60 gg	oltre 60 gg	
Totale Circondario di Campobasso	90,2%	7,0%	0,7%	2,1%	860
CAMPOBASSO	90,2%	7,0%	0,7%	2,1%	860
Totale Circondario di Isernia*	31,1%	7,5%	8,2%	53,2%	1.208
FORLI' DEL SANNIO	0,0%	0,0%	4,3%	95,7%	305
ISERNIA	41,6%	10,0%	9,5%	38,9%	903
Totale Circondario di Larino	72,3%	11,8%	8,9%	7,0%	440
LARINO	72,3%	11,8%	8,9%	7,0%	440

Distretto di Campobasso

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Agnone, Castel San Vincenzo e Venafro perché non rispondenti per l'anno solare 2014

** il dato del Giudice di Pace di Isernia comprende i valori dei rispondenti Giudice di Pace di Isernia e dei soppressi Giudice di Pace di Frosolone e Carovilli

Tav. 1.9 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015

Materia	A.G. 2014/2015						A.G. 2013/2014						Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014					
	Definiti		Finali		Iscritti		Definiti		Finali		Iscritti		Definiti		Finali			
Adozione nazionale	184	192	465	159	95	473	15,7%	102,1%	102,1%	102,1%	15,7%	102,1%	102,1%	102,1%	102,1%	-1,7%		
Adozione internazionale	26	23	14	30	40	11	-13,3%	-42,5%	-42,5%	-13,3%	-42,5%	-42,5%	-42,5%	-42,5%	-42,5%	27,3%		
Volontaria giurisdizione	215	197	303	238	249	285	-9,7%	-20,9%	-20,9%	-9,7%	-20,9%	-20,9%	-20,9%	-20,9%	-20,9%	6,3%		
Procedimenti contenziosi	0	1	0	1	1	1	-100,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%		
Totale	425	413	782	428	385	770	-0,7%	7,3%	7,3%	-0,7%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	1,6%		

Distretto di Campobasso

Tav. 1.1 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente.
 Periodo: 1° Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

Distretto di Campobasso

Anno giudiziario 2014/2015

Circondari (*)	Sede	Organismi di mediazione	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti			Pendenti finali	
					Mancata comparizione aderente	Aderente comparso Accordo raggiunto	Aderente comparso Accordo non raggiunto		Totale definiti
CAMPOBASSO	Campobasso	CAMERA DI COMMERCIO	22	208	118	8	76	202	28
CAMPOBASSO Totale			22	208	118	8	76	202	28
ISERNIA		Isernia	8	100	42	6	45	93	15
ISERNIA Totale			8	100	42	6	45	93	15
LARINO		Termoli	2	41	12	3	25	40	3
LARINO Totale		ORGANISMI PRIVATI	2	41	12	3	25	40	3
Totale distretto			32	349	172	17	146	335	46

% procedimenti definiti secondo le modalità di definizione	51,3%	5,1%	43,6%
---	--------------	-------------	--------------

Percentuale esiti con aderente comparso


% accordo raggiunto	17	10,4%
% accordo non raggiunto	146	89,6%
Totale procedimenti definiti con entrambe le Parti presenti	163	100,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di Mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.

Tav. 1.2 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia
 Periodo: 1° Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

Distretto di Campobasso

Natura	Iscritti
Contratti bancari	72
Diritti reali	63
Locazione	43
Risarcimento danni da responsabilità medica	39
Condominio	26
Contratti assicurativi	26
Altra natura	26
Divisione	21
Contratti finanziari	16
Successioni ereditarie	9
Affitto di aziende	3
Comodato	2
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	2
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	1
Patti di famiglia	0



Tav. 1.3 - Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario.

Periodo: 1°Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

Distretto di Campobasso

Categoria	Circondari (*)			Incidenza Categoria
	CAMPOBASSO	ISERNIA	LARINO	
Volontaria	4,5%	8,6%	5,0%	5,7%
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	74,3%	75,3%	45,0%	71,0%
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	1,0%	1,1%	0,0%	0,9%
Demandata dal giudice	20,3%	15,1%	50,0%	22,4%
Incidenza circoscrizione	60,3%	27,8%	11,9%	100,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.

Tav. 1.4 - Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria

Periodo: 1°Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

Distretto di Campobasso

Categoria	Durata Media in giorni nel Distretto
Volontaria	32
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	47
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	51
Demandata dal giudice	43

Tav. 1.5 - Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato

Periodo: 1°Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

Distretto di Campobasso

Parti assistite da avvocato	Circondari (*)			Incidenza Distretto
	CAMPOBASSO	ISERNIA	LARINO	
% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato	42,9%	62,5%	100,0%	100,0%
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato	100,0%	50,0%	-	85,7%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.

PROCEDIMENTI PENALI

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Sedi completamente rispondenti

Distretto di Campobasso

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Avocazioni	1	1	0
	Esecuzioni penali	71	58	51
Corte di Appello				
	Appello ordinario	698	646	857
	Appello assise	0	0	0
	Appello minorenni	6	6	1
Tribunale per i Minorenni				
	Sezione dibattimento	27	35	30
	Sezione GIP	112	114	6
	Sezione GUP	52	59	24
Tribunali				
	Dibattimento collegiale	95	48	197
	Dibattimento monocratico	2.461	1.852	4.867
	Appello Giudice di Pace	51	33	40
	Sezione assise	1	2	0
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8.363	8.443	4.252
Giudice di pace*				
	Sezione dibattimento	592	470	1.272
	Sezione GIP - NOTI	1.056	1.045	14
Procura presso il Tribunale				
	Sezione ordinaria - Mod. 21	9.676	10.342	5.808
	Reati di competenza DDA - NOTI	5	6	3
	Reati di competenza del GDP - NOTI	1.409	1.476	555
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	205	204	87

* il dato sui Giudici di Pace non include i Giudici di Pace di Forlì del Sannio e Agnone perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2014/2015

Tav. 2.1bis - Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e i procedimenti iscritti per Fatti non costituenti reato a modello 45

Distretto di Campobasso

Procure presso il Tribunale	A.G. 2014/2015		
	Iscritti a registro noti (mod.21)	Iscritti a registro FNCR (mod.45)	Rapporto iscritti a mod.45 su iscritti a mod.21 %
Campobasso	5.001	612	12,2%
Isernia	2.895	950	32,8%
Larino	3.194	217	6,8%

Tav. 2.2 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Tribunali	Materia	A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali
Campobasso		5.316	5.196	2.222
	Dibattimento collegiale	37	36	63
	Dibattimento monocratico	856	930	1.449
	Appello Giudice di Pace	29	19	16
	Sezione assise	1	2	0
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.393	4.209	694
Isernia		2.562	2.832	2.450
	Dibattimento collegiale	15	4	38
	Dibattimento monocratico	1.115	759	2.021
	Appello Giudice di Pace	20	8	15
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.412	2.061	376
Larino		3.093	2.350	4.684
	Dibattimento collegiale	43	8	96
	Dibattimento monocratico	490	163	1.397
	Appello Giudice di Pace	2	6	9
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.558	2.173	3.182

Tav. 2.3 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali
Campobasso		5.001	5.667	1.756
	Reati ordinari - NOTI	4.636	5.304	1.515
	Reati di competenza DDA - NOTI	5	6	3
	Reati di competenza del GDP - NOTI	360	357	238
Isernia		2.895	2.717	1.507
	Reati ordinari - NOTI	2.420	2.296	1.355
	Reati di competenza del GDP - NOTI	475	421	152
Larino		3.194	3.440	3.103
	Reati ordinari - NOTI	2.620	2.742	2.938
	Reati di competenza del GDP - NOTI	574	698	165

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali contro noti (reati ordinari e DDA) iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2014/2015 suddivisi in base al numero degli indagati

Distretto di Campobasso

Procura della Repubblica		A.G. 2014/2015											
		con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati			
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti		
Campobasso	3.964	85,4%	384	8,3%	149	3,2%	59	1,3%	34	0,7%			
Isernia	2.043	84,4%	241	10,0%	71	2,9%	32	1,3%	10	0,4%			
Larino	2.115	80,7%	302	11,5%	98	3,7%	54	2,1%	20	0,8%			

Procura della Repubblica		A.G. 2014/2015									
		da 6 a 10 indagati		da 11 a 30 indagati		oltre 30 indagati		Totale iscritti in Procura			
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti		
Campobasso	33	0,7%	12	0,3%	6	0,1%	4.641	100,0%			
Isernia	17	0,7%	4	0,2%	2	0,1%	2.420	100,0%			
Larino	21	0,8%	8	0,3%	2	0,1%	2.620	100,0%			

**Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G.
2014/2015. Dettaglio sedi degli Uffici del Giudice di Pace**

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Materia	A.G. 2014/2015		
		Isritti	Definiti	Finali
Circondario di Campobasso		363	373	449
	Sezione dibattimento	132	144	446
	Sezione GIP - NOTI	231	229	3
Circondario di Isernia*		488	454	293
	Sezione dibattimento	155	126	288
	Sezione GIP - NOTI	333	328	5
Circondario di Larino		797	688	544
	Sezione dibattimento	305	200	538
	Sezione GIP - NOTI	492	488	6

* il dato per il circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Forlì del Sannio e Agnone perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2014/2015

Tav. 2.5 - Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti

Distretto di Campobasso

Sede	Tribunali		Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico		
Campobasso	2,8%	1,6%	1,5%	1,0%
Isernia	0,0%	12,5%	2,9%	1,7%
Larino	25,0%	8,0%	1,6%	1,1%
Totale Distretto	6,3%	6,6%	1,9%	1,2%

Tav. 2.5 bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Sede Ufficio	Tribunali					
	Dibattimento collegiale		Dibattimento monocratico			
	Totale definiti in Tribunale	Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	Senza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	Senza non doversi procedere per prescrizione
Campobasso	36	0	1	930	0	15
Isernia	4	0	0	759	1	94
Larino	8	0	2	163	0	13
Totale Distretto	48	0	3	1.852	1	122

Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale			Procura presso il Tribunale		
	Noti Gip Gup	Noti Gip	Senza non doversi procedere per prescrizione	Noti Gup	Noti	
	Totale definiti dal GIP/GUP	Archiviazione per prescrizione	Senza non doversi procedere per prescrizione	Senza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dalla Procura	Invio al Gip con richiesta di archiviazione per prescrizione
Campobasso	4.209	56	0	8	5.310	55
Isernia	2.061	58	0	1	2.296	38
Larino	2.173	21	7	7	2.742	30
Totale Distretto	8.443	135	7	16	10.348	123

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Definiti con sentenza monocratica				
Rito	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Giudizio ordinario	695	535	102	1.332
Giudizio direttissimo	6	13	8	27
Applicazione pena su richiesta	62	43	4	109
Giudizio immediato	5	0	6	11
Giudizio abbreviato	31	1	1	33
Giudizio di opposizione a decreto penale	53	7	0	60
TOTALE	852	599	121	1.572
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	18,4%	10,7%	15,7%	15,3%

Tav. 2.6 bis - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Definiti con sentenza collegiale				
Rito	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Giudizio ordinario	32	4	5	41
Giudizio direttissimo	0	0	1	1
Applicazione pena su richiesta	0	0	0	0
Giudizio immediato	0	0	0	0
Giudizio abbreviato	0	0	0	0
Giudizio di opposizione a decreto penale	0	0	0	0
TOTALE	32	4	6	42
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	0,0%	0,0%	16,7%	2,4%

Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Modalità	Definiti			Totale complessivo
	Campobasso	Isernia	Larino	
Decreti di archiviazione	2.718	1.431	1.380	5.529
Sentenze di rito alternativo	127	61	89	277
Decreti penali di condanna	374	69	26	469
Decreti che dispongono il giudizio	387	236	218	841
TOTALE	3.606	1.797	1.713	7.116

Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Modalità	Definiti			Totale complessivo
	Campobasso	Isernia	Larino	
Richieste di archiviazione	2.737	914	1.357	5.008
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	191	123	173	487
Richieste di riti alternativi	979	192	509	1.680
Citazioni dirette a giudizio	477	469	279	1.225
TOTALE	4.384	1.698	2.318	8.400

Tavv. 2.9 e 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A. G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Tribunale	TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale									
	Classi di durata									
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito collegiale	
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Campobasso	3	8,3%	6	16,7%	20	55,6%	7	19,4%	36	100,0%
Isernia	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	100,0%	4	100,0%
Larino	4	50,0%	1	12,5%	1	12,5%	2	25,0%	8	100,0%
Totale complessivo	7	14,6%	7	14,6%	21	43,8%	13	27,1%	48	100,0%

Tribunale	TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico									
	Classi di durata									
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito monocratico	
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Campobasso	165	17,7%	177	19,0%	308	33,1%	280	30,1%	930	100,0%
Isernia	173	22,8%	71	9,4%	160	21,1%	355	46,8%	759	100,0%
Larino	41	25,2%	13	8,0%	48	29,4%	61	37,4%	163	100,0%
Totale complessivo	379	20,5%	261	14,1%	516	27,9%	696	37,6%	1.852	100,0%

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Tribunale	TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti										
	Classi di durata										
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale Sezione Gip Gup Noti		
Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Campobasso	3.789	90,0%	257	6,1%	137	3,3%	26	0,6%	4.209	100,0%	
Isernia	1.143	55,5%	263	12,8%	541	26,2%	114	5,5%	2.061	100,0%	
Larino	1.120	51,5%	649	29,9%	347	16,0%	57	2,6%	2.173	100,0%	
Totale complessivo	6.052	71,7%	1.169	13,8%	1.025	12,1%	197	2,3%	8.443	100,0%	

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Procura della Repubblica	PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21										
	Classi di durata										
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale Procura Noti		
Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Campobasso	3.879	73,1%	829	15,6%	562	10,6%	40	0,8%	5.310	100,0%	
Isernia	1.348	58,7%	397	17,3%	431	18,8%	120	5,2%	2.296	100,0%	
Larino	1.498	54,6%	436	15,9%	313	11,4%	495	18,1%	2.742	100,0%	
Totale complessivo	6.725	65,0%	1.662	16,1%	1.306	12,6%	655	6,3%	10.348	100,0%	

Tav. 2.15 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015 relativi al riesame di misure cautelari personali. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali

Tribunale	Misure cautelari personali	A.G. 2014/2015			A.G. 2013/2014			Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Campobasso Totale		128	130	1	152	160	3	-15,79%	-18,75%	-66,67%
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)		72	73	0	63	69	1	14,29%	5,80%	-100,00%
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)		9	9	0	13	15	0	-30,77%	-40,00%	n.c.
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)		47	48	1	76	76	2	-38,16%	-36,84%	-50,00%

Distretto di Campobasso

Tav. 2.15 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari personali, nell'A.G. 2014/2015

Tribunale	Misure cautelari personali	Distretto di Campobasso						Altra Modalità	
		Inammissibilità	Dichiarazione Di Inefficacia Per Decorrenza Dei Termini	Riunione	Conferma	Emissione Misura Cautelare	Riforma Parziale		Annullamento
Campobasso Totale		9	0	2	70	2	26	18	3
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)		4	0	1	41	-	18	8	1
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)		0	-	1	6	2	0	-	0
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)		5	-	0	23	-	8	10	2

Distretto di Campobasso

Tav. 2.16 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015 relativi al riesame di misure cautelari reali. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari reali	A.G. 2014/2015				A.G. 2013/2014				Variazione percentuale A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014			
		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali	
CAMPOBASSO Totale		37	36	1	35	37	0	5,7%	-2,7%	n.c.			
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.			
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	20	20	0	24	24	0	-16,7%	-16,7%	n.c.			
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	5	5	0	4	6	0	25,0%	-16,7%	n.c.			
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	12	11	1	7	7	0	71,4%	57,1%	n.c.			
ISERNIA Totale		23	23	0	22	23	0	4,5%	0,0%	n.c.			
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.			
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	12	12	0	22	23	0	-45,5%	-47,8%	n.c.			
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.			
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	11	11	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.			

Tav. 2.16 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari reali, nell'A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari reali	Inammissibilità	Annullamento	Riforma	Conferma	Dichiarazione di Inefficacia per decorrenza termini	Riunione	Altra Modalità
CAMPOBASSO Totale		12	7	3	13	0	1	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	5	4	3	7	0	1	0
	Istanze di Appello di parte o del PMI su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	2	0	3	-	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	7	1	0	3	0	0	0
ISERNIA Totale		4	1	0	13	0	5	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	1	0	0	9	0	2	0
	Istanze di Appello di parte o del PMI su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	0	0	-	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	3	1	0	4	0	3	0

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REATI

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Distretto di CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
	314	56	7	63	36	4	40	-23
	316	49	2	51	0	0	0	-51
	316 bis	4	1	5	1	0	1	-4
	317	7	1	8	10	2	12	4
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	5	0	5	1	1	2	-3
	319	16	0	16	7	1	8	-8
	319 ter	1	0	1	4	2	6	5
	320	1	0	1	2	0	2	1
	321	7	0	7	3	0	3	-4
	322	2	0	2	1	1	2	0
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	392	180	572	359	245	604	32
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	8	7	15	9	7	16	1
	328	175	81	256	164	86	250	-6
	329	0	1	1	0	0	0	-1
	331	9	7	16	8	9	17	1
	334	27	0	27	26	0	26	-1
	335	4	0	4	5	0	5	1
	335 bis	0	0	0	0	0	0	0
	336	57	3	60	50	1	51	-9
	337	124	1	125	134	2	136	11
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	0	0	0	0	0	0	0
	340	37	8	45	16	10	26	-19
	341 bis	93	0	93	99	3	102	9
	342	4	1	5	1	1	2	-3
	343	9	2	11	3	0	3	-8
	345	0	0	0	0	0	0	0
	346	6	0	6	0	0	0	-6

Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Distretto di CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	5	0	5	2	2	4	-1
	348	18	6	24	10	0	10	-14
	349	7	4	11	6	4	10	-1
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	19	6	25	13	8	21	-4
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	3	2	5	2	1	3	-2
	356	6	0	6	5	0	5	-1
Totale		1471			1367			-104
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	31	7	38	13	4	17	-21
	316 ter	41	1	42	15	1	16	-26
Totale		80			33			-47
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	35	7	42	13	0	13	-29
	416-bis	5	3	8	1	4	5	-3
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
Totale		50			18			-32
Omicidio volontario	575	11	7	18	13	5	18	0
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
Totale		18			18			0
(di cui omicidi volontari con vittima una donna)		4	0	4	2	1	3	-1
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	8	2	10	5	6	11	1
	589 inc.strad.	44	12	56	39	10	49	-7
	590 les.inf.sul lav.	372	172	544	325	234	559	15
	590 les.inc.strad.	454	959	1413	332	368	700	-713
Totale		2023			1319			-705
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	40	7	47	43	7	50	3
	609 ter	15	1	16	13	4	17	1
	609 quater	6	1	7	15	2	17	10

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Distretto di CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quinquies	2	0	2	3	1	4	2
	609 sexies	0	0	0	1	0	1	1
	609 septies	2	0	2	6	0	6	4
	609 octies	2	0	2	1	0	1	-1
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
Di stalking	612 bis	135	10	145	118	4	122	-23
In tema di pornografia	600 ter	16	3	19	5	1	6	-13
	600 quater	1	1	2	4	3	7	5
	600 quater 1	0	0	0	0	0	0	0
Totale		242			231			-11
Reati in materia di stupefacenti	T.U. 309/90 art. 73	325	49	374	288	57	345	-29
	T.U. 309/90 art. 74	3	1	4	0	0	0	-4
Totale		378			345			-33
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	0	0	0	1	0	1	1
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	1	1	0	0	0	-1
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	0	0	0	0	1	1	1
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	1	0	1	0	0	0	-1
	622	1	0	1	0	0	0	-1
	623	0	0	0	1	0	1	1
623 bis	0	0	0	0	0	0	0	
Frode informatica	640 ter	51	266	317	57	290	347	30
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 bis	1	3	4	1	2	3	-1
	635 ter	0	0	0	0	1	1	1

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Distretto di CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 quater	0	0	0	0	0	0	0
	635 quinquies	0	0	0	1	0	1	1
Totale		324			355			31
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	624	481	1831	2312	505	2884	3389	1077
	624 bis	57	722	779	65	662	727	-52
	627	0	0	0	3	0	3	3
	628	59	51	110	44	39	83	-27
	629	82	31	113	88	50	138	25
	630	2	0	2	0	0	0	-2
	631	1	1	2	3	2	5	3
	632	1	0	1	2	2	4	3
	633	124	35	159	133	15	148	-11
	634	554	0	554	0	0	0	-554
	635	237	1046	1283	355	955	1310	27
	636	10	3	13	11	3	14	1
	637	0	0	0	2	2	4	4
	638	3	3	6	2	8	10	4
	639	86	24	110	12	10	22	-88
	640	965	677	1642	878	485	1363	-279
	641	78	2	80	62	4	66	-14
	642	50	8	58	55	20	75	17
	643	15	2	17	23	4	27	10
	644	37	10	47	38	13	51	4
645	0	0	0	0	0	0	0	
646	276	45	321	260	46	306	-15	
647	8	9	17	5	5	10	-7	
648	250	84	334	268	69	337	3	
648 bis	27	4	31	18	2	20	-11	
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	648 ter	4	0	4	3	0	3	-1
	648 ter 1	0	0	0	0	0	0	0
Totale		7995			8115			120

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Distretto di CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	45	3	48	43	2	45	-3
Totale		48			45			-3
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	24	4	28	0	0	0	-28
	601	0	0	0	0	0	0	0
	602	0	0	0	0	0	0	0
	603	1	0	1	0	0	0	-1
	604	1	0	1	0	0	0	-1
	537	0	0	0	0	0	0	0
540	0	0	0	0	0	0	0	
Totale		30			0			-30
Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone	D.L.vo 152/06	219	84	303	98	112	210	-93
	D.L.vo 202/07	1	0	1	0	0	0	-1
	Legge 68/2015	0	0	0	0	0	0	0
Totale		304			210			-94
Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	21	3	24	13	5	18	-6
	D.P.R. 380/01	363	20	383	377	30	407	24
	art. 30	0	0	0	0	0	0	0
Totale		407			425			18
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	288	9	297	156	3	159	-138
Totale		297			159			-138

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
	314	38	7	45	19	3	22	-23
	316	10	2	12	0	0	0	-12
	316 bis	4	1	5	0	0	0	-5
	317	4	1	5	3	2	5	0
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	4	0	4	0	1	1	-3
	319	12	0	12	4	1	5	-7
	319 ter	0	0	0	4	2	6	6
	320	1	0	1	1	0	1	0
	321	5	0	5	2	0	2	-3
	322	0	0	0	1	1	2	2
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	231	174	405	222	219	441	36
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	4	4	8	6	6	12	4
	328	86	76	162	78	70	148	-14
	329	0	0	0	0	0	0	0
	331	5	7	12	2	6	8	-4
	334	3	0	3	9	0	9	6
	335	0	0	0	2	0	2	2
	335 bis	0	0	0	0	0	0	0
	336	40	3	43	32	1	33	-10
	337	30	0	30	36	0	36	6
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	0	0	0	0	0	0	0
	340	20	6	26	8	7	15	-11
	341 bis	46		46	37	3	40	-6
	342	3	1	4	1	1	2	-2
	343	7	2	9	2	0	2	-7
	345	0	0	0	0	0	0	0
	346	5	0	5	0	0	0	-5

Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P./ LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	3	0	3	1	1	2	-1
	348	10	3	13	2	0	2	-11
	349	2	0	2	1	1	2	0
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	10	6	16	6	5	11	-5
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	1	2	3	2	1	3	0
	356	5	0	5	4	0	4	-1
Totale		884			816			-68
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	13	3	16	6	3	9	-7
	316 ter	4	1	5	11	0	11	6
Totale		21			20			-1
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	17	3	20	7	0	7	-13
	416-bis	5	3	8	1	4	5	-3
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
Totale		28			12			-16
Omicidio volontario	575	8	5	13	7	4	11	-2
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
Totale		13			11			-2
(di cui omicidi volontari con vittima una donna)					2			-1
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	0	0	0	2	5	7	7
	589 inc.strad.	9	3	12	7	2	9	-3
	590 les.inf.sul lav.	109	127	236	190	169	359	123
	590 les.inc.strad.	114	402	516	41	271	312	-204
Totale		764			687			-78
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	14	6	20	17	7	24	4
	609 ter	4	1	5	4	2	6	1
	609 quater	4	1	5	3	2	5	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quinquies	2	0	2	2	0	2	0
	609 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	609 septies	0	0	0	0	0	0	0
	609 octies	0	0	0	0	0	0	0
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
Di stalking	612 bis	57	8	65	37	4	41	-24
In tema di pornografia	600 ter	16	3	19	2	1	3	-16
	600 quater	1	1	2	4	2	6	4
	600 quater 1	0	0	0	0	0	0	0
Totale		118			87			-31
Reati in materia di stupefacenti	T.U. 309/90 art. 73	77	25	102	20	3	23	-79
	T.U. 309/90 art. 74	2	1	3	0	0	0	-3
Totale		105			23			-82
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	0	0	0	1	0	1	1
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	1	1	0	0	0	-1
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	0	0	0	0	0	0	0
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	1	0	1	0	0	0	-1
	622	1	0	1	0	0	0	-1
	623	0	0	0	0	0	0	0
	623 bis	0	0	0	0	0	0	0
Frode informatica	640 ter	44	132	176	50	201	251	75
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 bis	0	2	2	0	0	0	-2
	635 ter	0	0	0	0	1	1	1

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 quater	0	0	0	0	0	0	0
	635 quinquies	0	0	0	1	0	1	1
Totale		181			254			73
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	624	140	905	1045	136	631	767	-278
	624 bis	18	259	277	24	301	325	48
	627	0	0	0	0	0	0	0
	628	26	13	39	18	8	26	-13
	629	30	11	41	27	28	55	14
	630	2	0	2	0	0	0	-2
	631	1	1	2	1	2	3	1
	632	0	0	0	0	1	1	1
	633	47	12	59	42	2	44	-15
	634	0	0	0	0	0	0	0
	635	102	233	335	224	241	465	130
	636	3	0	3	3	0	3	0
	637	0	0	0	2	0	2	2
	638	2	0	2	2	4	6	4
	639	25	12	37	6	3	9	-28
	640	419	361	780	314	234	548	-232
	641	26	1	27	11	3	14	-13
	642	19	7	26	31	16	47	21
	643	7	2	9	8	4	12	3
	644	15	6	21	13	13	26	5
	645	0	0	0	0	0	0	0
	646	88	37	125	80	33	113	-12
	647	1	5	6	3	1	4	-2
648	82	34	116	64	46	110	-6	
648 bis	11	1	12	7	2	9	-3	
648 ter	0	0	0	2	0	2	2	
648 ter 1	0	0	0	0	0	0	0	
Totale		2964			2591			-373

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	20	3	23	20	2	22	-1
Totale		23			22			-1
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	20	4	24	0	0	0	-24
	601	0	0	0	0	0	0	0
	602	0	0	0	0	0	0	0
	603	0	0	0	0	0	0	0
	604	0	0	0	0	0	0	0
	537	0	0	0	0	0	0	0
Totale		24			0			-24
Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone	D.L.vo 152/06	104	34	138	30	39	69	-69
	D.L.vo 202/07	0	0	0	0	0	0	0
	Legge 68/2015	0	0	0	0	0	0	0
Totale		138			69			-69
Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	13	1	14	3	3	6	-8
	D.P.R. 380/01	104	12	116	84	14	98	-18
	art. 30	0	0	0	0	0	0	0
Totale		130			104			-26
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	105	8	113	66	3	69	-44
Totale		113			69			-44

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	314	8		8	8	1	9	1
	316	31		31			0	-31
	316 bis			0			0	0
	317	1		1	4		4	3
	317 bis			0			0	0
	318			0	1		1	1
	319			0	1		1	1
	319 ter			0			0	0
	320			0	1		1	1
	321			0	1		1	1
	322	1		1			0	-1
	322 bis			0			0	0
	323	79	3	82	56	6	62	-20
	325			0			0	0
	326	2		2	1		1	-1
	328	48	1	49	44	7	51	2
	329		1	1			0	-1
	331			0	2	1	3	3
	334	12		12	4		4	-8
	335			0			0	0
	335 bis			0			0	0
	336	9		9			0	-9
	337	29		29	15		15	-14
	337 bis			0			0	0
	338			0			0	0
	340	14	1	15	2	1	3	-12
	341 bis	9		9	5		5	-4
	342			0			0	0
	343	1		1			0	-1
	345			0			0	0
346			0			0	0	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	2		2	1	1	2	0
	348	4	2	6	4		4	-2
	349			0		2	2	2
	350			0			0	0
	351			0			0	0
	352			0			0	0
	353	8		8	6	2	8	0
	354			0			0	0
	355	2		2			0	-2
	356			0			0	0
Totale		268			177			-91
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	1	4	5	3		3	-2
	316 ter	29		29	2		2	-27
Totale		34			5			-29
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	11	4	15	4		4	-11
	416-bis			0			0	0
	416-ter			0			0	0
Totale		15			4			-11
Omicidio volontario	575			0	1		1	1
	578			0			0	0
	579			0			0	0
Totale		0			1			1
(di cui omicidi volontari con vittima una donna)								0
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	5	2	7	1	1	2	-5
	589 inc.strad.	18	5	23	16	6	22	-1
	590 les.inf.sul lav.	52		52	15	5	20	-32
	590 les.inc.strad.	34		34	40	29	69	35
Totale		116			113			-3
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	7		7	8		8	1
	609 ter			0	3		3	3
	609 quater			0	2		2	2

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quinquies			0	1		1	1
	609 sexies			0	1		1	1
	609 septies			0	1		1	1
	609 octies	1		1			0	-1
	609 nonies			0			0	0
	609 decies			0			0	0
	734 bis			0			0	0
Di stalking	612 bis	18		18	23		23	5
In tema di pornografia	600 ter			0	1		1	1
	600 quater			0			0	0
	600 quater 1			0			0	0
Totale			26			40	14	
Reati in materia di stupefacenti	T.U. 309/90 art. 73	50	1	51	43	12	55	4
	T.U. 309/90 art. 74			0			0	0
Totale			51			55	4	
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater			0			0	0
	617 quinquies			0			0	0
	617 sexies			0			0	0
	618			0			0	0
	619			0		1	1	1
	620			0			0	0
	621			0			0	0
	622			0			0	0
	623			0			0	0
	623 bis			0			0	0
Frode informatica	640 ter	4	85	89	6	37	43	-46
	640 quinquies			0			0	0
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 bis			0			0	0
	635 ter			0			0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 quater			0			0	0
	635 quinquies			0			0	0
Totale		89			44			-45
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	624	114	689	803	108	571	679	-124
	624 bis	14	154	168	11	88	99	-69
	627			0	3		3	3
	628	8	10	18	5	1	6	-12
	629		2	2	16	10	26	24
	630			0			0	0
	631			0			0	0
	632	1		1	1	1	2	1
	633	32	16	48	34	7	41	-7
	634			0			0	0
	635	61	259	320	42	250	292	-28
	636	7	2	9	6	1	7	-2
	637			0		1	1	1
	638			0		3	3	3
	639	28	9	37	2	3	5	-32
	640	245	139	384	218	126	344	-40
	641	17		17	12		12	-5
	642	19	1	20	6	2	8	-12
	643	3		3	5		5	2
	644	7	1	8	6		6	-2
	645			0			0	0
646	78	3	81	69	5	74	-7	
647	2	1	3	2	4	6	3	
648	70	33	103	62	9	71	-32	
648 bis	6		6	5		5	-1	
648 ter	2		2			0	-2	
648 ter 1			0			0	0	
Totale		2033			1695			-338

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10			0			0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	19		19	9		9	-10
Totale		19			9			-10
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	4		4			0	-4
	601			0			0	0
	602			0			0	0
	603			0			0	0
	604			0			0	0
	537			0			0	0
	540			0			0	0
Totale		4			0			-4
Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone	D.L.vo 152/06	51	29	80	25	11	36	-44
	D.L.vo 202/07			0			0	0
	Legge 68/2015			0			0	0
Totale		80			36			-44
Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	5	2	7	5	1	6	-1
	D.P.R. 380/01	143	7	150	188	5	193	43
	art. 30			0			0	0
Totale		157			199			42
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	84	1	85	62		62	-23
Totale		85			62			-23

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
	314	10		10	9		9	-1
	316	8		8			0	-8
	316 bis			0	1		1	1
	317	2		2	3		3	1
	317 bis			0			0	0
	318	1		1			0	-1
	319	4		4	2		2	-2
	319 ter	1		1			0	-1
	320			0			0	0
	321	2		2			0	-2
	322	1		1			0	-1
	322 bis			0			0	0
	323	82	3	85	81	20	101	16
	325			0			0	0
	326	2	3	5	2	1	3	-2
	328	41	4	45	42	9	51	6
	329			0			0	0
	331	4		4	4	2	6	2
	334	12		12	13		13	1
	335	4		4	3		3	-1
	335 bis			0			0	0
	336	7		7	14		14	7
	337	60	1	61	78	2	80	19
	337 bis			0			0	0
	338			0			0	0
	340	3	1	4	5	2	7	3
	341 bis	38		38	57		57	19
	342			0			0	0
	343	1		1	1		1	0
	345			0			0	0
	346	1		1			0	-1

Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347			0			0	0
	348	4	1	5	4		4	-1
	349	5	4	9	5	1	6	-3
	350			0			0	0
	351			0			0	0
	352			0			0	0
	353	1		1	1	1	2	1
	354			0			0	0
	355			0			0	0
	356	1		1	1		1	0
Totale			312			364	52	
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	17		17	4	1	5	-12
	316 ter	8		8	2	1	3	-5
Totale			25			8	-17	
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	7		7	2		2	-5
	416-bis			0			0	0
	416-ter			0			0	0
Totale			7			2	-5	
Omicidio volontario	575	3	2	5	5	1	6	1
	578			0			0	0
	579			0			0	0
Totale			5			6	1	
(di cui omicidi volontari con vittima una donna)							0	
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	3		3	2		2	-1
	589 inc.strad.	17	4	21	16	2	18	-3
	590 les.inf.sul lav.	211	45	256	120	60	180	-76
	590 les.inc.strad.	301	555	856	239	55	294	-562
Totale			1136			494	-642	
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	17	1	18	17		17	-1
	609 ter	9		9	5	2	7	-2
	609 quater	1		1	7		7	6

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quinquies			0			0	0
	609 sexies			0			0	0
	609 septies	1		1	4		4	3
	609 octies	1		1	1		1	0
	609 nonies			0			0	0
	609 decies			0			0	0
	734 bis			0			0	0
Di stalking	612 bis	58	2	60	56		56	-4
In tema di pornografia	600 ter			0			0	0
	600 quater			0		1	1	1
	600 quater 1			0			0	0
Totale	90			93			3	
Reati in materia di stupefacenti	T.U. 309/90 art. 73	183	23	206	213	42	255	49
	T.U. 309/90 art. 74	1		1			0	-1
Totale	207			255			48	
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater			0			0	0
	617 quinquies			0			0	0
	617 sexies			0			0	0
	618			0			0	0
	619			0			0	0
	620			0			0	0
	621			0			0	0
	622			0			0	0
	623			0	1		1	1
623 bis			0			0	0	
Frode informatica	640 ter	3	49	52	1	52	53	1
	640 quinquies			0			0	0
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 bis	1	1	2	1	2	3	1
	635 ter			0			0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 quater			0			0	0
	635 quinquies			0			0	0
Totale		54			57			3
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	624	209	236	445	240	1681	1921	1476
	624 bis	22	309	331	27	273	300	-31
	627			0			0	0
	628	22	27	49	19	30	49	0
	629	49	18	67	42	11	53	-14
	630			0			0	0
	631			0	2		2	2
	632			0	1		1	1
	633	44	7	51	52	6	58	7
	634	554		554			0	-554
	635	66	554	620	80	463	543	-77
	636		1	1	2	2	4	3
	637			0		1	1	1
	638	1	3	4		1	1	-3
	639	31	3	34	3	4	7	-27
	640	299	177	476	340	125	465	-11
	641	33	1	34	39	1	40	6
	642	12		12	18	2	20	8
	643	5		5	10		10	5
	644	15	3	18	19		19	1
	645			0			0	0
646	110	5	115	111	8	119	4	
647	3	3	6			0	-6	
648	93	17	110	131	14	145	35	
648 bis	10	3	13	6		6	-7	
648 ter	2		2	1		1	-1	
648 ter 1			0			0	0	
Totale		2947			3765			818

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10			0			0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	6		6	14		14	8
Totale		6			14			8
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600			0			0	0
	601			0			0	0
	602			0			0	0
	603	1		1			0	-1
	604	1		1			0	-1
	537			0			0	0
	540			0			0	0
Totale		2			0			-2
Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone	D.L.vo 152/06	64	21	85	43	62	105	20
	D.L.vo 202/07	1		1			0	-1
	Legge 68/2015			0			0	0
Totale		86			105			19
Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	3		3	5	1	6	3
	D.P.R. 380/01	116	1	117	105	11	116	-1
	art. 30			0			0	0
Totale		120			122			2
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	99		99	28		28	-71
Totale		99			28			-71

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
	314			0			0	0
	316			0			0	0
	316 bis			0			0	0
	317			0			0	0
	317 bis			0			0	0
	318			0			0	0
	319			0			0	0
	319 ter			0			0	0
	320			0			0	0
	321			0			0	0
	322			0			0	0
	322 bis			0			0	0
	323			0			0	0
	325			0			0	0
	326			0			0	0
	328			0			0	0
	329			0			0	0
	331			0			0	0
	334			0			0	0
	335			0			0	0
	335 bis			0			0	0
	336	1		1	4		4	3
	337	5		5	5		5	0
	337 bis			0			0	0
	338			0			0	0
	340			0	1		1	1
	341 bis			0			0	0
	342	1		1			0	-1
	343			0			0	0
	345			0			0	0
	346			0			0	0

Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347			0			0	0
	348			0			0	0
	349			0			0	0
	350			0			0	0
	351			0			0	0
	352			0			0	0
	353			0			0	0
	354			0			0	0
	355			0			0	0
	356			0			0	0
Totale		7			10			3
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis			0			0	0
	316 ter			0			0	0
Totale		0			0			0
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416			0			0	0
	416-bis			0			0	0
	416-ter			0			0	0
Totale		0			0			0
Omicidio volontario	575			0			0	0
	578			0			0	0
	579			0			0	0
Totale		0			0			0
(di cui omicidi volontari con vittima una donna)								0
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.			0			0	0
	589 inc.strad.			0			0	0
	590 les.inf.sul lav.			0			0	0
	590 les.inc.strad.	5	2	7	12	13	25	18
Totale		7			25			18
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	2		2	1		1	-1
	609 ter	2		2	1		1	-1
	609 quater	1		1	3		3	2

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quinquies			0		1	1	1
	609 sexies			0			0	0
	609 septies	1		1	1		1	0
	609 octies			0			0	0
	609 nonies			0			0	0
	609 decies			0			0	0
	734 bis			0			0	0
Di stalking	612 bis	2		2	2		2	0
In tema di pornografia	600 ter			0	2		2	2
	600 quater			0			0	0
	600 quater 1			0			0	0
Totale	8			11			3	
Reati in materia di stupefacenti	T.U. 309/90 art. 73	15		15	12		12	-3
	T.U. 309/90 art. 74			0			0	0
Totale	15			12			-3	
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater			0			0	0
	617 quinquies			0			0	0
	617 sexies			0			0	0
	618			0			0	0
	619			0			0	0
	620			0			0	0
	621			0			0	0
	622			0			0	0
	623			0			0	0
	623 bis			0			0	0
Frode informatica	640 ter			0			0	0
	640 quinquies			0			0	0
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 bis			0			0	0
	635 ter			0			0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Danneggiamento di dati e sistemi informatici e furto d'identità	635 quater			0			0	0
	635 quinquies			0			0	0
Totale		0			0			0
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	624	18	1	19	21	1	22	3
	624 bis	3		3	3		3	0
	627			0			0	0
	628	3	1	4	2		2	-2
	629	3		3	3	1	4	1
	630			0			0	0
	631			0			0	0
	632			0			0	0
	633	1		1	5		5	4
	634			0			0	0
	635	8		8	9	1	10	2
	636			0			0	0
	637			0			0	0
	638			0			0	0
	639	2		2	1		1	-1
	640	2		2	6		6	4
	641	2		2			0	-2
	642			0			0	0
	643			0			0	0
	644			0			0	0
	645			0			0	0
646			0			0	0	
647	2		2			0	-2	
648	5		5	11		11	6	
648 bis			0			0	0	
648 ter			0			0	0	
648 ter 1			0			0	0	
Totale		51			64			13

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014			dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	DIFFERENZA
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10			0			0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42			0			0	0
Totale		0			0			0
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600			0			0	0
	601			0			0	0
	602			0			0	0
	603			0			0	0
	604			0			0	0
	537			0			0	0
	540			0			0	0
Totale		0			0			0
Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone	D.L.vo 152/06			0			0	0
	D.L.vo 202/07			0			0	0
	Legge 68/2015			0			0	0
Totale		0			0			0
Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734			0			0	0
	D.P.R. 380/01			0			0	0
	art. 30			0			0	0
Totale		0			0			0
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00			0			0	0
Totale		0			0			0

Attività di definizione della Corte di Appello nell'anno giudiziario 2014/2015				
Distretto di CAMPOBASSO				
Ufficio	Materia			Totale
Sezione Ordinaria	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	285
			Conferma	169
			Dichiarazione di nullità	6
			Altre attività di definizione	21
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	55
			Conferma	50
			Dichiarazione di nullità	1
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Altre attività di definizione	59
Corte di Assise di Appello	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Altre attività di definizione	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	0
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Altre attività di definizione	0
Sezione Minorenni	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	2
			Conferma	4
			Dichiarazione di nullità	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Altre attività di definizione	0

TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Tav. 3.1 - Misure Alternative - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 20/14/2015

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Affidamento al Servizio Sociale	229	210	70	89	157
	Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	194	168	53	26	117
	Semilibertà	65	67	5	20	40
	Dichiaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale	40	40	38	0	14
	Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	30	29	8	5	16
	Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	13	13	1	10	1
	Revoca Detenzione Domiciliare	11	11	8	3	0
	Dichiaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	9	9	9	0	1
	Revoca Affidamento in casi particolari	3	3	3	0	0
	Revoca Affidamento in Prova all'UEPE	2	2	2	0	0
	Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	1	0	0	0	1
	Revoca Arresti Domiciliari	1	1	1	0	0
	Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	1	1	0	0	0
	Revoca Sospensione condizionata della pena Art. 2 L. 207/2003	1	2	1	1	0
	Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	1	1	0	1	0
	Detenzione Domiciliare Speciale	1	1	0	0	0
Affidamento art. 47 quater O.P.	1	0	0	0	1	
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	0	3	0	1	0	

Tav. 3.2 - Rinvio dell'esecuzione della pena - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 20/14/2015

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Differimento Pena facoltativo grave infermità	11	9	3	5	5
	Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	10	7	5	2	5
	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia	1	0	0	0	1
	Differimento Pena facoltativo maternità	0	1	0	0	0

Tav. 3.3 - Reclami e Appelli - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Reclamo su Liberazione Anticipata	50	53	9	33	2
	Decisione Reclamo Permesso Premio	14	13	3	8	3
	Reclamo su Liberazione Anticipata Speciale	13	9	1	6	3
	Reclamo Generico	10	6	3	1	4
	Decisione Reclamo Permesso	8	7	1	4	1
	Reclamo su integrazione Liberazione Anticipata	5	5	5	0	0
	Impugnazione Contro Provvedimento Mds	5	4	0	4	1
	Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di provvedimenti disciplinari/Lavoro art. 69 comma 6 lett. a) O.P.	3	2	1	0	1
	Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare	2	2	0	0	0
	Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 art. 69 comma 6 lett. b) O.P.	2	2	1	0	0
Decisione avverso decisione su reclamo generico art. 35 art. 69 comma 6 lett. b) O.P.	1	1	1	0	0	
Dedatoria sospensione Sentenza/Ordinanza impugnata (680/03)	1	1	1	0	0	
Reclamo avverso revoca periodo permesso	1	1	0	1	0	
Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	1	2	1	1	0	
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.	0	0	0	0	3	

Tav. 3.4 - Riabilitazioni - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Riabilitazione	34	24	9	11	24
	Revoca Riabilitazione	0	1	1	0	0

Tav. 3.5 - Concessione liberazione condizionale - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Concessione Liberazione Condizionale	10	9	1	2	2

Tav. 4.1 - Esecuzione Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti finali
CAMPOBASSO	Affidamento in Prova al Servizio Sociale	61	52	82
	Detenzione Domiciliare	43	45	38
	Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	14	16	11
	Arresti Domiciliari	13	18	5
	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	10	23	2
	Detenzione Domiciliare Provvisoria	5	7	3
	Affidamento Provvisorio Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	4	3	3
	Affidamento provvisorio al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	3	1	2
	Semilibertà	1	2	3
	Liberazione Condizionale: Libertà Vigilata	1	0	1

Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Autorizzazione	362	358	269	70	5
	Ulteriore Autorizzazione	233	234	187	29	2
	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	84	94	24	29	16
	Dichiaratoria valida espiazione pena	49	49	0	0	0
	Modifica Permanente Prescrizioni	45	47	32	12	0
	Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	25	25	0	0	0
	Modifica Luogo Esecuzione	22	22	18	2	0
	Ammissione provvisoria a Detenzione Domiciliare	20	18	2	8	3
	Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	10	9	1	3	2
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)	10	10	10	0	1
	Ammissione Provvisoria ad Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90	8	8	0	3	0
	Sospensione Esecuzione Pena per Affidamento in prova al Servizio Sociale (art.47/4 O.P.)	7	6	3	1	1
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90	5	5	5	0	0
	Modifica Provvisoria Prescrizioni	5	6	1	4	0
	Convocazione per puntuale rispetto delle prescrizioni	4	2	0	0	2
	Sospensione Provvisoria Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	3	3	3	0	0
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare	3	3	3	0	0
	Licenza per Semilibertà Art. 52 O.P.	3	3	3	0	0
	Revoca Autorizzazione	3	3	3	0	0

segue Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Sospensione Provvisoria Arresti Domiciliari	2	2	2	0	0
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento	2	2	2	0	0
	Sospensione provvisoria dell'esecuzione presso domicilio della pena detentiva	2	2	2	0	0
	Modifica Attività Lavorativa	2	2	2	1	1
	Sospensione e Revoca della Misura Alternativa per Cessazione dei Presupposti	2	2	2	0	0
	Sospensione Provvisoria Affidamento al Servizio Sociale	2	2	2	0	0
	Approvazione Programma Trattamento	1	1	1	1	0
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare Speciale	1	1	1	1	0
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare art.47 ter 1 bis O.P	1	1	1	1	0
	Sospensione Esecuzione Pena per Semilibertà (art.47/4 O.P.)	1	1	1	0	0
	Declaratoria estinzione pena pecuniaria	1	1	1	0	0

Tav. 4.3 - Concessione/Revoca Liberazione Anticipata - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Liberazione Anticipata	574	625	483	30	24
	Liberazione Anticipata Speciale	458	504	330	39	43
	Integrazione Liberazione Anticipata	48	93	31	24	5
	Revoca Liberazione Anticipata	19	19	18	0	0
	Revoca Liberazione Anticipata Speciale	3	3	3	0	0
	Revoca Integrazione Liberazione Anticipata	2	2	2	2	0

Tav. 4.4 - Rinvio dell'esecuzione della pena ex Art. 684 co. 2 c.p.p. - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	10	9	4	4	1
	Differimento Pena obbligatorio art.146 C.P.	5	5	0	2	0
	Differimento Pena facoltativo art.147 C.P.	3	3	1	3	2

Tav. 4.5 - Misure di sicurezza in esecuzione - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti		
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Libertà Vigilata	9	5	0	0	11

Distretto di Campobasso

Tav. 4.6 - Indultino - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti		
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Sospensione Condizionata della Pena Detentiva Art. 2 L. 207/2003	2	1	0	0	2

Distretto di Campobasso

Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti		
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Ulteriore Autorizzazione	49	49	40	7	1
	Conversione pena pecuniaria	37	27	15	5	22
	Remissione Debito	33	22	3	11	16
	Rateizzazione pena pecuniaria	26	30	17	6	11
	Accertamento Pericolosità Sociale	21	17	9	3	12
	Autorizzazione	12	12	8	1	0
	Dichiarazione estinzione libertà controllata	7	7	7	0	0
	Proposta di aggravamento (art. 208/1 C.P.)	7	7	4	0	1
	Riesame anticipato pericolosità sociale (art. 207 C.P.)	7	3	0	1	4
	Modifica Prescrizioni	6	6	4	0	0
	Modifica Prescrizioni	5	5	5	0	1
	Richiesta revoca misura sicurezza su istanza di parte	4	4	4	0	0
	Proposta di aggravamento per trasgressione obblighi misura di sicurezza (art.231 c.p.)	3	2	1	0	1
	Riesame pericolosità sociale	3	2	1	0	0
	Dichiarazione dell'influenza abituale ritenuta dal giudice	3	7	5	0	0
	Modifica Luogo Esecuzione	3	3	2	1	0
	Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	1	1	0	0	0
	Libertà Controllata	0	1	0	0	0

Distretto di Campobasso

Tav. 4.10 - Sanzioni sostitutive in esecuzione - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Libertà Controllata	9	7	0	0	5

Tav. 4.11 - Altro - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2014/2015

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
CAMPOBASSO	Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	291	150	41	22	141
	Revoca ordinanza	6	6	6	0	0
	Correzione Errore Materiale	4	4	4	0	0
	Istanza Generica	1	1	0	0	0
	Richiesta di Grazia	0	0	0	0	7
	Autorizzazione Ingresso Assistenti Volontari per Attività Trattamentali	124	124	121	0	0
	Autorizzazione Degli Assistenti Volontari a Frequentare gli Istituti Penitenziari e a Collaborare con gli UEPE	2	3	1	0	0
	Esecuzione Misure di Sicurezza	0	6	0	0	1

SPESE DI UFFICIO

DISTRETTO DI CAMPOBASSO**GESTIONE SPESE DI UFFICIO**

Cap.1451

GESTIONE ORDINARIA					DIFFERENZA
UFFICI GIUDICANTI	2013	SOMME	RICHIESTA	81.770,00	-71,27
			ASSEGNATA	23.491,54	
	2014		RICHIESTA	73.400,00	-75,73
			ASSEGNATA	17.814,00	
UFFICI REQUIRENTI	2013	SOMME	RICHIESTA	28.958,91	-17,12
			ASSEGNATA	24.000,00	
	2014		RICHIESTA	28.000,00	-9,54
			ASSEGNATA	25.330,00	

GESTIONE SPESE POSTALI

Cap. 1451

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
UFFICI GIUDICANTI	109.099,93	51.041,58	58.058,35	-53,22
UFFICI REQUIRENTI	59.520,71	21.435,35	38.085,36	-63,99
TOTALE	168.620,64	72.476,93	96.143,71	-117,20

SPESE AUTOMEZZI DI STATO

Cap. 1451

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
UFFICI GIUDICANTI	3.043,00	4.500,00	-1.457,00	47,88
UFFICI REQUIRENTI	4.000,00	5.202,43	-1.202,43	30,06
TOTALE	7.043,00	9.702,43	-2.659,43	77,94

**ALTRI CAPITOLI DI SPESA AMMINISTRATI DALLA CORTE DI APPELLO E DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PER
TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DEL MOLISE**

		SOMMA ACCREDITATA PER					
		UFFICI GIUDICANTI			UFFICI REQUIRENTI		
		2014	2015	% di aumento e diminuzione	2014	2015	% di aumento e diminuzione
1250	Missioni componenti estranei all'amm.ne esami Avvocato.	4.936,15	0,00	-100,00			
1250	Componenti e spese per esami avvocato	75.724,20	33.540,15	-55,71			
1250	Spese elettorali	8.000,00	6.820,00	-14,75			
1456	Indennità di amm.ne personale comandato	102,04	1.960,00	1820,82			
1404	Compenso lavoro straordinario al personale	112.912,51	35.084,86	-68,93	5.011,07	4.894,15	-2,33
1451	Missioni e tramutamenti	7.800,00	4.800,00	-38,46	7.300,00	6.205,58	-14,99
1451	Corsi di formazione del personale	700,00	300,00	-57,14			
1404	Fondo unico di amm.ne - art 31	240.249,33	87.877,50	-63,42	0,00	46.318,21	100,00
1451	Acquisto registri civili e penali, Mat.Igienico-Sanitario, Acquisto toner e assistenza tecnica	16.952,43	13.151,58	-22,42	10.994,45	11.604,50	5,55
1451	Sicurezza sul Lavoro	5.325,47	16.704,13	213,66			
1451	Aggiornamento biblioteca di base	1.960,00	1.862,00	-5,00			
1451	Fotoriproduttori	17.778,28	17.044,30	-4,13	10.000,00	10.173,24	-100,00
1503	Percentuale personale UNEP su somme recuperate	82.030,00	61.105,10	-25,51			
7211	Acquisto di beni, macchine, attrezzature e sistemi informatici. Arredamenti	11.262,67	21.863,00	94,12	0,00	50.799,28	100,00
7221	Mobili e suppelletti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE SPESE		585.733,08	302.112,62	-48,42	33.305,52	129.994,96	290,31

INDICE

Saluti	pag.	5
1. Considerazioni generali	"	9
2. Novità normative		
2.1. <i>Settore civile</i>	"	21
2.2. <i>Settore penale</i>	"	29
3. Andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto		
3.1. <i>Tribunale di Campobasso</i>	"	41
3.2. <i>Tribunale di Isernia</i>	"	47
3.3. <i>Tribunale di Larino</i>	"	54
3.4. <i>Corte di Appello</i>	"	60
3.5. <i>Mediazione civile</i>	"	68
4. Tribunale di Sorveglianza. Organizzazione e funzionamento	"	73
5. Tribunale per i Minorenni. Andamento della giurisdizione civile e penale	"	81
6. Analisi valutativa dei dati statistici riportati nelle Tabelle della "DGSTAT", con riferimento ai flussi dei procedimenti distinti per materia, alla durata degli stessi, all'anno di iscrizione, alle principali modalità di definizione		
6.1 <i>Settore civile</i>	"	87
6.2 <i>Settore penale</i>	"	100
7. Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati	"	115

8. Le risorse	
8.1. <i>Organici degli Uffici</i>	“ 121
8.2. <i>Informatizzazione degli Uffici</i>	“ 132
8.3. <i>La formazione: Magistrati ordinari, onorari e personale amministrativo</i>	“ 143
9. Giurisprudenza più significativa nel Distretto	
9.1. <i>Settore civile</i>	“ 149
9.2. <i>Settore penale</i>	“ 159
Dati statistici	“ 165
<i>Procedimenti civili</i>	
<i>Procedimenti penali</i>	
<i>Particolari tipologie di reati</i>	
<i>Tribunale e Ufficio di Sorveglianza</i>	
<i>Spese di ufficio</i>	

Finito di stampare
da Arti Grafiche La Regione srl
Ripalimosani (CB)
Gennaio 2016